WWF for a living planet LIPU Italia Nostra VALLE BORMIDA PULITA **Comitato Provincia di Savona**

VAS PRO NATURA FEDERAZIONE NAZIONALE **Comitato CulturAmbiente di Cairo Montenotte**

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE EOLICA Richiedente BH WIND s.r.l.

Osservazioni

Premessa

Pur essendo favorevoli alle energie rinnovabili con posizioni già ampiamente conosciute, le Sezioni Locali e le Associazioni Ambientaliste hanno ampliamente criticato le proposte di impianti eolici in aree così ricche dal punto di vista naturalistico, nel cuore del biocorridoio Alpi- Appennini e all'interno di una Rete Ecologica ligure composta da numerose "Zone Speciali di conservazione, "Aree protette provinciali", "Siti della Rete natura 2000", corridoi per l'avifauna.
Come gli scriventi hanno precedentemente espresso nelle lettere tecniche relative alle osservazioni di precedenti progetti,***"soltanto una accurata analisi per area vasta dell'impatto cumulativo dei impianti eolici presenti e proposti sul territorio in oggetto potrà essere in grado di valutare l'impatto ambientale di questi progetti e di pianificare le necessarie misure di mitigazione di questi impianti nell'area".***
Le proposte di investimento per produzione di energia rinnovabile contengono, tra le motivazioni, la preferibilità della disponibilità di energia da fonte rinnovabile rispetto alle altre fonti.
Questa motivazione è condivisibile ma si deve avere la certezza che questa energia sia disponibile in quantità sufficiente a rendere accettabile il sacrificio di territorio, di paesaggio, di alterazione dell'equilibrio ambientale e le numerose compromissioni e servitù che comporta, in fase di costruzione, di gestione e di fine attività.
Ormai abbiamo molti risultati consuntivi per l'energia eolica, emerge **che il prodotto reale si pone molto al di sotto dei risultati attesi.** Ciò può essere comunque vantaggioso per l'investitore, grazie ai grandi incentivi sul kWh prodotto, ma rende molto meno interessante per la collettività che ha interesse a confrontare gli aspetti negativi con una produzione significativa. La minore produzione è probabilmente dovuta ad un insieme di cause:

- il vento non è costante in direzione e quindi la pala è spesso fuori asse rispetto al vento; consegue che la sezione operativa è minore di quella prevista e ciò non influenza il dato degli anemometri, che si riorientano molto rapidamente (ciò è particolarmente vero per la Liguria che ha venti estremamente variabili);

È necessario che nella richiesta di autorizzazione siano presentati i dati consuntivi per diversi anni, relativi alle pale site nell'areale di zona, confrontate con i dati di progetto, in modo da potere prevedere il degrado del prodotto reale rispetto al previsto.

Come già osservato nei procedenti procedimenti inerenti progetti di parchi eolici nell'areale dell'entroterra savonese, si evidenziavano tra le altre cose:

- un sovraffollamento progettuale e la tangibile inadeguatezza delle procedure di VIA alle quali demandare *"la risoluzione di un problema multilivello come questo";*

- la richiesta di un'analisi territoriale a sistema con lo *"studio della potenzialità eolica massima dell'area interessata dai progetti, con criteri scientificamente sostenuti e rintracciabili, a garanzia della tutela della biodiversità, dell'ambiente e del paesaggio, attraverso un percorso di VAS o equipollente, partecipato localmente con tutti i portatori di interesse, pubblici e privati".*

Queste osservazioni vogliono colmare la mancanza di una dettagliata analisi **delle connessioni ecologiche della zona e degli impatti sul paesaggio oggetto di specifiche forme di tutela dovute come nel caso in questione ad un effetto barriera e cumulativo degli impianti già presenti e quelli in fase autorizzativa.**

Savona, Giugno 2024

A cura di:

le Associazioni in intestazione,

Per quanto riguarda il profilo relativo al consumo di suolo, si rileva quanto disposto **dall'art.34 comma 5 del Dlgs 152/2006, in merito alle procedure di V.I.A., riguardo la strategia regionale di sviluppo sostenibile, che tra gli obiettivi della strategia pertinenti alla pianificazione urbanistica prevede anche l'obiettivo di arrestare il consumo di suolo, punto di fondamentale importanza nel contesto sinergico con gli ulteriori obiettivi definiti dalla strategia tra i quali i livelli di buono stato ecologico dei sistemi naturali**.

L'eccessivo consumo di suolo in aree protette.
Come si evince nel progetto la trasformazione del territorio naturale risulterebbe di circa 24.130 m2 di superficie boscata ripartiti in 19.827 m2 per la realizzazione delle piazzole per il montaggio degli aerogeneratori e 4.303 m2 per l'adeguamento e apertura di nuova viabilità.
Visto che la proposta progettuale andrebbe ad interessare zone ad oggi libere (boscate e prativo-arbustate), comporta consumo di suolo e impermeabilizzazione del medesimo; ciò costituisce un impatto, che sebbene a scala di bacino possa essere letto come conforme, a scala naturale deve essere considerata e mitigata nella definizione dei rapporti di copertura superficiali, nella definizione dei volumi movimentati e di quelli oggetto di cementificazione. In particolare si evince la superficialità con cui si dichiara nelle considerazioni finali che

L'area dove si intendono installare i tre aerogeneratori in oggetto è compresa tra i siti individuati dalla Regione Liguria per l'installazione di impianti eolici e risulta già antropizzata dalla presenza di altre Pale Eoliche nei dintorni.
*L'area non **presenta particolari criticità oggettive di tipo bionaturalistico in quanto**:*
 il sito non è compreso in aree carsiche o protette;
 l'impatto degli impianti sulla fauna è ridotto, in particolare si osserva che i più recenti studi evidenziano una buona capacità dei volatili ad evitare gli aerogeneratori (in particolare quelli con torri tubolari e rotori a bassa velocità) e non è stata registrata nelle grotte presenti nel raggio di

alcuni Km la presenza di significative colonie di chirotteri;
 la strada di accesso verrà manutenuta a carico della società richiedente fino a smantellamento impianti;
 le acque superficiali o le eventuali falde non subiranno alterazioni dall'opera;
 la rumorosità aggiunta sarà tale da non richiedere particolari mitigazioni.
Parte dello studio è stata rappresentata dal processo di ottimizzazione dell'impianto eolico volta alla riduzione dell'impatto paesaggistico ed ambientale oltre alla massimizzazione della produttività a parità di impatto.

Contrariamente a quanto dichiarato si osserva che:

1) **Considerato che l'attuale pianificazione sia regionale (PTCP) che provinciale (PTC prov.) e comunale prevedono già forme di tutela e salvaguardia per l'area in questione, svolgendo un ruolo importante ed evitando di perdere ulteriore suolo inedificato su terreni agricoli e aree naturali**. Quanto affermato assume un'importanza rilevante ai fini del presente contributo, dal momento che l'impermeabilizzazione è uno dei maggiori processi di degrado del suolo, con ripercussioni sui servizi ecosistemici essenziali, nonché sulla biodiversità, vista la stretta vicinanza delle ZSC l'impatto con la rotta migratoria e le norme di tutela previste dalla legge 157/92 relative all'avifauna.

Alla luce di quanto esaminato e delle osservazioni acquisite e redatte congiuntamente con altre associazioni e Comitati, si ritiene di dover evidenziare diversi elementi di criticità che portano a esprimere incidenze negative su aree protette, habitat, specie e sul paesaggio, nonché incongruenze in merito alla realizzazione del progetto.

Osservazioni

2) **PREMESSA: Normative e Giurisprudenza amministrativa.**

L'art. 5 della legge 22 aprile 2021, n. 53 sull'attuazione della direttiva n. 2018/2001/UE sulla *promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili* prevede l'emanazione di una specifica "*disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, nonché delle specifiche competenze dei Ministeri per i beni e le attività culturali e per il turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e aree non utilizzabili per altri scopi*".
La disciplina prevista nelle norme delegate ha trovato la sua esplicitazione nel Decreto Legislativo n.199 del 08/11/2021 e ss.mm.ii. che tra le sue finalità "ha l'obiettivo di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese, recando disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili".
Tra le disposizioni per accelerare il percorso di crescita sostenibile rientrano anche quelle di stabilire, come previsto nella legge delega citata, i "**principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili" al fine di minimizzare gli impatti sul patrimonio culturale, paesaggistico, ambientale agricolo-forestale e individuare in via prioritaria aree degradate e già artificializzate** (commi 1, 3 e 8 dell' art. 20 del D.Lgs n 199/2021) .
Infatti, Il Decreto n.199 ha previsto all'art. 20 comma 1 che le aree idonee e non idonee all'insediamento di impianti FER vengano individuate da normative regionali previa decretazione governativa che definisce principi, modalità e criteri. Nelle more dell'emanazione della decretazione statale, vige il regime transitorio definito dall'articolo 20 comma 8 del D.lgs n 199/2021 che prevede alla lettera c) quater le aree non idonee. Non idoneità dovuta a tutele per i

Beni Culturali e Paesaggistici e per le aree di Uso civico. Tutele previste sia per le porzioni di territorio interne ai perimetri di essi sia per le superfici che si trovano nella "*fascia di rispetto dei Beni culturali e di quei Beni Paesaggistici di notevole interesse pubblico (ex art 136 del D.Lgs n 42/2004) determinata considerando dal loro perimetro una distanza di tre chilometri per gli impianti eolici e di 500 metri per gli impianti fotovoltaici*".
Le Linee guida nazionali "per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" definite nel Decreto Ministeriale dello Sviluppo economico del 10.09.2010 e ss.mm.ii) oltre all'individuazione delle aree idonee e non idonee da parte delle Regioni, nell'Allegato 4, prevedono anche il " corretto inserimento degli impianti eolici nel Paesaggio e sul territorio". La Parte IV invece al punto 17.1 chiarisce che *"…L'individuazione della non idoneità dell'area è operata dalle Regioni attraverso… la ricognizione delle disposizioni volte alla* ***tutela*** *dell'****ambiente****, del* ***paesaggio****, del* ***patrimonio storico e artistico****, delle* ***tradizioni agroalimentari*** *locali, della* ***biodiversità*** *e del* ***paesaggio rurale*** *che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una* ***elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione****". In particolare, nelle* ***aree individuate come non idonee la probabilità che venga espressa la contrarietà all'autorizzazione per l'insediamento dell'impianto FER diviene alta"****.*
Anche la giurisprudenza amministrativa valutando pareri motivati, puntuali e concreti a sostegno delle Tutele del Patrimonio Culturale, ha confermato questa previsione di diniego delle autorizzazioni (ex multis Sentenza TAR Sardegna Sez II, 30.01.2024, n. 63 e Consiglio di Stato Sez IV 4 aprile 2022, n. 2464; Consiglio di Stato Sezione VI 23 settembre 2022, n. 08167).
Inoltre, l'orientamento della giurisprudenza amministrativa è proteso, oltre alla garanzia delle tutele, anche al bilanciamento dei diversi valori e beni di rango costituzionale (paesaggio, beni culturali, biodiversità, ecosistemi e ambiente e nel riconoscimento del maggior favore verso gli interessi pubblici rispetto a quelli privati).
Riportiamo, ex multis, una recente sentenza del TAR del Molise Sez. I n. 346 del 20 dicembre 2023 sugli Impianti da fonti rinnovabili e la tutela del paesaggio. *"La costruzione e l'esercizio di impianti da fonti rinnovabili devono rispettare le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, a tenore dell'art. 12 comma terzo del D.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387. Tuttavia, la tutela del* ***paesaggio costituisce****, pur sempre,* ***un valore di speciale ed elevato rango costituzionale****, la qual cosa giustifica il* ***complesso e articolato sistema di protezione*** *che le normative di settore offrono* ***per le emergenze paesaggistiche e archeologiche. La disciplina costituzionale del paesaggio erige il valore estetico-culturale a principio primario dell'ordinamento****, mentre – per converso - la limitazione della libertà di iniziativa economica per ragioni di utilità sociale appare giustificata non solo nell'ottica costituzionale, ma anche in quella dei princìpi di cui all'art. 6 della C.e.d.u. (Convenzione europea dei diritti) e dell'art. 1 del relativo Protocollo addizionale, poiché, anche in essi, la garanzia dell'autonomia privata non è incompatibile con la prefissione di limiti a tutela dell'interesse generale"*.
E ancora la sentenza trova sostegno in altre pronunce di altri TAR : *"Nello specifico campo d'interesse della vicenda, se è innegabile che l'incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sia valutato con favore dal legislatore comunitario e da quello nazionale,* ***risulta però altrettanto evidente che le direttive europee di settore e la normativa interna facciano salvo l'esercizio di poteri pubblicistici ad alto tasso di discrezionalità, da parte dello Stato e delle autonomie locali, "specialmente in vista del contemperamento tra progettazione di nuove infrastrutture ed esigenze di tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ordinato assetto del territorio.*** *Nell'esercizio della funzione di tutela,* ***l'obiettivo primario perseguito dagli Enti locali consiste nel preservare l'ambito territoriale vincolato nel quale***

si collochi l'opera, in considerazione delle effettive e reali condizioni dell'area d'intervento*"*
(TAR Puglia - Bari, Sez. II, n. 814/2023).

Osservazioni

3) L'impatto della proposta progettuale con gli elementi della Rete Natura 2000 e le rotte migratorie.

Impatti su Habitat e specie
Lo studio di impatto disponibile e di lettura non include esplicitamente, fra gli aspetti legislativi riguardanti gli impatti ambientali, gli obblighi derivanti dalle normative sui danni ambientali (art. 2 della direttiva 35/2004; art. 300 del Dlgs 152/2006), le quali si applicano a qualunque opera, compresi gli impianti eolici. In primis si rileva che La collocazione di tutti gli aerogeneratori risulta prossima/adiacente ai confini della ZSC IT1322304 "Rocca dell'Adelasia" ed alla Riserva Regionale dell'Adelasia e uno di essi risulta anche prossimo alla ZSC IT1322326 Foresta di Cadibona.
La collocazione degli aerogeneratori risulta interferire con **un'area non idonea alle installazioni eoliche, ai sensi della DCR n. 3 del 3/02/2009, mentre il terzo aerogeneratore risulta interno ad essa.**
Come rilevato da ARPAL…" *A tal proposito, si evidenzia che devono intendersi come aree sottoposte ad interferenza tutte quelle che saranno in qualche modo interessate dalle lavorazioni per piste, piazzali, cabine di consegna, cavidotti allargamenti stradali quali scavi, esboschi, calpestio, sottrazione di suolo, scotico vegetale, accumuli anche temporanei, di materiali naturali e non, riporti ecc.".*
Inoltre si evidenziano criticità come già rilevato quali:
"i) ***considerata la collocazione di confine o interna ad aree non idonee ad installazioni eoliche****, in aggiunta alla minaccia rappresentata dall'installazione di nuovi parchi eolici nei confronti di specie quali Circaetus gallicus, Pernis apivorus, e Caprimulgus europaeus, come riportato nella parte terza della Relazione Illustrativa dall'adottato "Piano di gestione integrato della Zona Speciale di Conservazione. IT1322304 Rocca dell'Adelasia e della Riserva Naturale Regionale dell'Adelasia", fornire una migliore valutazione degli impatti cumulativi con le altre installazioni, esistenti o in progetto, sul territorio.".*
"…parte degli interventi previsti dal progetto per la realizzazione del parco eolico in località Piandelmelo – Savona (SV), ***interessano aree ricadenti all'interno del perimetro della ZSC 'ROCCA DELL'ADELASIA': buona parte del tracciato del cavidotto attraversa l'area protetta e seppure gli aerogeneratori sembrino essere posizionati esternamente al perimetro dell'area stessa(ancorché sul limitare), le aree di cantiere e le piazzole relative alle torri interferiscono direttamente con essa****…".*

Osservazioni

4) Il gravoso impatto sulla avifauna migratoria:

La zona interessata dall'impianto si trova su una rotta principale di migrazione degli uccelli dell'Italia e su una delle rotte principali dell'Europa. Lungo questa rotta migratoria, i corsi d'acqua assieme alle aree di vegetazione nelle loro vicinanze hanno un'importanza particolare per il rifocillamento e il riposo degli uccelli migranti. Ogni loro disturbo importante può creare ripercussioni sull'insieme della migrazione e di riflesso su tutti i siti che si trovano sulla rotta.
È da considerare l'effetto cumulativo di tutti gli impianti già realizzati e previsti. Questi effetti possono essere un impedimento alle migrazioni e in generale un impedimento alla comunicazione tra i vari ecosistemi, in particolare tra i vari siti protetti della zona. La carta di tutti gli impianti nella zona suggerisce un importante impedimento alla rotta di migrazione.

Queste carenze e criticità verrebbero **in parte rilevate da Arpal** la quale rileva durante la fase preliminare che:
h) chiarire se l'attuale layout del parco abbia tenuto conto dell'indicazione contenuta nella relazione, che si riporta di seguito "prevedere il posizionamento ed il distanziamento tra le Torri in maniera da minimizzare l'occupazione dei versanti e garantire così maggior spazio per le dinamiche di innalzamento dei veleggiatori sulle zone di termica individuate" o se siano possibili soluzioni migliorative per diminuire eventuali interferenze dello stesso nei confronti della migrazione dei rapaci, con particolare riferimento a Pernis apivorus o di altre specie ornitiche con altre fenologie, come ad esempio il picchio nero Dryocopus martius. Si chiede quindi di specificare se il progetto abbia tenuto conto o meno di queste raccomandazioni ed in particolare se le torri siano state posizionate nei luoghi individuati come meno frequentati dall'avifauna tutta ed in particolare se scelti in base a criteri quali assenza di zone preferenziali di innalzamento, o di passaggio di migratori, o ancora con presenza di eventuali siti di nidificazione…".

Anche **la Regione Liguria** rileva criticità difficili da mitigare quali:

"

L'analisi degli impatti cumulati è ridotta alla sola verifica dell'indice di migrazione relativo ai parchi eolici posti in prossimità, entrambi di recente realizzazione e con pochi dati a disposizione. Si rende necessaria un'analisi di tutte le componenti: chirotteri, ornitofauna, teriofauna e tutte le altre specie e habitat oggetto di specifica tutela presenti all'interno della Zona Speciale di Conservazione "Rocca dell'Adelasia" nonché Riserva Naturale Regionale. Dovrà considerarsi il fattore di disturbo e del potenziale spostamento delle specie, temporaneo e definitivo, dalle aree individuate a progetto, quantificandone gli impatti. Dovranno essere in particolare analizzate le informazioni conoscitive, gli obiettivi e le azioni indicate dal Piano di Gestione Integrato della Riserva e della Z.S.C. di recente adozione, per valutarne la coerenza.

"

Nel caso in questione la Provincia di Savona anch'essa rileva effetti particolarmente negativi, quali:
Considerati i Siti Natura 2000 interessati dalla progettazione, le Z.S.C. IT1322304 "Rocca dell'Adelasia" e IT1322326 "Foresta di Cadibona", nonché l'interessamento della Riserva naturale regionale dell'Adelasia.
Considerato che la Provincia di Savona in qualità di Ente gestore dei 2 siti Natura 2000 e della Riserva ha provveduto all'Adozione dei Piani di Gestione delle rispettive aree, con provvedimenti di seguito riportati:
- Delibera del Consiglio Provinciale n. 37 del 28/09/2023. Adozione del Piano di Gestione integrato della Z.S.C. IT1322304 "Rocca dell'Adelasia" e della Riserva naturale regionale dell'Adelasia;
- Delibera del Consiglio Provinciale n. 39 del 28/09/2023. Adozione del Piano di Gestione della Z.S.C. IT1322326 "Foresta di Cadibona";
che nell'ambito dello Studio di incidenza sono stati analizzati i Piani di gestione sopra citati, si rilevano alcuni elementi di criticità, per i quali si chiedono chiarimenti al proponente, come di seguito illustrato.
*1- **interferenza rispetto** alla Z.S.C. Rocca dell'Adelasia e alla Riserva naturale regionale.*

Tutte le aree destinate alla realizzazione delle fondazioni degli aerogeneratori, che prevedono uno scavo di circa 18 x 18 m con profondità pari a circa 3 m e la realizzata una piazzola del tipo Standard (circa 4.000 mq), ricadono parzialmente entro i confini della Riserva naturale regionale, come anche analizzato nello Studio di incidenza, tale evidenza risulta non coerente rispetto alla localizzazione delle aree non idonee alla realizzazione di impianti eolici (DGR n. 966 del 5.9.02, DGR n.551 del 2008 e DCR n.3 del 3.2.2009).

***2 – interferenza rispetto** alle SPECIE TARGET DI CONSERVAZIONE definite nell'ambito del Piano di Gestione integrato dell'Adelasia (PDGI).*

Si richiama a quanto espresso nell'ambito del Piano di Gestione integrato della Riserva dell'Adelasia e della Z.S.C. Rocca dell'Adelasia con riferimento alle problematiche di conservazione delle specie target individuate nell'ambito dello stesso piano.

Si tratta nello specifico:

- di 4 specie ornitiche (biancone, falco pecchiaiolo, succiacapre e picchio nero) elencate nell'Allegato I della Direttiva Uccelli per le quali il Piano di Gestione integrato ha codificato la pressione esercitata dalla produzione di energia eolica di livello alto, nel caso del Biancone e medio per il succiacapre e il falco pecchiaiolo.

Nell'ambito del PDGI (QC Relazione illustrativa – parte prima) sono state evidenziate le aree di possibile sorvolo delle specie e quelle di distribuzione che ricalcano la localizzazione degli impianti a progetto (Figura 37 relativa a falco pecchiaiolo e Figura 39 relativa a biancone, Figura 41 relativa a picchio nero);

- del chirottero rinolofo maggiore elencato nell'Allegato II della Direttiva Habitat per cui il livello di pressione esercitata dalla produzione di energia eolica è stata giudicata alta.

Per la conservazione di queste specie il Piano di Gestione integrato afferma che e va totalmente scoraggiata qualsiasi iniziativa di nuove progettazioni di impianti eolici in un buffer di almeno 5 km dal perimetro dell'area oggetto del PDGI.

Con la finalità di esplicitare quanto sopra richiamato, si riportano le indicazioni dal Piano di gestione integrato (PDGI) (QI Relazione illustrativa – parte seconda), con richiesta di analizzare i contenuti specifici legati a tutte le specie target di conservazione ed integrare le analisi con gli approfondimenti pertinenti.

Biancone - Problematiche di conservazione

"Si hanno validi motivi di ritenere che le 7 pale eoliche (impianto da 5 "Cascinassa" e impianto da 2 "Surite del Cuculo") che saranno operative lungo il perimetro dell'Adelasia nei prossimi anni costituiranno un fattore negativo per questa specie. Infatti, il biancone, come si evince da un significativo studio svolto in Toscana (Sposimo et al., 2013), spicca come la specie nidificante più impattata in assoluto. Il rischio collisione per gli impianti eolici di confine non è facilmente quantificabile, ma non è trascurabile vista la vulnerabilità della specie a questa minaccia (Sposimo et al., 2013). Se anche gli individui territoriali evitassero l'area degli impianti eolici, sarebbero comunque impattati dalla perdita di spazio vitale, specialmente vista l'elevata ventosità dei siti di costruzione degli impianti, strategici quindi per la specie per i suoi spostamenti sul territorio e per le azioni di caccia, quando situati presso aree aperte o boschi radi. In quest'ottica si temono proprio i rischi più elevati di collisione, poiché le vastissime aree di recente apertura boschiva in favore dell'impianto eolico "Cascinassa" hanno creato aree appetibili per l'attività di caccia, pericolosamente vicine a numerosi rotori. Per la conservazione di questa e altre specie va totalmente scoraggiata qualsiasi iniziativa di nuove progettazioni di impianti eolici in un buffer di almeno 5 km dal perimetro dell'area oggetto del PDGI.

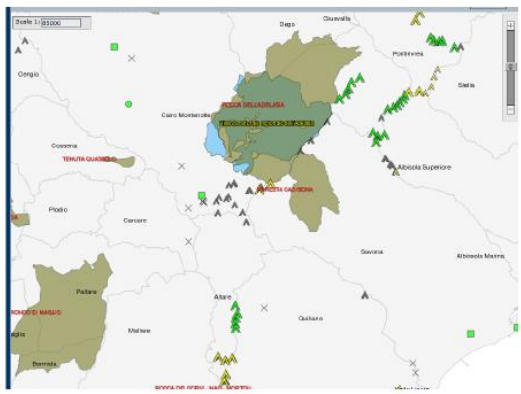
…

Va ricordato che per il biancone, essendo una specie caratterizzata da tasso riproduttivo assai contenuto, in virtù del fatto che non depone mai più di un solo uovo a stagione, potrebbe sul lungo periodo invertirsi il trend attualmente positivo".

Falco pecchiaiolo - Problematiche di conservazione

"Nel complesso dell'Adelasia il Falco pecchiaiolo ha una duplice valenza. Il territorio è infatti occupato da poche coppie nidificanti e stagionalmente, per due volte l'anno, attraversato da una frazione probabilmente molto marginale del contingente migratorio".
"i 7 rotori distribuiti sui 2 impianti adiacenti i confini della ZSC costituiscono una pressione per i soggetti locali e quelli in migrazione e potrebbe aumentare in futuro visto l'affermarsi di politiche energetiche che richiedono ampliamento del settore eolico.
...
*Per quanto concerne l'aspetto migratorio si evince dallo studio faunistico in relazione al progetto di impianto eolico di località Cascinassa che il falco pecchiaiolo sia stato l'unico rapace migratore osservato con una certa regolarità. La direttrice individuata dagli ornitologi che hanno operato soprattutto poco oltre il confine Est è orientata sull'asse NW-SE (**ben diversa dalle linee di transito del contingente maggiore che segue i rilievi a ridosso della linea costiera**) ed è parsa particolarmente incentrata sul territorio centrale dell'Adelasia. I falchi pecchiaioli conteggiati su area vasta nel mese di maggio 2014 sono stati 89, mentre tra settembre ed ottobre del medesimo anno il conteggio ammonta a 50 individui. Dei 139 sorvoli osservati dagli ornitologi di FERA S.r.l., 19 sono stati classificati a rischio in quanto effettuati nel raggio di azione delle future pale (oggi invece presenti). Attualmente, in Italia, la presenza di impianti eolici rappresenta il principale fattore di pressione per la specie".,,,",*

3) potenziale impatto cumulato.



L'immagine proposta, mette in evidenza l'elevata concentrazione di siti di installazione di impianti eolici esistenti (triangoli verdi e gialli) e in progetto (triangoli grigi) che insistono nell'area vasta di indagine.
Lo Studio di incidenza analizzato non approfondisce l'effetto cumulato di tali progettazioni, in essere e a progetto.
Il sito di progetto di Piandelmelo, insieme a quello proposto denominato "Piccapietre", in Comune di Cairo Montenotte, che prevede la realizzazione di 5 aerogeneratori, localizzato a SW, andrebbero a saturare le aree di crinale che da Albisola Superiore si snodano fino ad Altare, creando un effetto barriera al passaggio dei contingenti migratori e all'avifauna stanziale presente nell'area.
Si ritiene pertanto che tale aspetto debba essere debitamente approfondito..".

Pertanto a parere degli scriventi, tali criticità vengono condivise e considerate impatti negativi non mitigabili.

Vogliamo inoltre osservare che il sito proposto interessa una vasta area oggetto da decenni di attività venatoria al passo migratorio con presenza di vari appostamenti fissi di caccia, di cui alcuni in stato di abbandono in quanto non più utilizzati per l'entrata in vigore della 157/92 per mancanza delle distanze da strade e caseggiati.

Inoltre l'area denominata dal mondo venatorio "galera" era stata individuata come area di passaggio importante per l'avifauna dalla Provincia di Savona nei precedenti piani faunistici.

Rammentiamo che la ***Regione Liguria è interessata da notevoli e diffuse rotte migratorie e che la localizzazione degli impianti non deve avvenire lungo le traiettorie conosciute, e comunque deve essere posta particolare attenzione all'effetto cumulativo che si genera quando diversi aerogeneratori sono realizzati a breve distanza venendo a creare un effetto barriera.*** *(vedi quelli di naso di gatto, di stella, di cairo montenotte e poi di Monte baraccone)*

5) Osservazioni.

Si osserva che l'area rientra in un areale di rotta migratoria. La zona si trova all'interno **dell'Oasi di protezione del Cadibona** ricadenti nel valico montano del Colle di Cadibona. La linea migratoria indicata **come area non idonea** sul sito cartografico della Regione Liguria.
Presenza di tali rotte viene confermata nel vigente piano faunistico:
" ***indicazioni di vocazionalità faunistica: cinghiale, capriolo, uccelli migratori….l'area è posta a valle dell'omonimo valico e riveste un forte interesse conservativo per la tutela della rotta di migrazione segnalata dall'I.N.F.S***.".
"i valichi montani in armonia con le risultanze di detto studio, sono localizzati solo sullo spartiacque tirrenico- padano (art. 47 L.R. 29/1994).

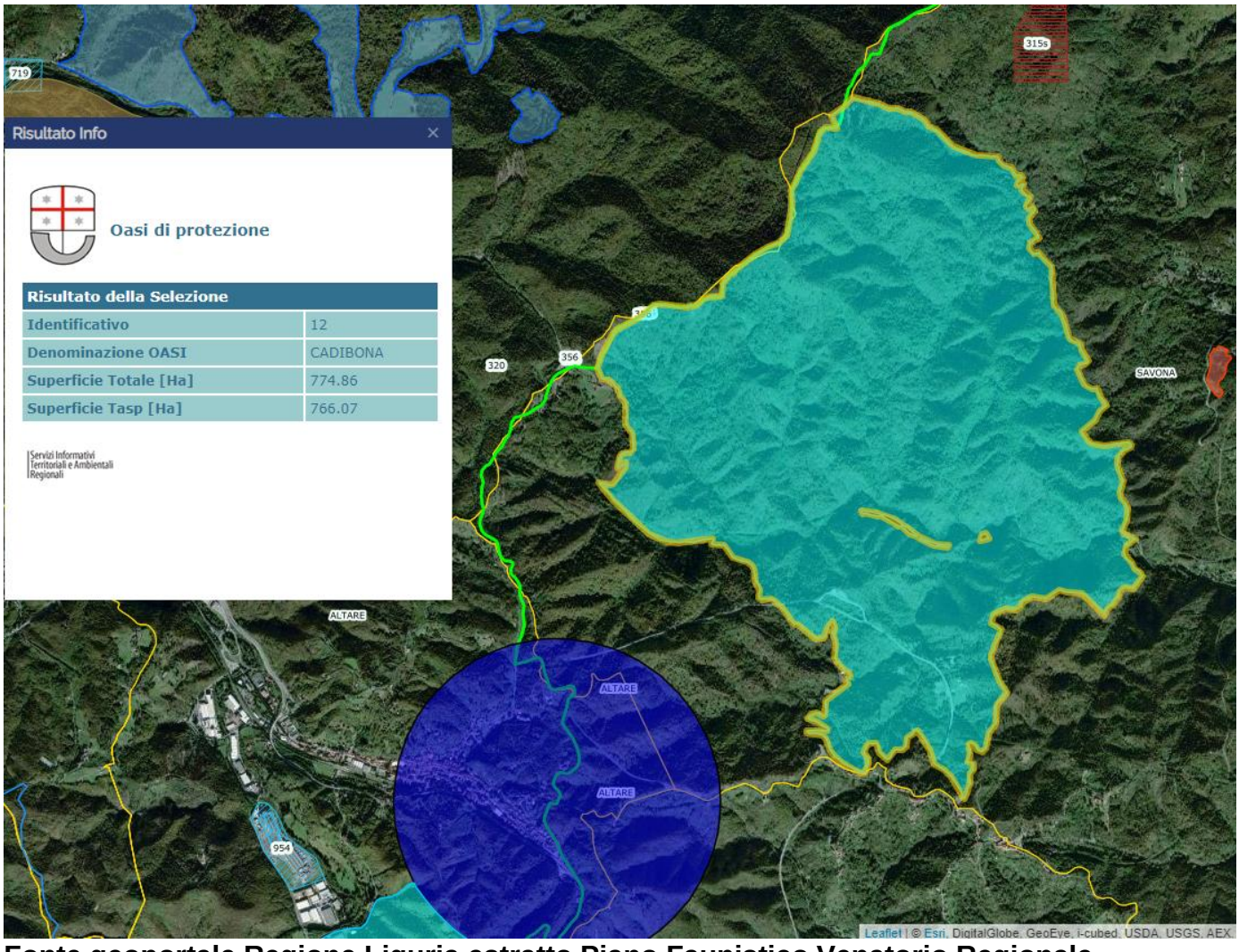
Valichi montani (articolo 47, comma 1 legge regionale 29/1994)
L'individuazione dei valichi montani, sottratti all'esercizio venatorio relativamente ai 1000 m circostanti, è strettamente connessa con le rotte migratorie dell'avifauna segnalate dall'I.N.F.S. (ora ISPRA) e più dettagliatamente delineate dalla Regione Liguria sulla base di uno studio ad hoc eseguito dall'allora Istituto di Zoologia dell'Università di Genova approvato dalla stessa con deliberazione n. 458 del 11 febbraio 1994.
I valichi montani in ambito provinciale sono:
−il Colle di Cadibona, sulla rotta migratoria Valli Bormida – Letimbro/Quiliano
Per quanto concerne il valico del Colle di Cadibona, il centro di tale area viene confermato in località Sella di Altare, punto convenzionalmente indicato come confine dei sistemi montuosi alpino e appenninico. Trattasi anche di uno dei punti a minor quota sulla lunga costiera di spartiacque tirrenico-padano relativamente alla zona del Colle di Cadibona che, quanto ai flussi di Uccelli migratori, può considerarsi "multifocale".

Oasi di Protezione. Piano Faunistico Venatorio regionale ligure.

Le oasi di protezione della fauna sono aree destinate al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna selvatica, non solo con l'imposizione del divieto di caccia, **ma anche attraverso la promozione di interventi indirizzati alla tutela ambientale, per favorire il mantenimento degli habitat delle specie obiettivo di tutela. Le oasi di protezione possono essere finalizzate alla protezione e all'incremento di alcune specie di particolare valore conservazionistico che si trovino in fase di regresso o che richiedano aree di "corridoio faunistico" per una loro espansione sul territorio regionale o per una gestione mirata. Particolare attenzione dovrebbe essere posta nella tutela degli habitat, mantenendo e**

potenziando quelle risorse necessarie per la conservazione e il potenziamento di tutta la componente faunistica e, soprattutto, di alcune specie protette.

Si osserva che la valutazione del degrado e perdita di habitat di interesse faunistico relativa alla fase di esercizio è sommaria e non tiene conto del fatto che il fattore da valutare è l'habitat "di specie" e quindi non può essere semplicisticamente messo in relazione solo con la presenza/assenza di ambienti naturali di pregio. La componente di habitat da valutare con attenzione è l'impatto sulla "nicchia ecologica", ovvero la componente specie-specifica determinata dal ruolo della specie nell'ecosistema. Questo implica, ad esempio, anche qualora il contesto territoriale offra livelli di naturalità medio-bassi (ovviamente non nel caso dell' habitat FAGGETA) che tali aree certamente ospitino le nicchie ecologiche di molte specie comuni ma anche di interesse conservazionistico (siti di riproduzione e/o ricovero, aree di alimentazione, aree di transito e di sosta per le migrazioni, etc.). Sono questi aspetti che vanno attentamente valutati attraverso rilievi specifici e che avrebbero richiesto maggiori approfondimenti.



Fonte geoportale Regione Liguria estratto Piano Faunistico Venatorio Regionale

Alla luce di quanto la zona rientra a pieno titolo nelle rotte migratorie e quindi in area non idonea ad ospitare impianti eolici.

Inoltre nel progetto sono carenti e/o privi di studi specifici le indagini sull'avifauna e chirotterofauna e comunque in parte contrastanti tra quanto rilevato e le conclusioni fornite.

Si rammenta che la proposta progettuale contrasta con la delibera di consiglio regionale n. 3 del 03/02/2009, dove recita : ***"…mappatura delle aree non idonee alla collocazione di impianti eolici di tipo industriale……La rotta migratoria, nonché i punti di passo rilevanti, sono intesi in termini di tutela come un corridoio di ampiezza da valutarsi caso per caso sulla base di dati disponibili ovvero allo scopo specificamente acquisiti..";***
Alla luce di quanto esposto, si può affermare che la realizzazione del parco eolico comporterebbe una incidenza negativa anche nelle aree limitrofe sensibili ed in particolare con le limitrofe aree protette facenti parte della Rete Natura 2000.

6) MAPPATURA DELLE AREE NON IDONEE ALLA COLLOCAZIONE DI IMPIANTI EOLICI DI TIPO INDUSTRIALE

La Regione provvede all'affinamento e all'aggiornamento della mappatura delle aree non idonee alla collocazione di impianti eolici di tipo industriale, di cui alla ex deliberazione della Giunta regionale 966/2002, per la quale sono state utilizzate tutte le informazioni disponibili relative a:

1. ***Esclusione delle zone importanti per l'avifauna dalla carta bionaturalistica 2007 (B28 avif. areale);***

2. ***Esclusione delle aree comprese nel sistema delle connessioni ecologiche della Rete Natura 2000 in presenza di specie potenzialmente sensibili all'installazione di impianti eolici;***

3. Verifica dell'accessibilità stradale dei crinali inclusi nei siti potenzialmente idonei alla realizzazione di impianti eolici (strade extraurbane secondarie, non classificate e tracciati di crinale);

La rotta migratoria, nonché i punti di passo rilevanti, sono intesi in termini di tutela come un corridoio di ampiezza da valutarsi caso per caso sulla base di dati disponibili ovvero allo scopo specificamente acquisiti. Ovviamente una distanza così ravvicinata con un impianto di tale dimensione rientra nella variabilità di ampiezza che tale corridoio migratorio ha per sua natura **(è opportuno prevedere al fine della protezione della rotta migratoria, una fascia di rispetto di ampiezza di ALMENO 2 km).**
A tal riguardo si osserva che tali criticità rientrano a pieno titolo nell'area interessata dal progetto.

ILLUSTRAZIONE CARTOGRAFICA RELATIVA ALL'AREA

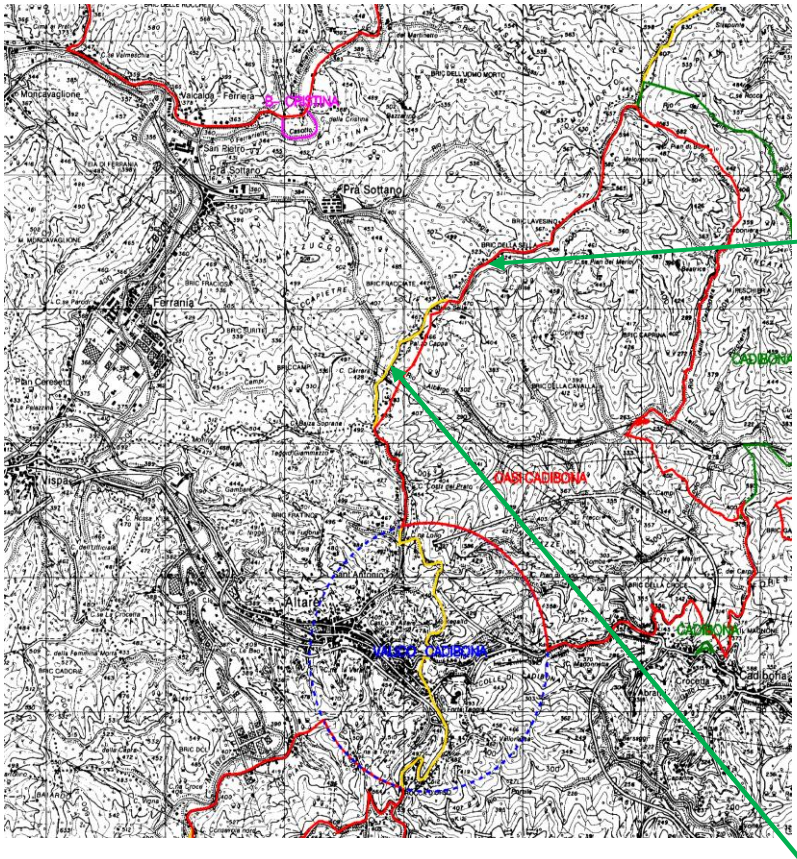
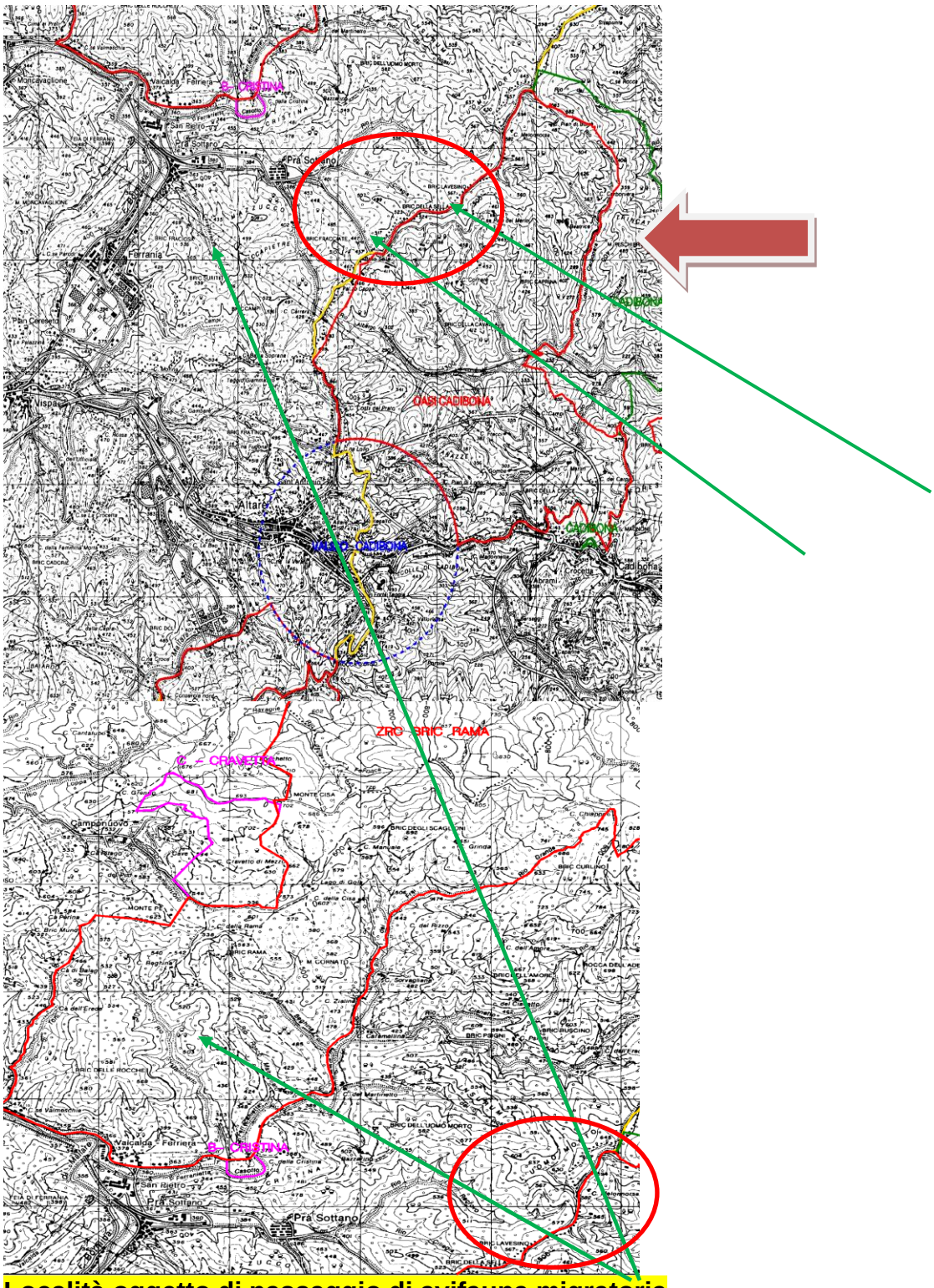
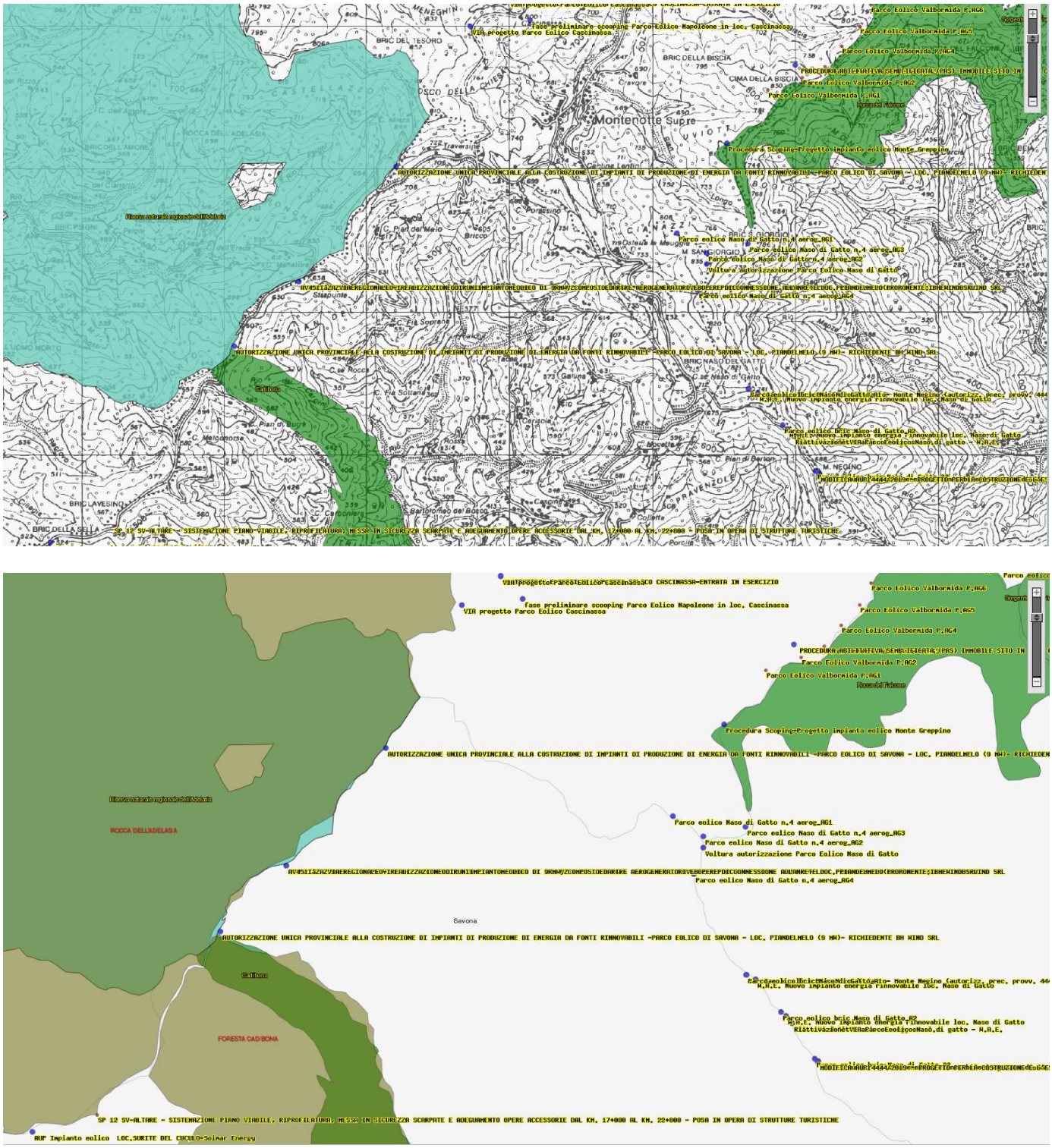


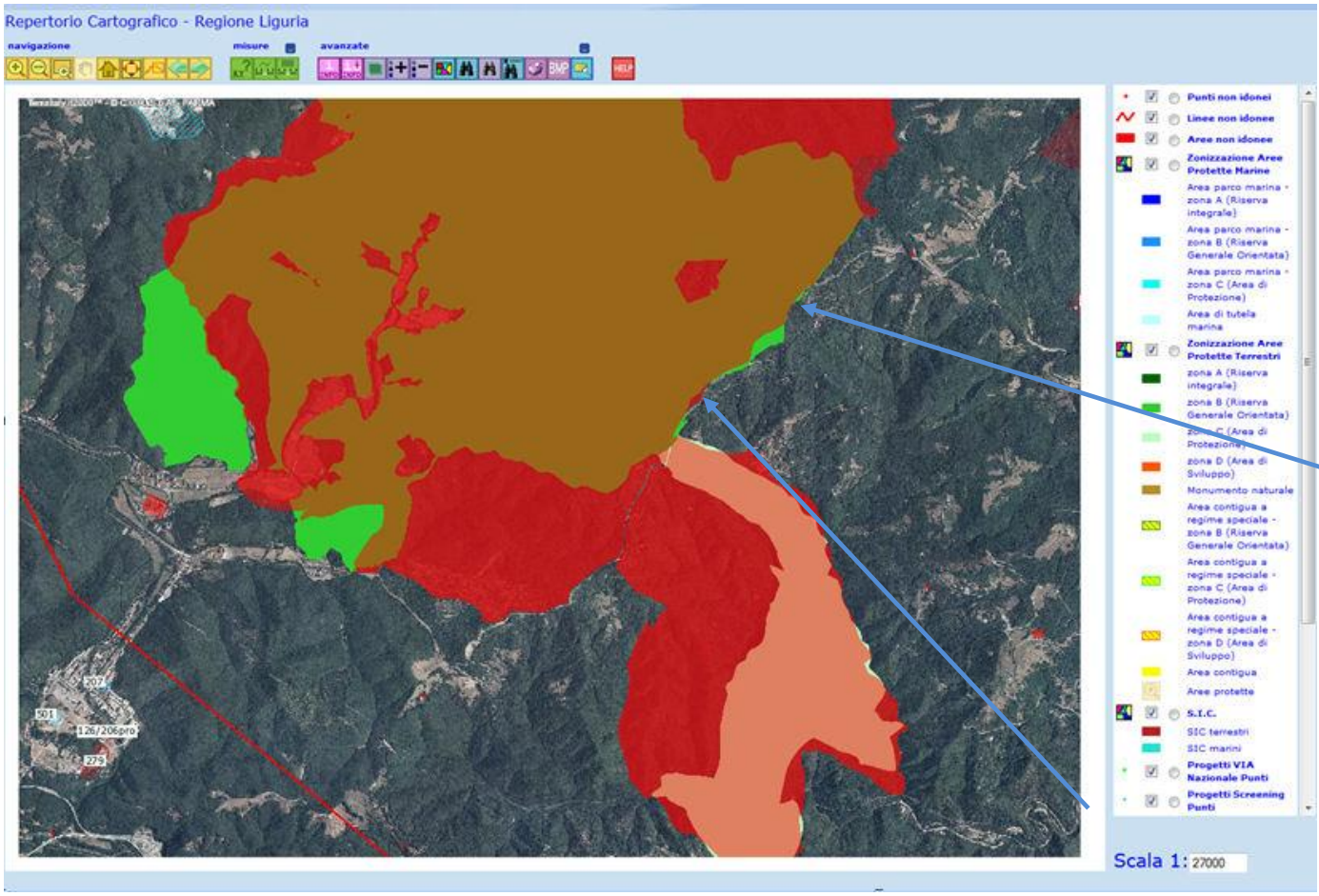
ILLUSTRAZIONE CARTOGRAFICA RELATIVA ALL'AREA DEL PROGETTO IN ITINERE



Località oggetto di passaggio di avifauna migratoria



Interferenza del proposto parco eolico con la Riserva Naturale dell'Adelasia e delle due Z.S.C. Fonte: Geoportale Provincia di Savona.



Fonte: http://www.cartografiarl.regione.liguria.it

Impatti con le aree non idonee e la Rete Natura 2000

Area progettuale per l'eolico proposta

Osservazioni

7) IMPATTI CON LA TUTELA DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE DELL'ADELASIA E DELLE RELATIVE MDC E LE NORME DEL PIANO DI GESTIONE

Piano di Gestione integrato della Z.S.C. IT1322304 "ROCCA DELL'ADELASIA" e della Riserva naturale regionale dell'Adelasia - Legge regionale 28 del 10 luglio 2009, art. 5. e legge regionale 65 del 28 Dicembre 2009, art. 4 - **Delibera del Consiglio Provinciale n. 37 del 28/09/2023**.

- Piano di Gestione della Z.S.C. IT1322326 "Foresta di Cadibona" - Legge regionale 28 del 10 luglio 2009, art. 5. - **Delibera del Consiglio Provinciale n. 38 del 28/09/2023**.

Premesso che

L'area di progetto interferisce con le ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC) DELLA REGIONE BIOGEOGRAFICA MEDITERRANEA MISURE DI CONSERVAZIONE approvate con DGR 4 luglio 2017 n. 537 (testo collazionato dagli Uffici regionali con le DGR 3 febbraio 2015 n. 73, 20 maggio 2016 n. 16)

A tal riguardo si osserva che

Articolo 1 (Divieti e obblighi)

Approvazione e/o realizzazione di interventi, progetti e piani. A) ***E' fatto divieto di approvazione, fatto salvo quanto previsto dall'art.5 commi 9 e 10 del D.P.R. n.357/97, o***

realizzazione di interventi, progetti e piani che comportino: • la trasformazione, la frammentazione, il peggioramento dello stato di conservazione degli habitat e delle specie prioritarie per le quali ciascun sito della Rete Natura 2000 è stato identificato • la distruzione o il degrado*, così come definito dalla "Guida all'interpretazione dell'Art.6 della Direttiva Habitat", degli habitat target per ciascun SIC, così come individuati nella D.G.R. 1687/09, per i quali risulti alta priorità di conservazione e ruolo del sito 4 e 3; • perturbazioni sullo stato di conservazione delle specie target per ciascun SIC, così come definito dalla "Guida all'interpretazione dell'art.6 della Direttiva Habitat", individuati nella D.G.R. 1687/09, per le quali risulti alta priorità di conservazione e ruolo del sito 1 e 2.*

4*. Regolamenti. Gli Enti gestori dei siti Natura 2000 nel pieno rispetto delle finalità di conservazione e miglioramento di habitat e specie dei Siti e ai sensi dell'articolo 11 comma 1 lettera d) l.r. 28/09, dovranno regolamentare entro 12 mesi dall'approvazione del presente documento, fino all'adozione dei piani di gestione ove necessari, e laddove non siano già in vigore apposite specifiche misure regolamentari, le attività di:*
5. ***Interventi ed attività non ammessi****.* ***Nei Siti Rete Natura 2000 di cui al comma 1, fermi restando quanto riportato all'art.12 D.P.R 357/97 non sono ammessi****:*
c) ***eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica****, così come disposto dall'art. 2, comma 4, lettera d) del D.M. 17/2007, quali stagni, maceri, pozze di abbeverata e abbeveratoi tradizionali in legno o pietra, fossi, muretti a secco, siepi, filari alberati, risorgive, fontanili,* ***piantate e boschetti, ambienti ecotonali;***

IT1322304 ROCCA DELL'ADELASIA MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE 1. Il piano di gestione previsto dalla Legge Regionale 65 del 28 dicembre 2009 "Istituzione della Riserva Naturale Regionale Adelasia nel comune di Cairo Montenotte" dovrà essere coerente con le seguenti misure di conservazione

2. Ai fini della tutela degli habitat e delle specie presenti nel sito IT1322304 "Rocca dell'Adelasia", valgono su tutto il territorio del sito le seguenti misure ***specifiche: DIVIETI:***
b. eradicazione di piante di alto fusto e delle ceppaie vive o morte nelle aree boscate, salvo che gli interventi di eradicazione di specie alloctone invasive e/o interventi finalizzati alla conservazione di habitat o habitat di specie sottoposti a valutazione di incidenza e/o interventi previsti per motivi fitosanitari e/o di pubblica utilità; c. trasformazione delle aree boscate e alterazione del sottobosco;

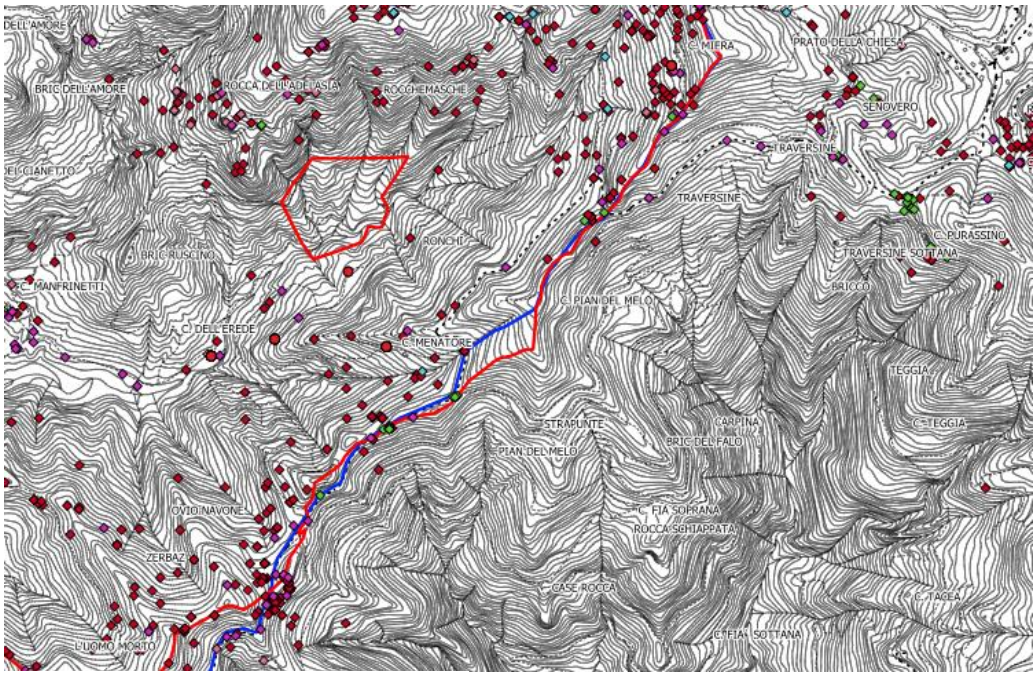
L'INTERVENTO INTERFERISCE CON il Piano di Gestione della Z.S.C. IT1322326 "Foresta di Cadibona" - Legge regionale 28 del 10 luglio 2009, art. 5. - **Delibera del Consiglio Provinciale n. 38 del 28/09/2023.**

Articolo 1
*Le disposizioni contenute nei successivi titoli, in coerenza con le Misure di Conservazione Regionali sono volte a garantire: a****) il mantenimento e il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e seminaturali, delle specie di fauna e flora selvatica di interesse comunitario e dell'integrità complessiva dei Siti della Rete Natura 2000 indicati nel presente articolo, quale elemento della Rete Ecologica Regionale****;*
b) ***la conservazione attiva dei paesaggi culturali locali prevalentemente a carattere silvo-pastorale, caratterizzati dalla presenza di un mosaico di aree naturali e seminaturali alternate a formazioni forestali e dalla permanenza di beni di valore storico testimoniale, in coerenza con i principi definiti dalla Convenzione Europea sul Paesaggio (Firenze 2000) e***

***dalla Strategia Nazionale della Biodiversità (2010)**; c) il mantenimento e lo sviluppo sostenibile delle attività economiche e sociali mediante le quali assicurare il presidio e la conservazione degli habitat naturali e dei paesaggi culturali locali.*

Articolo 4 divieti generali:
4.1. In tutto l'area protetta sono attuati i divieti elencati dall'art. 21 della 157/1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed i divieti definiti dall'art. 42 della l.r. 12/1995 (Riordino delle aree protette) di seguito elencati ed integrati.

raccolta e danneggiamento delle specie floristiche; sono fatte salve operazioni normalmente connesse con le attività agro-silvo-pastorali, le azioni svolte dall'Ente area protetta o da terzi da esso autorizzati a fini di ricerca scientifica, di monitoraggio, di tutela della biodiversità, le attività svolte all'interno di un contesto domestico;
***realizzazione di impianti di produzione di energia nelle zone A del area protetta. Nelle altre zone è consentita la realizzazione di impianti da energie rinnovabili, ad esclusione di quella eolica**, entro i limiti dell'autoproduzione definita all'art. 2 comma 2 del D.Lgs 79/1999, e comunque esclusi dalla AUA. Si richiamano gli obiettivi e le disposizioni generali dell'art. 16 e, in particolare, le deroghe previste dagli art. 16.1.3 e 16.1.5 delle Misure regolamentari per quanto riguarda le derivazioni ad uso idroelettrico e gli impianti a biomasse*



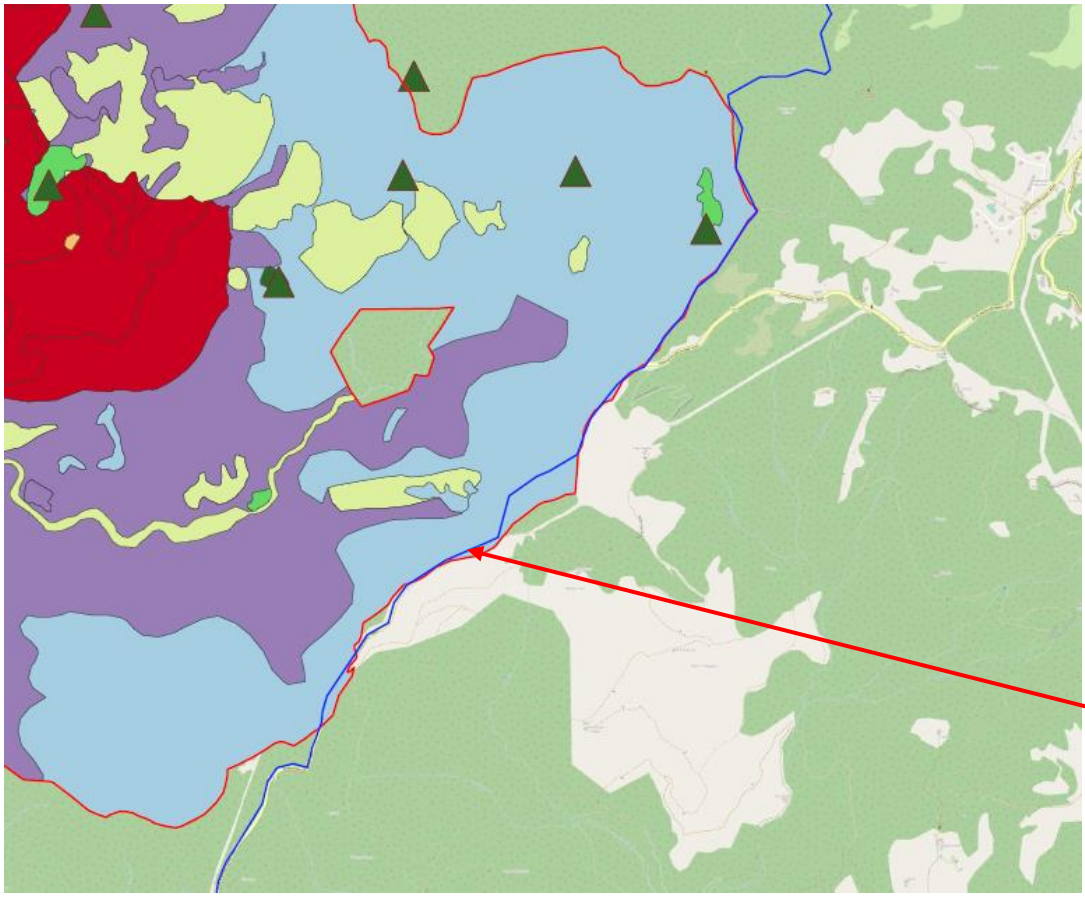
ZSC "Rocca dell'Adelasia" (IT1322304)
Riserva Naturale Regionale dell'adelasia
Rilievi floristici

Rilievi faunistici

- Anfibi
- Insetti
- Mammiferi
- Pesci
- Rettili
- Uccelli

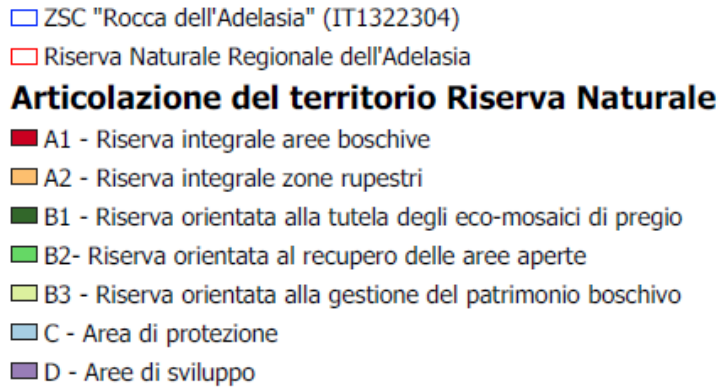
Estratto dal Piano di gestione integrato della Riserva Naturale dell'Adelasia

Tavola 3. Rilievi faunistici



Estratto dal Piano di gestione integrato della Riserva Naturale dell'Adelasia

Tavola 5. Articolazione riserva



13. Zona C - AREA DI PROTEZIONE

13.1. Le Zone C - Aree di protezione sono individuate tra quelle che attualmente sono interessate da attività selvicolturali che ne improntano e ne condizionano gli assetti naturalistici e paesaggistici. **Si riferiscono ad ambiti caratterizzati dalla presenza di valori naturalistici ed ambientali inscindibilmente connessi alle forme colturali e alle produzioni forestali passate ed attuali. Si tratta in prevalenza di faggete oligotrofiche (habitat 9110).**

13.3. Nelle zone C sono consentiti:
✓gli interventi ordinariamente consentiti nelle zone A e B;
✓gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e di risanamento conservativo del patrimonio edilizio esistente, tutelando le peculiarità paesaggistiche anche in relazione agli studi e ai disciplinari di recupero del patrimonio rurale promossi o riconosciuti dall'Ente Area protetta;
✓le pratiche agrarie di tipo tradizionale, ivi compreso il recupero dei terreni incolti o invasi dalla vegetazione forestale, nei limiti del Titolo IV delle Misure regolamentari gestionali
✓la realizzazione di modesti interventi infrastrutturali quali: canalizzazioni per smaltimento reflui, allacciamenti ad acquedotti pubblici, linee telefoniche ed elettriche interrate a servizio delle attività ammesse dalle presenti norme, adeguamenti tecnologici di impianti ed infrastrutture esistenti, accessi carrai esclusivamente a fondo naturale, per una lunghezza massima di 50 metri lineari purché siano privilegiate le soluzioni tecniche di minor impatto.
✓la realizzazione, ai soli fini dell'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali, di manufatti per il ricovero degli animali e delle attrezzature agricole interrati per 3 lati, nel profilo originale del terreno, con i caratteri tipologici e i materiali tradizionali dei luoghi, come specificato negli strumenti urbanistici locali ovvero, laddove non previsti da tali strumenti, nei limiti dei 120 m3, da intendersi una tantum per fabbricato di cui costituiscono pertinenza.

29. Energie rinnovabili
29.1. Impianti
29.1.1. L'Ente Gestore persegue l'obiettivo di assicurare una efficace tutela dei valori paesaggistici e naturalistici del territorio agevolando la corretta installazione delle tipologie di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabili, compatibili con la natura dei luoghi.
29.1.2. ***In tutto il Territorio protetto è in particolare ammessa unicamente la realizzazione di piccoli impianti funzionali alla produzione di energia solare e da biomasse, a servizio di edifici e a supporto di attività produttive tradizionali, posti in prossimità dell'utenza, nei limiti dell'autoproduzione come definita all'art.2, comma 2 del D.Lgs. n. 79/1999 ed in ogni caso esclusi dalla autorizzazione unica ambientale****, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali in materia con particolare riferimento alle linee guida dettate dal DM 10.9.2010 e dalla D.G.R 21.9.2012 n. 1122 nonché agli obiettivi stabiliti nel Piano energetico ambientale regionale PEARL.*

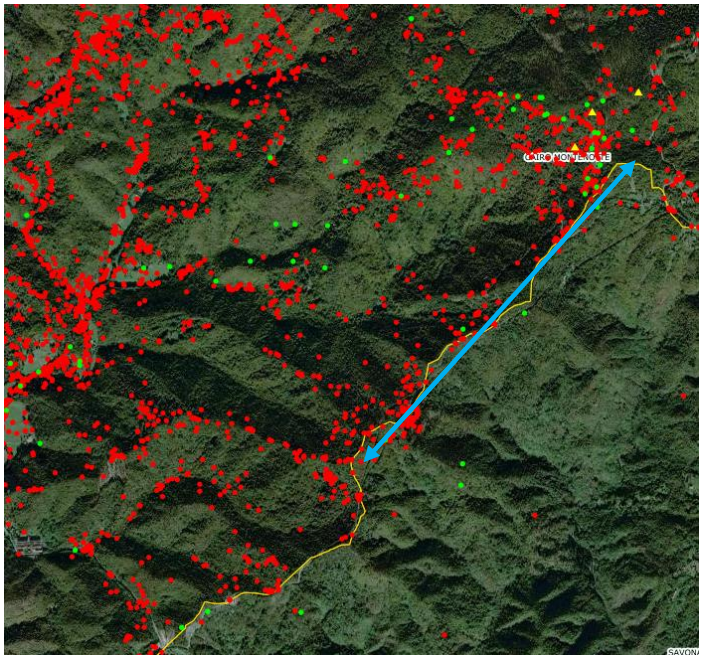
Osservazioni
Pertanto non è consentita la realizzazione di impianti industriali eolici .

Osservazioni
8) Il gravoso impatto sull'assetto vegetazionale

La regione esprime perplessità riguardo il parere di competenza da cui si rileva:

p) le specie vegetali di interesse conservazionistico rilevate vengono definite "considerabili comuni o molto comuni a livello regionale, e pertanto le popolazioni presenti nel sito non giocano un ruolo significativo per la conservazione delle specie a livello regionale o nazionale". Si richiede di chiarire il loro status a livello locale ovvero riferito alle ZSC di interesse ai fini della Valutazione di Incidenza;
q) fornire una mappa di dettaglio contenente la localizzazione delle specie di interesse conservazionistico fin qui rilevate;

……dalla lettura della relazione, i rilievi di habitat e vegetazione pare siano riferiti alla singola data del 23/08/2023 riportata sulle schede di rilievo. Si ritiene che una singola data di rilievo su tre singoli punti di saggio non possa fornire una rappresentazione precisa delle specie presenti sulle aree interessate dai lavori, ai fini dell'individuazione di possibili mitigazioni. Si rileva quindi la necessità di effettuare un monitoraggio ad hoc, in idonea stagione, le cui modalità consentano di caratterizzare al meglio la presenza di specie vegetali tutelate presso tutte le aree che verranno interessate dalle lavorazioni e pervenire, se necessario, all'adozione di opportune mitigazioni;
s) fornire il tracciato record nel formato standard richiesto per l'inserimento dei sati all'interno dell'Osservatorio della Biodiversità Ligure – Li.Bi.Oss. riferito a specie ed habitat, che viene indicato come allegato ma non risulta presente nella documentazione disponibile;….



Fonte geoportale regionale Osservatorio della Biodiversità Ligure – Li.Bi.Oss

Notevole interferenza del proposto parco con gli elementi protetti della rete Natura 2000

La cartina rappresenta le numerose specie animali e vegetali interessate direttamente o indirettamente dalla realizzazione dell'impianto eolico e quindi il diretto impatto con esse. Tali criticità non mitigabili vengono indicate anche nel parere reso dalla Provincia di Savona

Osservazioni. CARENZE NEGLI STUDI SULLA VEGETAZIONE PRESENTE.

La documentazione progettuale riferita alla pratica in oggetto presenta lacune di informazione che, allo stato attuale, non consentono di escludere effetti diretti o indiretti significativi del progetto sulla biodiversità.
Difatti si rileva che come si può leggere nelle relazioni a tema sono presenti specie vegetali oggetto di tutela ai sensi della L.R. 09/1984 quali **Pungitopo** (**Ruscus aculeatus), esemplari di Agrifoglio (Ilex aquifolium) .**
Inoltre non vengono riportati nello studio altri sopraluoghi che devono essere svolti obbligatoriamente al fine di verificare durante le varie fasi dell'anno, la presenza di altre specie floristiche oggetto di tutela.

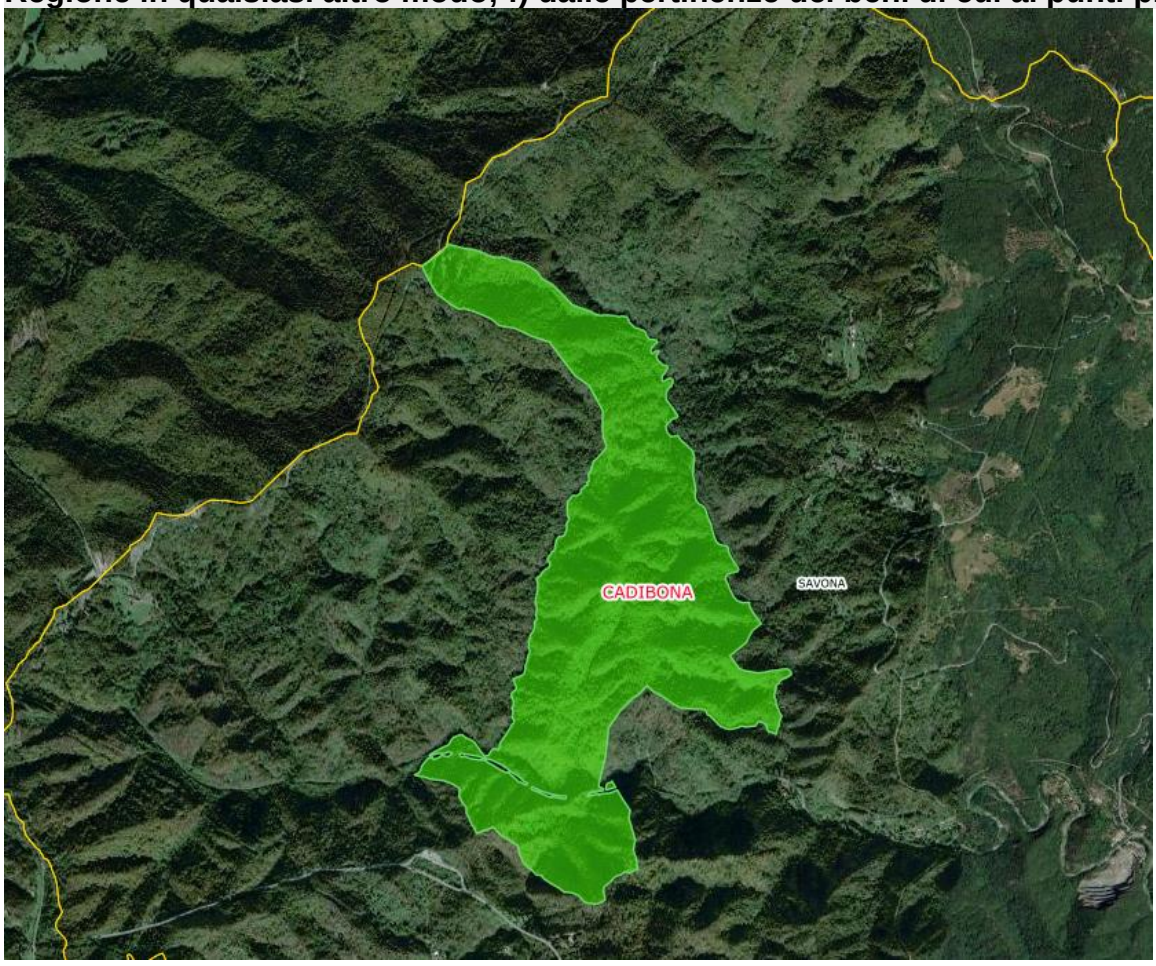
INTERFERENZA CON LA FORESTA DEMANIALE REGIONALE DEL CADIBONA

9) Osservazioni.

Foreste del patrimonio regionale

Risultato della Selezione	
Identificativo	5
Denominazione	CADIBONA
Ente Gestore	ATI Cadibona - BIO & COM
Contatto Ente Gestore	martinelli.gianba@gmail.com
Superficie [ha]	223.31
Superficie del territorio agro-silvo-pastorale [ha]	223.31

Le foreste del patrimonio regionale fanno parte del "Patrimonio forestale regionale" che è costituito: a) dai beni già facenti parte del demanio forestale dello Stato, trasferito alla Regione in virtù dell'articolo 11, comma 5, della legge 16 maggio 1970 n. 281 e dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616; b) dai vivai forestali regionali; c) dai terreni montani che la Regione acquisisce ai sensi dell' articolo 9 della legge 3 dicembre 1971 n. 1102; d) da tutti gli altri terreni che la Regione acquisisce direttamente per la formazione di boschi, pascoli, vivai, parchi e riserve naturali; e) da tutti i terreni suscettibili di coltura silvana o pastorale che pervengono in proprietà della Regione in qualsiasi altro modo; f) dalle pertinenze dei beni di cui ai punti precedenti.



https://srvcarto.regione.liguria.it/geoviewer2/pages/apps/geoportale/index.html

Osservazioni

10)Impatti sulle componenti naturalistiche e sulle peculiarità elettive dell'area.

Nella relazione di incidenza si legge:

Premessa.

L'AGGIORNAMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE LIGURE – PEARL – PER L'ENERGIA EOLICA approvato con D.C.R. n. 3 del 03/02/2009, dove si legge:

La Regione provvede all'affinamento e all'aggiornamento della mappatura delle aree non idonee alla collocazione di impianti eolici di tipo industriale, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 966/2002, per la quale sono state utilizzate tutte le informazioni disponibili relative a:

- ***emergenze paesistiche, architettoniche e storiche, ed aree di particolare tutela ai fini paesistici, nonché emergenze puntuali ed areali;***
- ***aree di presenza di avifauna e chirotterofauna tutelata a livello europeo**, nazionale e regionale, **con riferimento a aree parco, SIC, ZPS, rotte migratorie riconosciute e connessioni ecologiche della Rete Natura 2000, funzionali alla conservazione diretta e/o indiretta (tramite la tutela dell'habitat) delle stesse specie.***

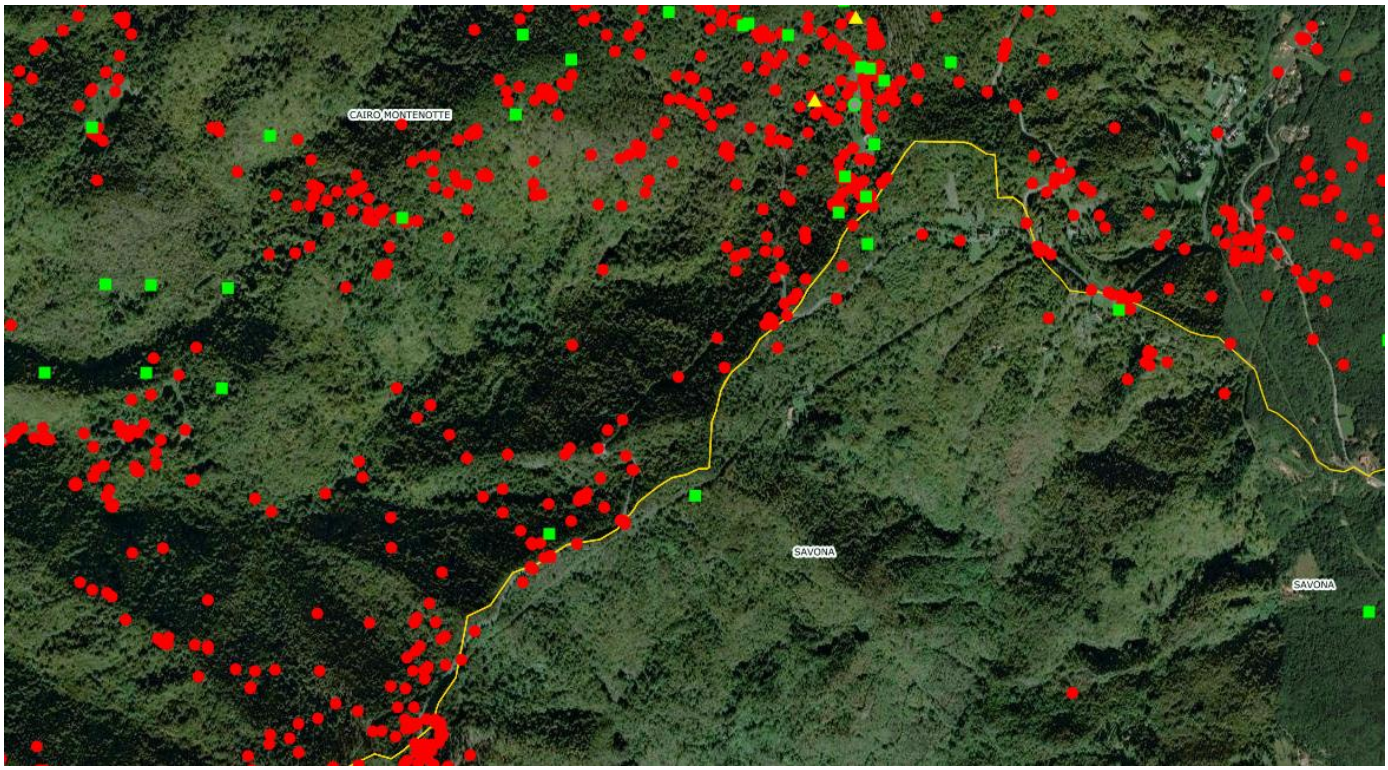
La rotta migratoria, nonché i punti di passo rilevanti, sono intesi in termini di tutela come un corridoio di ampiezza da valutarsi caso per caso sulla base di dati disponibili ovvero allo scopo specificamente acquisiti.

*Essendo la cartografia delle aree non idonee alla collocazione di impianti eolici è uno strumento dinamico, **aggiornabile mediante acquisizione dei dati di osservazione convalidati dall'Osservatorio regionale della biodiversità**, nonché degli esiti dei monitoraggi di avifauna e chirotterofauna a vario scopo realizzati. Tale cartografia è messa a disposizione via web e formalmente aggiornata sulla base delle informazioni acquisite.*

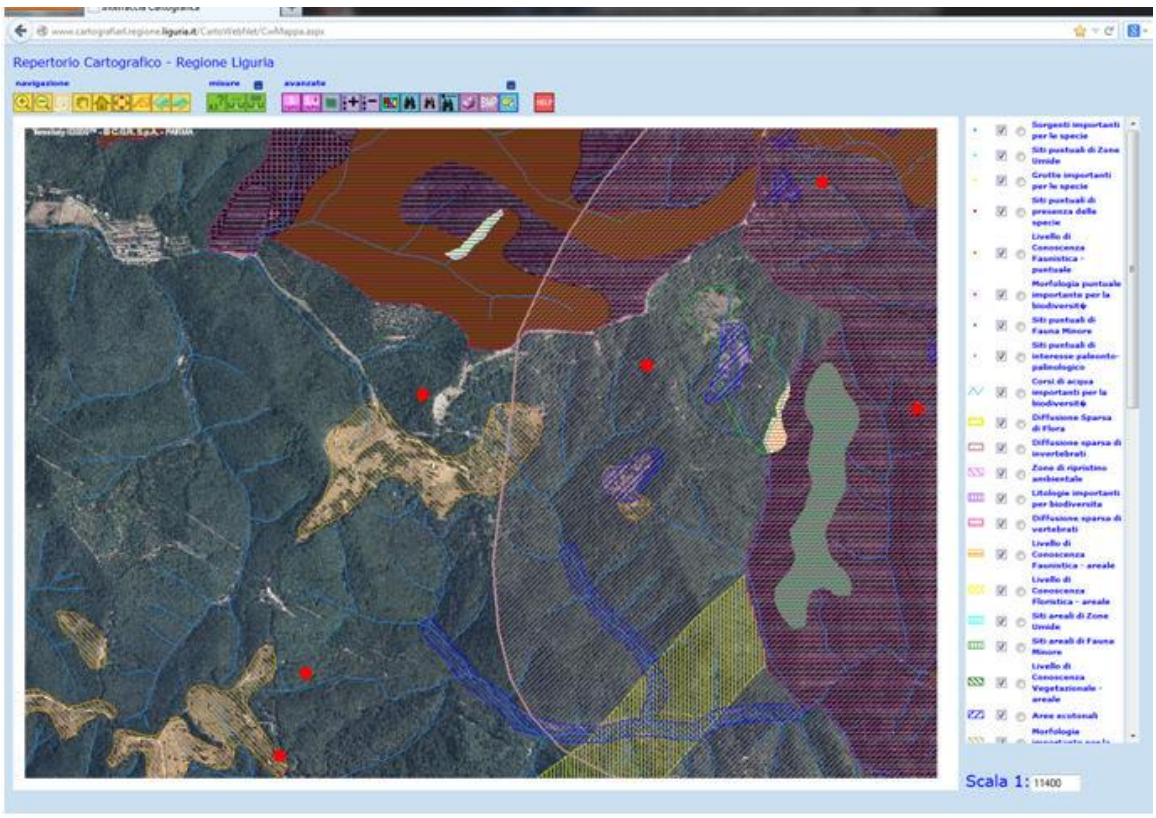
La Regione individua nell'ulteriore elemento dell'intervisibilità degli impianti, da valutarsi caso per caso in termini di intrusione visiva ed impatto cumulativo, un criterio di buona progettazione e selezione dei siti:

stabilire che la progettazione e gestione di una fattoria eolica deve essere unitaria, ottimale rispetto al sito ed alle potenzialità di allaccio alla rete di distribuzione, non modulabile per ampliamenti successivi, allo scopo di minimizzare gli impatti in fase di cantiere e garantire l'omogeneità morfologica a fini paesistici e l'efficacia sia manutentiva che gestionale;

Inoltre l'impianto proposto si trova lungo un corridoio dove sono presenti alcuni punti di aree non idonee, come indicato dal sito web :www.cartografiarl.regione.liguria.it, dove si evidenzia la presenza di **numerosi elementi individuati nella Rete Ecologica Regionale,** approvata con **Deliberazione della Giunta Regionale.**



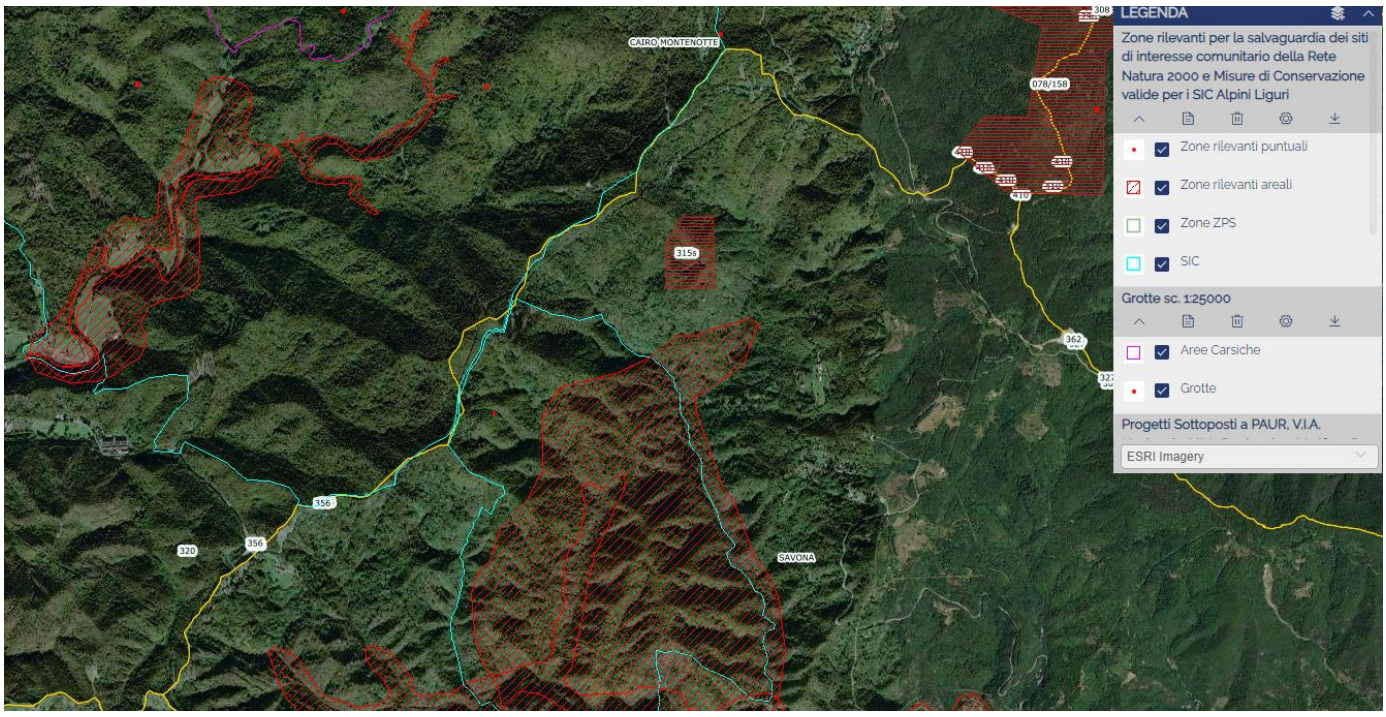
Estratto dal geoportale regionale. La rilevate presenza di specie interessate direttamente o indirettamente dall'impianto eolico e relative infrastrutture.



Rete ecologica regionale
Fonte: [www.cartografiarl.regione.liguria.it,](http://www.cartografiarl.regione.liguria.it)



Interferenza dei parchi eolici esistenti e/o proposti con la rete ecologica regionale (Riserva naturale Adelasia, ZSC, Aree protette provinciali).



Fonte Geoportale Regione Liguria

Le zone rilevanti per la salvaguardia delle Z.S.C. sono approvate con DGR 1687/2009 e le misure di conservazione con DGR 2040/2009. I rilievi sul campo sono stati effettuati dall'Osservatorio Regionale della Biodiversità in collaborazione con il DIPTERIS - Università di Genova.

Zone rilevanti areali

Risultato della Selezione	
Identificativo	81
Codice Stazione Provvisorio	3
Descrizione	Zone boschive ed aree ecotonali
Sito Natura 2000	IT1322326

L'area interessata è relativamente poco disturbata e con elevata copertura boschiva, presenta habitat di interesse comunitario, endemiti e specie protette, rare o di interesse biogeografico.
Nel progetto non ne viene tenuto conto.

Osservazioni

11) Interferenza non mitigabile con la Riserva naturale regionale dell'Adelasia, istituita con la Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 65 " Istituzione della riserva naturale regionale "Adelasia" nel comune di Cairo Montenotte ed altre disposizioni in materia di aree naturali protette", che tra le proprie finalità istitutive (art.2), prevede:

- *conservare e valorizzare il patrimonio naturale costituito, in particolare, dalle risorse forestali, dalle risorse idriche, dalle formazioni geologiche, dagli habitat, dalle specie vegetali ed animali rare, endemiche, vulnerabili e dalle relative connessioni con la rete ecologica regionale, in adempimento degli impegni assunti a livello comunitario, così come previsto dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 , relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979 , concernente la conservazione degli uccelli selvatici*;
- *conservare e valorizzare il paesaggio agrario presente nella riserva, quale ecosistema complesso nato dalla equilibrata integrazione fra le risorse degli ambienti naturali ed il loro uso tradizionale da parte della comunità locale.*

SISTEMA PROVINCIALE DELLE AREE DI INTERESSE NATURALISTICO AMBIENTALE
cod. provinciale Denominazione **17-LE-Ca CADIBONA, dove nella relativa scheda istitutiva si legge:**
PRINCIPALI SPECIE DI FAUNA
UCCELLI
Migratori Martin pescatore, Merlo acquatico, Ballerina bianca, Ballerina gialla, Falco pecchiaiolo, Gruccione, Cuculo
Stanziali Cutrettola, Lucherino, Picchio, P. muratore, Cincia, Allocco, Ghiandaia
Nidificanti Poiana, Gheppio, Sparviere, Pettirosso, Merlo
Svernanti Erithacus rubecula, Fringilla coelebs, Prunella modularis, Troglodytes troglodytes
RETTILI Coluber viridiflavus, Elaphe longissima, Coronella austriaca, Coronella girondica, Malpolon monspessulanum (Z), Anguis fragilis, Chalcides chalcides (Z), Lacerta viridis, Podarcis muralis
ANFIBI Bufo bufo, Hyla meridionalis, Rana dalmatica, Salamandra salamandra, Triturus alpestris
ALTRI PREGI NATURALISTICI
Notevole copertura forestale, anche con esemplari di notevoli dimensioni.
Nidificazione di avifauna tipica.

Popolazione numerosa e vitale di capriolo.

PRINCIPALI ELEMENTI DI CRITICITA'

Area poco disturbata, ma vicina a contesti antropizzati, con strutture industriali e discarica di rifiuti urbani.

Rischio di alterazione del regime idrico dei rii.

CARATTERIZZAZIONE NATURALISTICA

Dir. 92/43/CEE (interesse prioritario: T)

_ Habitat di interesse comunitario (All. I)

Cod.T 6210 Terreni erbosi seminaturali su substrato calcareo (Festuco Brometalia) (con siti importanti

per orchidee)

Cod. 9260 Castagneti

Cod. 9110 Faggete (Luzulo-fagetum)

Cod.T 91E0 Foreste alluvionali residue di Alnion glutinoso-incanae

Cod. 4030 Lande secche (tutti i sottotipi)

Cod. 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine

Cod. 6431 Bordure erbacee alte di corsi d'acqua

SPECIE CARATTERIZZANTI

_ Specie animali di interesse comunitario (All. II Dir. 92/43)

Lucanus cervus

Cerambyx cerdo

_ Specie avifauna prioritarie (All. I Dir. 79/409/CEE, SPEC–Species of European Conservation Concern, Red List nazionale)

Cinclus cinclus, Picus viridis (St)

Lanius collurio (N)

Asio otus, Scolopax rusticola (Sv)

(.): N = nidificante, St = stanziale, Sv = svernante, Tr = di transito

***Specie flora protetta - L.R. 9/84** (.) (.)*

Ruscus aculeatus P

Orchis maculata P

(.): T = protezione totale, P = protezione parziale

***Specie fauna minore protetta - L.R.4/92** (T: specie particolarmente protette)*

Coluber viridiflavus Salamandra salamandra

Elaphe longissima Triturus alpestris

Coronella austriaca Bufo bufo

Coronella girondica Hyla meridionalis

Malpolon monspessulanus (T) Rana dalmatina

Anguis fragilis

Chalcides chalcides

Lacerta viridis

Podarcis muralis

Principali misure di conservazione da adottare

Gestione forestale ecosostenibile degli habitat, anche in funzione del miglioramento della qualità faunistica.

Conservazione di esemplari arborei vetusti per la presenza di cavità sfruttate da Vertebrati e da Insetti.

Mantenimento del reticolo idrico superficiale.

Indicazioni per le misure di conservazione

Diversificazione strutturale del bosco.

Incremento delle fasce ecotonali.

Alla luce di quanto si rilevano significativi **Impatti sulle componenti naturalistiche e sulle peculiarità elettive dell'area.**

Osservazioni 12). Le presenti osservazioni inoltre prendono in considerazioni quanto rilevato dal procedimento di VAS del PEARL approvato con delibera di giunta regionale n. 732 del 29/05/2015, inerente l'energia eolica, anche dal punto di vista strategico e di sviluppo come fonti rinnovabili:

Infatti come si legge nel parere motivato n. 47 del 29/04/2015: ***Anche il MATTM nel proprio contributo evidenzia la necessità di chiarire quali sono stati i criteri di scelta che hanno portato a privilegiare tipologie energetiche più impattanti di altre, e di specificare le modalità con cui saranno superate le interferenze negative dichiarate con la pianificazione interessata (eolico e biomassa) e con cui si terrà conto dei potenziali impatti negativi previsti, per indirizzare le scelte relative alle tipologie di impianto e alla loro localizzazione sul territorio (in particolare per l'eolico).***

Le cartografie di scala idonea dovranno consentire la sovrapposizione con quelle disponibili sul sito www.liguriavincoli.it relative alle aree tutelate ai sensi degli art.li 136 e 142 del Codice, ai manufatti di interesse culturale *e ai Siti UNESCO. Ciò al fine di avere un confronto con le aree ritenute produttive in termini di sfruttamento energetico, con i siti già sfruttati,* ***e con le aree allo stato considerate inidonee ed oggetto dell'implementazione richiesta****.*

- *Un percorso che potrebbe soddisfare le esigenze dei vari soggetti competenti potrebbe essere così sintetizzato:*

- ***integrare da subito all'interno della Carta delle aree non idonee per l'eolico i livelli di sensibilità/vincolo che Direzione regionale e Soprintendenza individuano nel proprio contributo;***

- ***indicare all'interno del Piano la costituzione di un tavolo di lavoro (con soggetti, tempi e scadenze) volto a sviluppare ulteriormente il confronto su tale carta per quanto concerne gli aspetti paesaggistici, naturalistici, geomorfologici;***

- ***Nel Rapporto ambientale non appaiono adeguatamente descritti e valutati gli elementi specifici relativi al patrimonio culturale ligure, quali in particolare le aree di rilevanza paesaggistica; le aree sottoposte a dichiarazioni di notevole interesse pubblico che insistono sul territorio regionale; le aree sottoposte a tutela ex lege ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs n. 42/2004, e s.m.i.; i siti UNESCO; i centri storici; le aree archeologiche; i beni culturali diffusi sul territorio, le zone umide; il tratto dell'Alta Via Ligure e i sistema dei Forti liguri.***

Si richiama in merito quanto previsto dalle Linee guida nazionali emanate con DM del 10 settembre 2010 dal Ministero dell'Ambiente ed il Ministero per i Beni e le Attività Culturali per la definizione dei siti inidonei per la collocazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ed in particolare i contenuti del paragrafo 17, *che indica la necessità di un'istruttoria condotta sulla base di precisi criteri descritti dall'allegato n.3 delle linee guida stesse, tra cui rilevano in particolare (punto f) per l'individuazione delle aree particolarmente sensibili e vulnerabili sia la presenza di siti inseriti nella lista del patrimonio Unesco, sia la presenza di siti tutelati ai sensi della parte II e III del citato D.Lgs n. 42/2004 s.m.i..*

La tessitura minuta delle tracce storico- paesaggistiche del territorio ligure e le aree di eccellenza per i valori paesaggistici e identitari da esse espressi costituiscono dunque elementi e aspetti che non paiono considerati nella formulazione del Piano *e nel peso da assegnare alle diverse fonti energetiche da utilizzare per raggiungere gli obiettivi prefissati, anche in relazione agli obiettivi del precedente PEARL non ancora conseguiti.*

Inoltre si ribadisce l'inadeguatezza della carta dei siti inidonei per la realizzazione di impianti eolici.

- ***Il MATTM sottolinea l'elevata criticità del tema, e l'opportunità di evitare la collocazione di impianti in corrispondenza di valichi*** *e di aree con notevoli estensioni di pareti rocciose affioranti, in quanto "attraenti" per avifauna e chirottero fauna. Sviluppa alcune considerazioni puntuali su ipotesi di mitigazione, e mette in evidenza come l'impatto sinergico non vada considerato solo nei confronti degli impianti eolici onshore e offshore* ***ma anche della presenza di altre infrastrutture con effetti potenziali avversi sulle popolazioni di specie protette e sugli habitat****.*

Nel dettaglio le tecnologie ritenute potenzialmente più impattanti sono l'eolico, l'idroelettrico e lo sfruttamento delle biomasse legnose. L'analisi condotta ha portato ad individuare anche i Siti della Rete Natura 2000 che, in funzione degli habitat caratterizzanti, risultano o meno sensibili all'eventuale installazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile sulla base delle tre tecnologie individuate.

- ***Poiché la Regione Liguria è interessata da notevoli e diffuse rotte migratorie la localizzazione degli impianti non deve avvenire lungo le traiettorie conosciute, e comunque deve essere posta particolare attenzione all'effetto cumulativo che si genera quando diversi aerogeneratori sono realizzati a breve distanza venendo a creare un effetto barriera.***

Le incidenze attuali causate dagli aerogeneratori in Liguria risulta in realtà poco conosciuta, anche se dovrebbe costituire la base per valutare le effettive incidenze di impianti futuri e l'efficacia delle misure mitigative potenzialmente attuabili. Risulta quindi necessaria anche una mappatura degli aerogeneratori presenti, con uno studio delle correnti d'aria e delle componenti della avifauna e dei chirotteri per valutare lo stato attuale; conseguentemente, in accordo con i protocolli di monitoraggio già previsti dalla DGR 1122/12, dovrà essere organizzato il flusso informativo relativo ai monitoraggi successivi alla messa in opera.

Il parere finale è quindi ***positivo con prescrizioni sul PEARL 2014-2020, mentre è negativo sulla revisione della Carta delle aree non idonee all'eolico*** *proposta. Viene ribadita la necessità di individuare le aree non idonee alla collocazione dei diversi tipi di impianti ad energie rinnovabili – idroelettrici, eolici e biomasse, usufruendo dei dati più aggiornati derivanti dai monitoraggi regionali ed agendo in concomitanza con la rivisitazione e aggiornamento delle Linee guida di cui alla DGR n. 1122/2012.*

https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/biodiversita/TAVOLO_8_MIGRAZIONI_completo.pdf TUTELA DELLE SPECIE MIGRATRICI E DEI PROCESSI MIGRATORI

4.2.2. Impianti eolici L'impatto degli impianti eolici sull'avifauna è noto ed ampiamente documentato nella letteratura tecnica e scientifica (Moller et al. 2006). Il recente sviluppo che questa fonte alternativa di energia ha avuto in Europa, e più recentemente in Italia, anche in conseguenza di una maggiore presa di coscienza da parte dei governi sugli effetti del "cambiamento climatico", ha stimolato la realizzazione di una serie di studi tesi a monitorare l'eventuale effetto di queste strutture. Sia negli USA che in Nord Europa, dove lo sviluppo dell'eolico è risultato maggiore, l'argomento è oggetto di studio da diversi anni, tanto che si è arrivati a elaborare specifiche tecniche di mitigazione dell'impatto. Una rassegna piuttosto esauriente della problematica si trova in Campedelli e Tellini Florenzano (2002) e Ruggieri (2004), mentre Langston et al. (2006) contiene i risultati di una conferenza internazionale e le conseguenti raccomandazioni. Gli effetti negativi segnalati nei confronti dell'avifauna

appartengono essenzialmente a due tipologie: - collisione degli animali con il rotore (effetto diretto); - disturbo a causa del rumore prodotto dall'impianto con conseguente perdita di habitat riproduttivo e/o trofico e/o di sosta durante le migrazioni unitamente a quello provocato dalle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria. A tal riguardo anche un documento redatto dal Consiglio d'Europa (2003) riporta che i principali impatti generati dagli impianti eolici sugli uccelli, le loro risorse trofiche ed i loro habitat sono dovuti a: a) loss of, or damage to, habitat (including permanent or temporary feeding, resting, and breeding habitats); b) disturbance leading to displacement or exclusion, including barriers to movement; c) collision mortality of birds in flight. L'impatto diretto contro le turbine da parte di rapaci, grandi veleggiatori e Passeriformi, è stato documentato ampiamente negli Stati Uniti e in alcuni Paesi europei, tra cui Spagna, Olanda e Danimarca (Orloff e Flannery 1992, 1996, Anderson et al. 1996,1999, Johnson et al., 2000a, 2000b, Thelander e Rugge 2001).

Si rammenta che la proposta progettuale contrasta con la delibera di consiglio regionale n. 3 del 03/02/2009, tuttora vigente dove recita : ***"…mappatura delle aree non idonee alla collocazione di impianti eolici di tipo industriale……La rotta migratoria, nonché i punti di passo rilevanti, sono intesi in termini di tutela come un corridoio di ampiezza da valutarsi caso per caso sulla base di dati disponibili ovvero allo scopo specificamente acquisiti..";***

Alla luce di quanto esposto, si può affermare che la realizzazione del parco eolico comporterebbe una incidenza negativa anche nelle aree limitrofe sensibili ed in particolare con le limitrofe aree protette facenti parte della Rete Natura 2000.

Osservazioni

13) Si rammenta che allo stato attuale

- ad oggi risulta in itinere il nuovo Schema di PEAR Piano energetico ambientale regionale 2030 (VAS n. 174) e, come si legge nella DGR n. 1351-2022 approvativa del relativo Rapporto ambientale, l'attuale PEAR, approvato nel 2017 per il periodo 2014- 2020, vige in virtù della novella introdotta con la l.r. n. 9/2020, per cui esso conserva la sua efficacia fino alla data di entrata in vigore dei suoi aggiornamenti;
- in tale contesto di attività pianificatoria, la carta per le aree non idonee alla realizzazione di impianti eolici e la documentazione ad essa associata riportano che all'interno delle aree ivi individuate inidonee non è ammissibile la realizzazione di impianti eolici di tipo industriale;
- le aree vincolate in tal senso risultano derivare dalla selezione di elementi vincolistici, territoriali e conoscitivi di cui ai criteri definiti dalla DGR n. 966/2002.

MAPPATURA DELLE AREE NON IDONEE ALLA COLLOCAZIONE DI IMPIANTI EOLICI DI TIPO INDUSTRIALE

La Regione provvede all'affinamento e all'aggiornamento della mappatura delle aree non idonee alla collocazione di impianti eolici di tipo industriale, di cui alla ex deliberazione della Giunta regionale 966/2002, per la quale sono state utilizzate tutte le informazioni disponibili relative a:

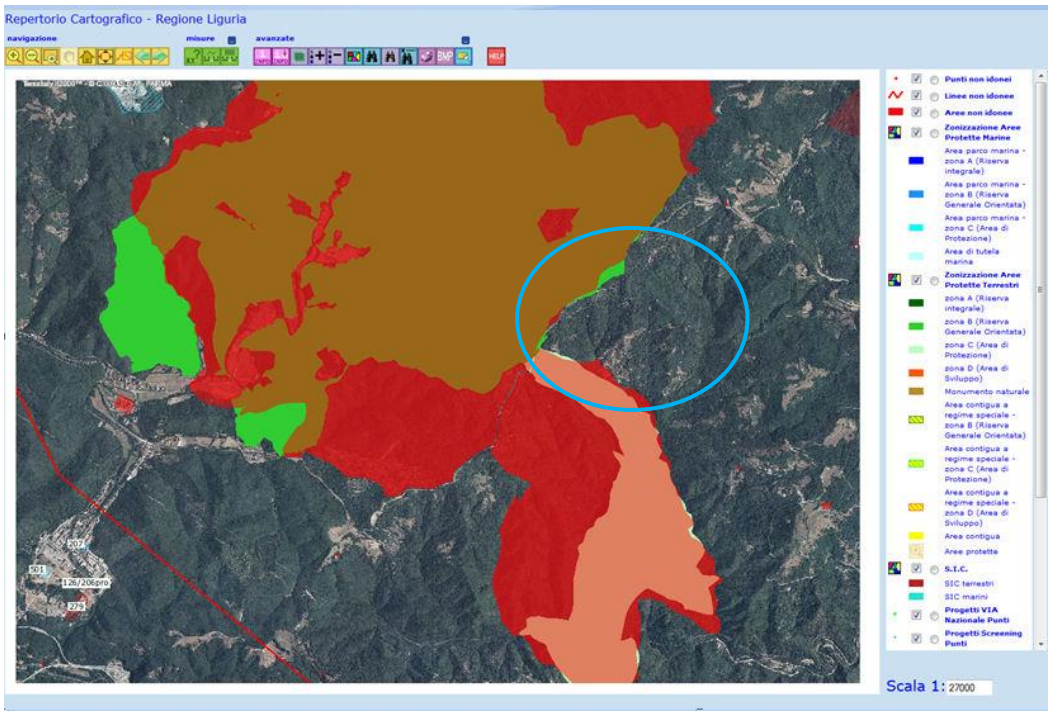
1. ***Esclusione delle zone importanti per l'avifauna dalla carta bionaturalistica 2007 (B28 avif. areale);***

2. ***Esclusione delle aree comprese nel sistema delle connessioni ecologiche della Rete Natura 2000 in presenza di specie potenzialmente sensibili all'installazione di impianti eolici;***

3. Verifica dell'accessibilità stradale dei crinali inclusi nei siti potenzialmente idonei alla realizzazione di impianti eolici (strade extraurbane secondarie, non classificate e tracciati di crinale);

La rotta migratoria, nonché i punti di passo rilevanti, sono intesi in termini di

tutela come un corridoio di ampiezza da valutarsi caso per caso sulla base di dati disponibili ovvero allo scopo specificamente acquisiti. Ovviamente una distanza così ravvicinata con un impianto di tale dimensione rientra nella variabilità di ampiezza che tale corridoio migratorio ha per sua natura **(è opportuno prevedere al fine della protezione della rotta migratoria, una fascia di rispetto di ampiezza di ALMENO 2 km). A tal riguardo si osserva che tali criticità rientrano a pieno titolo nell'area interessata dal Progetto.**



Fonte: http://www.cartografiarl.regione.liguria.it
Impatti con le aree inidonee ed Rete Natura 2000 **Area progettuale per l'eolico proposta**

Si rimarca che
La motivazione principale della designazione di area non idonea quale rotta migratoria è data dalla presenza di un importante corridoio di migrazione
Il contesto faunistico e territoriale comporta una relazione diretta tra il proposto parco eolico e gli specifici obiettivi di conservazione del Sito per quanto riguarda il verificarsi di possibili effetti negativi a carico delle specie di interesse comunitario tutelate, in particolare uccelli e chirotteri.

Osservazioni 14) Gli impatti cumulativi
Si osserva come l'insieme di impianti concentrati contribuisce alla frammentazione del paesaggio e all'indebolimento dell'infrastruttura verde, in contrasto con gli indirizzi europei in materia di uso sostenibile del suolo e con la strategia dell'UE per la biodiversità.

Per quanto riguarda gli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale , il DM 10 settembre 2010 lettera e) dell'Allegato 3, recita: *"nell'individuazione delle aree e dei siti non idonei le Regioni potranno tenere conto sia di elevate concentrazioni di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella medesima*

area vasta prescelta per la localizzazione, sia delle interazioni con altri progetti, piani e programmi posti in essere o in progetto nell'ambito della medesima area".
Qui riscontriamo un proliferare di progetti singoli che stanno contribuendo a formare nell'areale, il cosiddetto **effetto selva, cioè l'addensamento di numerosi aerogeneratori in aree relativamente ridotte.**

Si osserva come L'Area di Impatto Potenziale del progetto non è stata calcolata in modo accurato in funzione alle emergenze paesaggistiche e le mappe di intervisibilità risultano poco chiare.

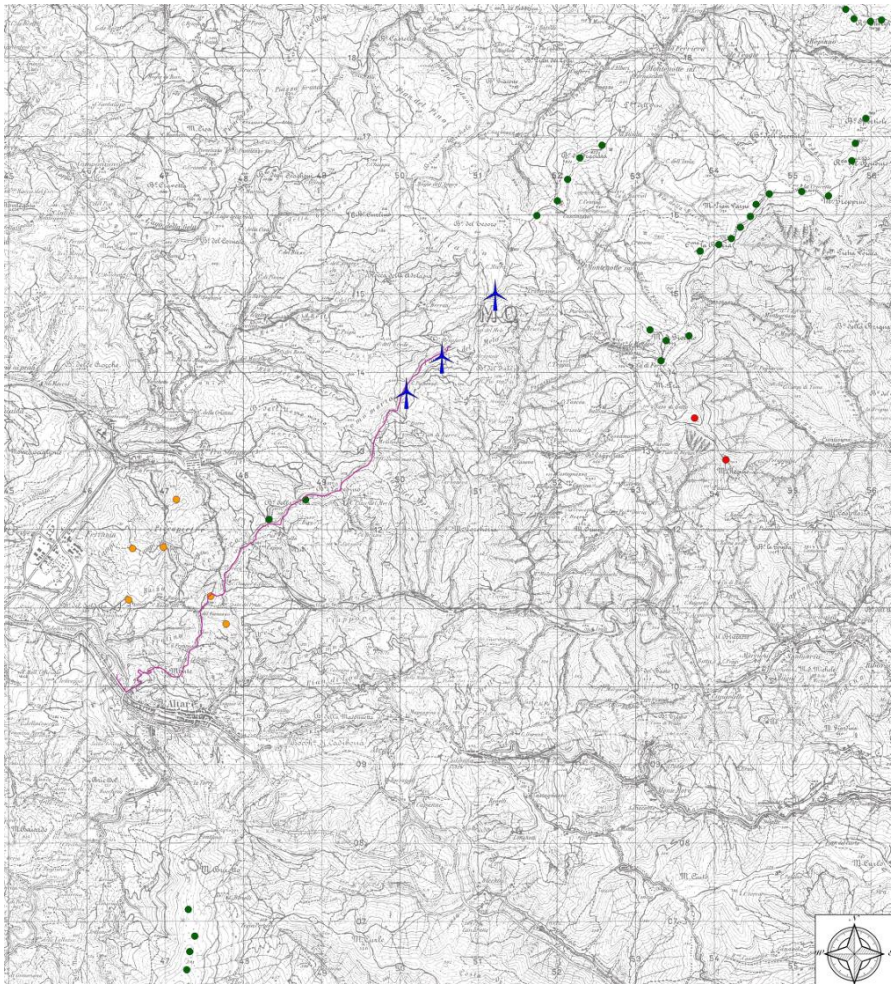
- **EFFETTO BARRIERA ED IMPATTI CUMULATIVI**

Lo stesso **"effetto barriera o selva"**, pur essendo da evitare secondo le normative vigenti, si spera venga tenuto in considerazione dall'Ufficio VIA !.

La documentazione progettuale prodotta è sufficiente per individuare le criticità connesse all'intervento proposto, dovute alla collocazione dove operano già impianti esistenti, ed alla collocazione puntuale degli aerogeneratori.

IMPATTI CUMULATIVI ED EFFETTI BARRIERA
Cumulo con altri Impianti
L'individuazione del sito per la realizzazione del nuovo progetto di parco eolico a trei aerogeneratori in località Pian del Melo si trova con impianti limitrofi esistenti così identificati:

• Il Parco eolico Monte Baraccone costituito da 5 aerogeneratori, già realizzato circa 3 km a sud dell'impianto in progetto;
• Il Parco Eolico Surite del Cuculo costituito da 2 aerogeneratori, già realizzato circa 1 km ad est dell'impianto in progetto;
• Il Parco eolico Monte San Giorgio costituito da 4 aerogeneratori, realizzato a circa 6,0 km a nord est dall'impianto in progetto,
• Il Parco Eolico Naso di Gatto – Monte Negino costituito da 2 aerogeneratori, in corso di realizzazione a est dell'impianto in progetto;
• Il Parco eolico Cascinassa costituito da 5 aerogeneratori, realizzato a circa 5,5 km a nord est dall'impianto in progetto;
• Il Parco eolico Cima della Biscia costituito da 6 aerogeneratori, realizzato a circa 6,5 km a nord est dall'impianto in progetto;
• Il Parco eolico Monte Greppino costituito da 6 aerogeneratori, realizzato a circa 7,5 km a nord est dall'impianto in progetto;
• I Parchi eolici di Pontinvrea loc. Ghingherina costituito da 4 aerogeneratori e quello di Stella (Rocca Moglie) costituito da 1 aerogeneratore realizzati a circa 10,5 km a nord est dall'impianto in progetto.
• Il Parco eolico Cima Montà (Savona) costituito da 1 aerogeneratore, autorizzato in V.I.A., da realizzare a circa 6,5 km a sud est dall'impianto in progetto;
• Il proposto Parco eolico Piccapietre costituito da 5 aerogeneratori;
• Il proposto Parco eolico Surite 2 costituito da 6 aerogeneratori.



Effetti barriera e cumulativi estratto dal cartografico progettuale.

EFFETTO BARRIERA ED IMPATTI CUMULATIVI

Lo stesso **"effetto barriera o selva"**, pur essendo da evitare secondo le normative vigenti ex DGR 966/2002 "Criteri per l'elaborazione della relazione di verifica/screening per gli impianti eolici", e conseguentemente alla successiva ex DGR 551/2008, si spera venga tenuto in considerazione dall'Ufficio VIA !.

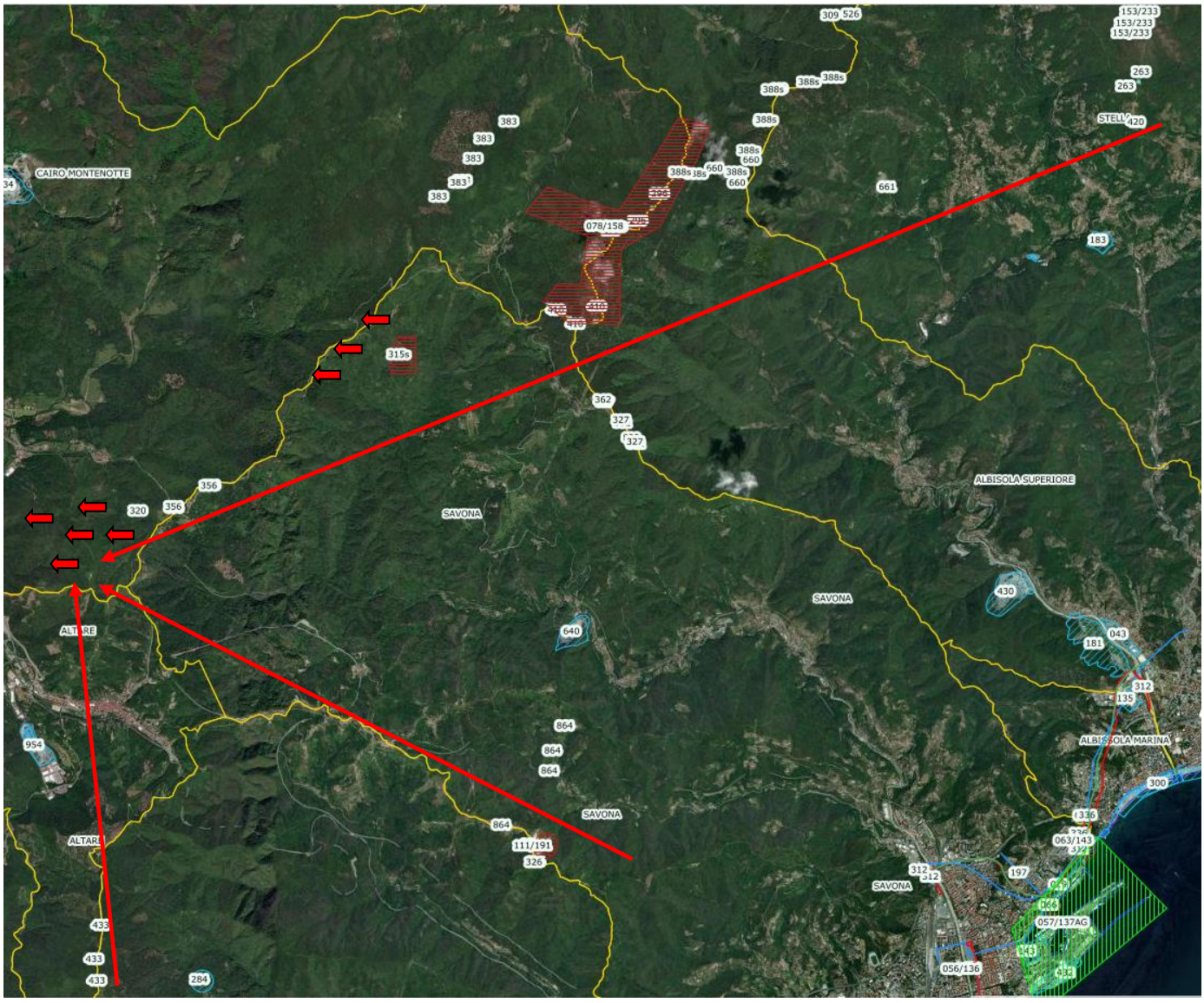
Inoltre i progetti tra quello realizzato e questo proposto nell'insieme contrasterebbero anche :

…….e comunque collocazione tale da non creare effetto ''barriera'' e/o effetto ''selva'..';

Osservazioni:

La documentazione progettuale prodotta è sufficiente per individuare le criticità connesse all'intervento proposto, dovute alla collocazione relativa di sei torri in prossimità di crinali dove operano già impianti esistenti, ed alla collocazione puntuale degli aerogeneratori.

Pertanto, le modalità, non possono esimere l'Amministrazione dal **valutare, in ogni caso, gli aspetti richiesti, rilevanti dal punto di vista degli impatti non mitigabili, nel contesto di una valutazione di impatto ambientale complessivo del progetto *de quo*, nel contesto di proliferazione eolica, "selvaggia"** appena descritta.



http://www.cartografiarl.regione.liguria.it/CartoWebNet/CwMappa.aspx

L'IMPATTO DEGLI IMPIANTI IN AREA VASTA !!! CON EFFETTI BARRIERA E CUMULATIVI SUGLI ELEMENTI DELLA RETE NATURA 2000 NONCHE' PAESAGGISTICI !!

L'effetto barriera e cumulativo su area vasta, tra progetti realizzati, approvati ed il proposto risulterebbe abbastanza evidente !
Infatti, la giurisprudenza amministrativa, sulla base di un indirizzo consolidato, ha affermato che "*la necessità di effettuare una valutazione complessiva è stata sottolineata anche in Corte di Giustizia CE, Sez. II, 28 febbraio 2008, causa C-2/07, ove la Corte, occupandosi nella specie del progetto di ampliamento di un aeroporto, ha ritenuto che,* ***a fronte ad un insediamento realizzato in più fasi, si debba "tener conto dell'effetto cumulativo di più progetti il cui impatto ambientale deve essere valutato complessivamente".***

*Nel medesimo senso è sostanzialmente orientato il Consiglio di Stato, secondo cui "****per valutare se occorra o meno la VIA è necessario avere riguardo non solo alle dimensioni del progettato ampliamento di opera già esistente, bensì alle dimensioni dell'opera finale, risultante dalla somma di quella esistente con quella nuova, perché è l'opera finale nel suo complesso che, incidendo sull'ambiente, deve essere sottoposta a***

valutazione": Sez. VI, 15 giugno 2004, n. 4163*"* (T.A.R. Sardegna, Sez. II, 30 marzo 2010, n. 412).
Sicché, è chiaro che alla luce di tale valutazione complessiva l'impatto del progetto sull'ambito paesistico e ambientale risulta del tutto abnorme e intollerabile per l'area, già gravata irrimediabilmente da una vera e propria selva eolica. Su questa linea il Consiglio di Stato, Sez. IV, nella sentenza 03 novembre 2015, n. 5001, ha affermato che "*nel valutare la compatibilità paesaggistica di un impianto per la produzione di energia eolica, la Soprintendenza non può limitarsi ad una valutazione, per così dire, "tipica" ("**la realizzazione di due parchi eolici nella stessa area d'intervento determinerebbe, in ogni caso, un effetto selva non compatibile con il contesto paesaggistico tutelato**"); una tale valutazione prescinde dalla congrua analisi del caso concreto e rappresenta una irragionevole limitazione alla installazione dell'impianto*".

La realizzazione delle opere edilizie, e relativa viabilità di servizio, da realizzarsi all'interno di zone sottoposte ai vincoli paesaggistico-ambientali, si configurerebbero in contrasto con le discipline normative di salvaguardia e tutela.

In merito vedasi cosa rilevò la Regione Liguria in diversi procedimento VIA; in ultimo quello del 2022

S870. Art.19 D. Lgs. n. 152/2006. Progetto di Impianto Eolico di 7 aerogeneratori denominato 'BRIC del VENTO'. Comuni: Mallare - Orco Feglino - Calice Ligure (SV): dove si legge:

*L'intervento determina un **significativo impatto sul quadro vincolistico che tutela l'area nei suoi valori paesaggistici e peculiarità naturali.***
*Le nuove **turbine sovrastano le chiome del bosco e costituiscono un elemento dirompente** e di forte impatto paesaggistico per le visuali panoramiche e nelle dirette prossimità.*
*Le previste **modifiche alla copertura boscata e alla morfologia del suolo paventano l'irreversibilità** e il carattere stabile delle stesse.*
*Anche a seguito della consultazione della documentazione integrativa relativa allo studio dendrometrico, messa a disposizione in concomitanza della deroga ex comma 6 dell'art. 19 del D.Lgs. 152/06, si conferma l'alto grado di vulnerabilità paesaggistica osservando che la documentazione era stata richiesta allo scopo dell'eventuale trattazione dello stato fitosanitario, **di obiettivi selvicolturali in esercizio o per nuovo postime, nonché della componente strutturale del territorio tutelata dall'art. 142, lett.g), del D.Lgs. n. 42/2004.***

CONCLUSIONI
Sulla base della documentazione prodotta, dei contributi istruttori espressi dai competenti enti ed uffici, nonché considerate le osservazioni più cogenti formulate nel corso della pubblicazione, pur confrontate con il riscontro alle stesse trasmesso dal Proponente, si osserva che il progetto di parco eolico proposto comporta varie e complesse criticità in relazione a diversi aspetti.
*..In riferimento agli aspetti connessi al potenziale impatto sulle componenti ambientali, **nonostante l'area interessata dal progetto non sia compresa all'interno della rete Natura 2000,** la stessa si configura con una certa importanza naturalistica (presenza di un'Area Protetta Provinciale e di un corridoio per specie di ambienti boschivi della Rete Ecologica Regionale, dove sono segnalate le specie…: la documentazione presentata non fornisce in modo esaustivo gli*

approfondimenti sulla valutazione degli impatti su flora, fauna ed ecosistemi; in particolare riguardo alle specie di riferimento del corridoio ecologico e di quelle osservate durante i monitoraggi; ***inoltre la mancata evidenza di criticità desunta dai monitoraggi eseguiti in seno ad altri impianti presenti sul territorio circostante,*** *non implica che la realizzazione del nuovo parco possa a priori essere considerata ininfluente, con il rischio oggettivo di creare sia un effetto barriera sia un effetto selva; per la valutazione dell'impatto cumulato con i parchi eolici già presenti nel sito, è necessario che eventuali ulteriori monitoraggi svolti fino ad ora, vengano integrati con specifiche valutazioni riguardanti le traiettorie dell'ornitofauna in migrazione, sia in fase primaverile sia autunnale, al fine di identificare le tratte attualmente utilizzate e per poter individuare gli scenari futuri che si andrebbero a creare con la realizzazione del parco eolico, come pure devono essere valutati gli impatti conseguenti all'alterazione, frammentazione o sottrazione di habitat, con riferimento sia alla fase di cantiere sia a quella di esercizio della futura installazione, nonché informazioni sui diritti di accesso in fase post-opera ai tratti adeguati dei sentieri intraparco, che andrebbero interdetti all'accesso pubblico con veicoli a motore (escluse e-bike), al fine di evitare un aumento di frequentazione e disturbo nell'area di progetto rispetto allo stato attuale.*

Tali criticità di IMPATTI CUMULATIVI NELL'AREA VASTA vengono evidenziate nella relazione di scoping relativa alla procedura del PARCO EOLICO NAPOLEONE DI N. 10 AEROGENERATORI DA 23,5 MW LOC. CASCINASSA IN COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE (SV). Fase preliminare Scoping ai sensi dell'art. 9 comma 1 della l.r. 38/98 e smi, dove nella relazione istruttoria **n° V317 del 21 ottobre 2013,** si legge: "…….

- *Le nuove 10 turbine si collocano a circa 2000 m a Ovest del parco eolico "Valbormida" in comune di Albisola Superiore , a circa 2000 m a Nord del parco eolico "Naso di Gatto"in Comune di Savona, e a circa 2500 m a Sud Ovest del parco eolico "La Rocca" in Comune di Pontinvrea, nonché a circa 4800 metri dal nuovo progetto "Surite del Cuculo" in Comune di Cairo Montenotte presentato recentemente per la VIA dalla Soimar Energy Srl.*
- *QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE*

Gli interventi che incidono sul comparto suolo possono essere così riassunti: i) realizzazione della viabilità d'accesso, ii) realizzazione di 10 piazzole aerogeneratore, iii) fondazione 10 aerogeneratori iv) cavidotto di impianto;

- ***PAESAGGIO***

Potenziale impatto sull'assetto vegetazionale difficilmente mitigabile*.*

Nel caso in questione sono previsti N 10 aerogeneratori con altezza al mozzo di mt.100, diametro delle pale mt.100 e potenza totale di 23,5MW la distanza tra le torri è indicata come maggiore di mt.300. Risultano allineati sulla linea del crinale (con effetto "barriera" , ma non "selva") per una dichiarata esposizione ottimale al vento.

- ***Luoghi storici***

Potenziale impatto integrità storica del sito difficilmente mitigabile

Le torri eoliche sono poste in adiacenza a dei siti e dei cippi commemorativi delle battaglie napoleoniche. Montenotte Superiore è storicamente importante per la battaglia di Montenotte tra i Francesi, guidati da Napoleone Bonaparte, e gli Austro - Piemontesi avvenuta il 12 aprile 1796. Tale battaglia è ricordata da un cippo sormontato da un'aquila con dedica a firma di Giuseppe

Cesare Abba, nei pressi del Bric del Tesoro dove si trova uno scavo a pianta quadrata detta "trincee napoleoniche" di possibile interesse archeologico. La storia si riassume nei movimenti austriaci dell'11 aprile: riunite le sue forze a Montenotte (cinque battaglioni per circa 3700 uomini più tre compagnie del Corpo franco Giulay per circa 300 uomini) alle ore 12.00, il d'Argenteau si diresse verso Savona incontrando la scarna resistenza dei picchetti francesi in ripiegamento. I francesi della 1ª mezza brigata leggera appoggiati dai 900 uomini della 21ª di linea avevano riadattato due vecchie ridotte spagnole che dominavano la posizione. Respinsero strenuamente tre assalti austriaci, l'ultimo dei quali portato da 200 volontari del battaglione reggimento IR n. 19 Barone Allvinczy che si fecero letteralmente massacrare dal piombo francese. A notte fatta giunse da Pareto il battaglione Terzy con i suoi 800 uomini stanchissimi che subito furono inviati a presidiare la grande ridotta del Castellazzo/Bric Tesoro…..;

- ***FLORA E FAUNA***

Potenziale impatto negativo su habitat mitigabile.

Occorre segnalare che dalla verifica degli impianti già autorizzati negli immediati dintorni del sito di cui trattasi si rileva una elevata concentrazione di parchi eolici (le misure sono state effettuate dagli uffici sulla base della documentazione cartografica agli atti): meno di 3 km dal parco eolico Valbormida-Moglie; circa 1,5 km dal parco eolico Valbormida-Biscia; circa 2 km dal parco eolico Naso di Gatto; circa 4,5 km dal proposto parco eolico Surite del Cuculo (attualmente in corso di V.I.A.).

*Questa particolare situazione, unica in Liguria, obbliga a porre in maniera stringente la questione dell'effetto cumulo, così come previsto dall'Allegato VII (Contenuti dello studio di impatto ambientale di cui all'articolo 22) del D.Lgs n. 152/2006. A tale scopo si rileva che la relazione naturalistica allegata al progetto di cui trattasi non ha affrontato in maniera adeguata il tema dei probabili impatti rilevanti sull'ambiente (**diretti ed eventualmente indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi) del progetto proposto.***

*La comunità scientifica nazionale e internazionale ha affrontato la problematica dell'effetto cumulo dei parchi **eolici con numerose pubblicazioni che fissano alcuni criteri cardine in merito, puntando l'attenzione su numerose specie di avifauna e chirotterofauna che sono potenzialmente colpite, in termini di mortalità diretta, ed influenzate nelle attività trofiche e riproduttive dalle pale eoliche.** Trattandosi di una materia complessa e soggetta a variabilità locale in ordine alla presenza di habitat e di popolazioni animali stanziali e migratorie spesso diverse o non*

coincidenti con quelli oggetto di precedenti studi, occorre procedere nel rispetto dei principi di precauzione e prevenzione così come raccomandato dalla vigente normativa in campo di tutela della biodiversità;

*6)**Conclusioni***

La visibilità aggiuntiva del nuovo impianto viene ritenuta impattante a livello della macroarea savonese, già caratterizzata dalla presenza di impianti eolici vicini.

Alla luce dell'istruttoria svolta, il parco eolico Napoleone in Comune di Cairo Montenotte (SV) può presentare impatti negativi sul comparto Floro-Faunistico, sull'assetto paesistico-vegetazionale e sulla fruizione storica dell'area in parte non mitigabili. Si ritiene che le pale Eoliche AG1 e AG2 presentino forti problematiche non mitigabili in quanto sono da realizzare in un'area più acclive, con presenza di emergenze storico-archeologiche dovute alla battaglia di Montenotte da verificare con la soprintendenza, e interventi di sbancamento sulla ridotta carrareccia esistente con forti interventi di allargamento e taglio di numerose alberature di pregio.

Per quanto riguarda le altre pale si riscontra:

1 forti dubbi paesistici sulla collocazione delle pale in area boscata;
2 fortissime perplessità sono da evidenziare per la prevista sottostazione elettrica estranea e difficilmente integrabile con il contesto…”..

Osservazioni:
15) L’effetto barriera e l’impatto cumulativo (come da cartografia sopra illustrata), risulterebbero abbastanza evidenti !

Nel progetto risulta carente una attenta analisi degli impatti cumulati, ma comunque quanto indicato nelle tavole illustrative dell’area vasta, basta ad evidenziare le criticità di impatto cumulativo rilevate.

L’esigenza di mitigazione paesistica è affrontata superficialmente.

Si osserva che quanto dichiarato nelle varie procedure di Screening/VIA, a fronte anche di questo ulteriore progetto conferma come si dimostri la forte significatività dell’effetto cumulo negativo con i parchi eolici, altre attività o interventi presenti o previsti nei territori limitrofi comprensivo di tutto l’areale.

Osservazioni:
GLI IMPATTI CUMULATIVI DEI PARCHI EOLICI ESISTENTI, IN PROGETTO ED APPROVATI

Per quanto riguarda l’effetto cumulativo con parchi eolici preesistenti si rileva che le linee guida regionali (allegato I alla ex dgr 1122/2012) sostituita da quelle nazionali, precisano che deve essere fornita **non solo una valutazione degli impatti indiretti sulle specie legate alla sottrazione di habitat, ma anche una valutazione degli impatti e delle incidenze sugli effetti cumulati con altri impianti eolici esistenti o in progetto e con altre opere che abbiano incidenza negativa su Uccelli e Chirotteri.** Anche la legislazione nazionale dispone (dlgs 28/2011, art. 3 punto 33) che, al fine di evitare l’elusione della normativa di tutela dell’ambiente, le Regioni e le Province autonome stabiliscano i casi in cui la presentazione di più progetti per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima area o in aree contigue sono da valutare **in termini cumulativi** nell’ambito della valutazione di impatto ambientale. Infine, il Dlgs. 152/2006 (parte II, all. I, punto f) richiede che lo studio di impatto ambientale contenga tutti gli effetti significativi, compresi quelli secondari, **cumulativi**, sinergici a breve, medio e lungo termine.
Gli scriventi ed altre associazioni, oltre al paventato impatto cumulativo e le distanze minime troppo ravvicinate tra i progetti autorizzati nel territorio savonese di levante, stanno attentamente valutando anche i progetti e gli impianti riferiti alla Regione Piemonte, posti a pochi chilometri di distanza nell’area del ponente savonese.
Difatti vi è un concreto rischio di un sovraffollamento progettuale e la tangibile inadeguatezza delle procedure di VIA alle quali demandare *“la risoluzione di un problema multilivello come questo”:* solo un’analisi territoriale per area vasta può essere in grado di determinare il quadro generale e non la valutazione di singoli progetti di estensione del medesimo parco eolico.

Queste osservazioni vogliono colmare la mancanza di una dettagliata analisi **delle connessioni ecologiche della zona e degli impatti sul paesaggio oggetto di specifiche forme di tutela.**

Osservazioni :
16) Impatti sulle componenti naturalistiche e sulle peculiarità elettive dell'area (procedura di VINCA).
Nella relazione si evince che Poiché l'intervento è ubicato al di fuori del perimetro di parchi o adiacente ad essi "***Si esclude pertanto qualsiasi incidenza con le componenti ambientali…".***
"In conclusione, considerando quanto sopra esposto, si ritiene che il Progetto non abbia incidenze, dirette od indirette, tali da compromettere lo stato di conservazione degli habitat e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario presenti all'interno della ZSC….".

Osservazioni :
Queste affermazioni sono da ritenersi errate, fuorvianti e non in linea con lo spirito della Direttiva Habitat per diversi aspetti, di seguito riportati:
la normativa europea e nazionale prevede chiaramente che "*ogni piano e progetto che possa avere effetti su uno o più siti Natura 2000 deve essere soggetto a una valutazione di incidenza*"; diverse sentenze della Corte di Giustizia europea e le Linee Guida sulla Valutazione di Incidenza emanate dal Ministero dell'Ambiente, chiariscono che la procedura di valutazione di incidenza deve essere obbligatoriamente attivata anche quando un "progetto o piano", pur trovandosi all'esterno di siti Natura 2000, può interferire con la presenza di Habitat e/o specie tutelati che si trovano nei siti Natura 2000 limitrofi al progetto o qualora il progetto interferisca con specie o habitat tutelati dalle Direttive Comunitarie.
- le interferenze del parco eolico non sono "*esclusivamente indirette*" né "*legate fondamentalmente a aspetti percettivi*", ma possono essere dirette e concrete, e rivolte a specie di Uccelli e di Chirotteri tutelati dalle Direttive Comunitarie e presenti nell'area di progetto;
- lo studio naturalistico proposto è superficiale e carente in molti punti;
- comunque, lo studio naturalistico proposto non può sostituire in nessun modo un vero e proprio studio di incidenza ambientale richiesto dalle normative, in quanto non si articola come previsto dalle linee guida regionali e nazionali.

Le direttive in materia ambientale dell'UE e la costruzione di parchi eolici.
Per quanto riguarda i nuovi impianti eolici, vi sono due aspetti delle direttive dell'UE da tenere in particolare considerazione a seconda della sede dell'impianto:
- o *in corrispondenza dei siti Natura 2000 e delle zone limitrofe:* ogni nuovo parco eolico che possa avere effetti su uno o più siti Natura 2000 deve essere soggetto a una valutazione di incidenza graduale e, se del caso, prevedere l'applicazione delle necessarie garanzie procedurali di protezione delle tipologie di specie e habitat di interesse comunitario (illustrate in dettaglio nel capitolo 5);
- o *ovunque nel territorio dell'UE*: le due direttive prevedono altresì che gli Stati membri proteggano le specie di interesse comunitario *nella loro area di ripartizione naturale in tutta l'UE* (cfr. articolo 5 della direttiva Uccelli e articolo 12 della direttiva Habitat di cui sopra). Pertanto, ogni nuovo parco eolico deve altresì prendere in considerazione i possibili impatti sulle specie di interesse comunitario (contemplate dalle due direttive) anche *all'esterno* dei siti Natura 2000.

Il documento della Commissione Europea del 2019: "Gestione dei siti Natura 2000. Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE (2019/C 33/01)" conferma:

“La valutazione d’incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano, progetto o attività che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. Tale procedura è stata introdotta dall’articolo 6, comma 3, della direttiva “Habitat” con lo scopo di salvaguardare l’integrità dei siti attraverso l’esame delle interferenze di piani e progetti non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l’equilibrio ambientale.
È bene sottolineare che la valutazione d’incidenza si applica sia agli interventi che ricadono all’interno delle aree Natura 2000 (o in siti proposti per diventarlo), sia a quelli che, pur sviluppandosi all’esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito.

In altri termini, se la valutazione di incidenza non consente di accertare che il piano o il progetto non pregiudicherà l'integrità del sito Natura 2000, l'autorità non può esprimere il proprio consenso al piano o al progetto così come è stato proposto, tranne in casi eccezionali, ricorrendo a procedure speciali, nel caso di piani o progetti che siano considerati di rilevante interesse pubblico.
Le valutazioni VAS/VIA, per contro, sono state concepite per rendere le autorità preposte alla pianificazione pienamente consapevoli delle implicazioni ambientali del piano o del progetto proposti, affinché possano tenere in considerazione tali implicazioni nella loro decisione finale.”
Nello stesso senso si esprimono le linee guida nazionali per la Valutazione di Incidenza.
Non esiste nessun dubbio che il parco eolico in questione, che è circondato da siti Natura 2000, avrà incidenze anche importanti sulle specie e sugli habitat tutelati. Saranno interessate soprattutto le specie della fauna selvatica tutelate e tra di loro Uccelli e Chirotteri.
I rischi principali sono

- **o la collisione durante il volo,**
- **o la perturbazione e spostamento,**
- **o l’effetto barriera,**
- **o perdita e degrado di habitat.**

Per quanto riguarda la mortalità per scontro con le pale occorre tenere conto che i volatili si spostano in continuazione in voli tra i siti di foraggiamento, riposo o riproduzione; un incremento di mortalità si registra durante il periodo dei voli pre-nuziali in primavera, nei territori di difesa della riproduzione o durante la ricerca di cibo per i piccoli. Picchi di mortalità si osservano durante la migrazione primaverile e autunnale quando le concentrazioni di uccelli aumentano molto.

La perturbazione degli uccelli, che porta allo spostamento o all’esclusione e dunque alla perdita di habitat utilizzabili, è un fattore da considerare per le costruzioni eoliche sia terrestri sia offshore. Tali effetti sub-letali possono portare a un aggravamento della condizione fisica che da alcuni punti di vista è più insidioso della mortalità diretta per una popolazione nel suo complesso, in quanto può trascorrere molto tempo prima che sia rilevato alcun effetto a livello di popolazione.

Riguardo all’ effetto barriera, esiste il potenziale rischio che parchi eolici situati lungo le rotte migratorie o, a livello più locale, lungo rotte di volo regolari fra zone di foraggiamento e i siti di riposo o riproduzione costituiscano una barriera allo spostamento delle specie. Questo può comportare un maggiore dispendio di energia e tempo, con ripercussioni sul tasso di sopravvivenza e l'efficienza riproduttiva.

Significa in ogni caso un indebolimento o un'interruzione dei collegamenti ecologici tra i vari siti frequentati dalle specie migratorie e quindi un generale degrado della rete ecologica.

La perdita degli habitat o il relativo danneggiamento dipendono dalle circostanze locali e dalla portata dell'occupazione del suolo necessario alla realizzazione del parco eolico e delle relative infrastrutture.
La perdita diretta di habitat può andare ad aggiungersi all'esclusione dovuta a elementi di perturbazione.

Come si legge nel Parere della PROVINCIA DI SAVONA:
Lo Studio di incidenza analizzato non approfondisce l'effetto cumulato di tali progettazioni, in essere e a progetto.
Il sito di progetto di Piandelmelo, insieme a quello proposto denominato "Piccapietre", in Comune di Cairo Montenotte, che prevede la realizzazione di 5 aerogeneratori, localizzato a SW, andrebbero a saturare le aree di crinale che da Albisola Superiore si snodano fino ad Altare, creando un effetto barriera al passaggio dei contingenti migratori e all'avifauna stanziale presente nell'area

Osservazioni
17) GLI IMPATTI SUGLI HABITAT FORESTALI

Nel progetto si evince che
Le analisi sopra espresse evidenziano l'esistenza di impatto dell'opera sugli ecosistemi forestali presenti nell'area di cantiere dovuto in particolare alla perdita di circa 2,3 ha di superficie boscata costituita in prevalenza da faggete afferenti al Tipo forestale FA20X.

La superficie forestale interessata dal progetto in esame è rappresentata da aree boscate trasformate per la realizzazione delle piazzole di montaggio e superfici boscate trasformate durante i lavori di adeguamento della viabilità esistente e di apertura di nuovi tratti di viabilità.



Figura 13 - Categoria forestale delle faggete (in rosso) nei Comuni di Cairo Montenotte e Savona

Estratto dal progetto

Osservazioni
In primis occorre rilevare che manca una stima della perdita di habitat faggeta complessiva nell'areale indicato in rosso , comprensivo di tutti gli altri impianti eolici già realizzati e che hanno comportato la perdita di molti ettari e frammentazione degli habitat presenti !!
Come già in precedenza accennato, si rilevano impatti negativi sugli habitat, sull'assetto paesistico-vegetazionale non mitigabili.
Difatti la presenza di habitat di interesse Comunitario (All. I) quali Foreste cod. 9110, tutelato dalle direttive comunitarie e dal D.lgs 152/06, nonché altre presenze di habitat e specie , risultano già elementi forti di criticità.
Il danneggiamento dell'habitat della faggeta e la tutela con la direttiva habitat

Tipi Forestali 2013

Categoria	FA
Descrizione Categoria	FAGGETE
Tipo Forestale	FA20X
Descrizione Tipo Forestale	FAGGETA MESOTROFICA
Variante	FA20X
Descrizione Variante	
Note	RDM

Categoria	Tipo forestale	Cod CORINE BIOTOPES	Cod NATURA 2000
CASTAGNETI (CA)	**Castagneto da frutto (CA10X)**	83.12	-
	Castagneto termofilo (CA20X) var. con pino marittimo (CA20A) var. con carpino nero (CA20B)	41.9	9260 Foreste di *Castanea sativa*
	Castagneto acidofilo (CA30X) var. con rovere e/o roverella (CA30A) var. con pino silvestre e/o altre conifere (CA30B) var. con faggio (CA30C) var. con cerro (CA30D)	41.9	
	Castagneto neutrofilo (CA40X) var. con carpino nero (CA40A) var. con pino silvestre e/o altre conifere (CA40B)	41.9	
AGGETE (FA)	**Faggeta oligotrofica (FA10X)** var. con castagno (FA10A) var. con rovere (FA10B) var. con pino silvestre e/o altre conifere (FA10C)	41.171	9110 Faggeti del *Luzulo-Fagetum*
	Faggeta mesotrofica (FA20X) var. con castagno (FA20B)	41.171→41.174	se con Taxus/Ilex 9210* Faggeti degli Appennini con *Taxus e Ilex*
	var. con abete bianco (FA20A)		se in Appennino 9220 Faggeti degli Appennini con Abies *alba e Abies nebrodensis*

Estratto dal sito ambienteinliguria relativo agli habitat di faggeta presenti.

…… Habitat e specie

Lo studio di impatto non include esplicitamente, fra gli aspetti legislativi riguardanti gli impatti ambientali, gli obblighi derivanti dalle normative sui danni ambientali (art. 2 della direttiva 35/2004; art. 300 del Dlgs 152/2006), le quali si applicano a qualunque opera, compresi gli impianti eolici. Ciò ha portato a carenze nelle indagini naturalistiche soprattutto per quanto concerne l'analisi degli habitat (su base fitosociologia come richiesto dal Dlgs 152), nonché degli habitat necessari alle esigenze ecologiche delle specie oggetto dell'art. 300 di tale decreto ("habitat di specie"). Ciò premesso, si rileva che:

1) Viene riferito che l'area a progetto è classificabile come "Faggeta del *Luzulo-Fagetum*" COD. 9110. Tale habitat, vulnerabile e a bassa resilienza, è particolarmente importante.

L'impatto della proposta progettuale con gli elementi della Rete Natura 2000 e le rotte migratorie.

Impatti su Habitat e specie

Lo studio di impatto disponibile e di lettura non include esplicitamente, fra gli aspetti legislativi riguardanti gli impatti ambientali , gli obblighi derivanti dalle normative sui danni ambientali (art. 2 della direttiva 35/2004; art. 300 del Dlgs 152/2006), le quali si applicano a qualunque opera, compresi gli impianti eolici. Ciò ha portato a carenze nelle indagini naturalistiche dettagliate soprattutto per quanto concerne l'analisi degli habitat (su base fitosociologia come richiesto dal Dlgs 152), nonché degli habitat necessari alle esigenze ecologiche delle specie oggetto dell'art. 300 di tale decreto ("habitat di specie").

Osservazioni

18) Mancanza di soluzioni alternative: (opzione zero)

Considerati gli impatti importanti delle opere in progetto su paesaggio, ambiente - biodiversita', è indicato ricercare possibilità alternative sia per la produzione di energia rinnovabile, sia per il sito dell'impianto.

L'art. 22 D.Lgs 152/2006 e s.m.i. co. 3 lettera d) prevede che lo studio di impatto ambientale contenga "*una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali*".

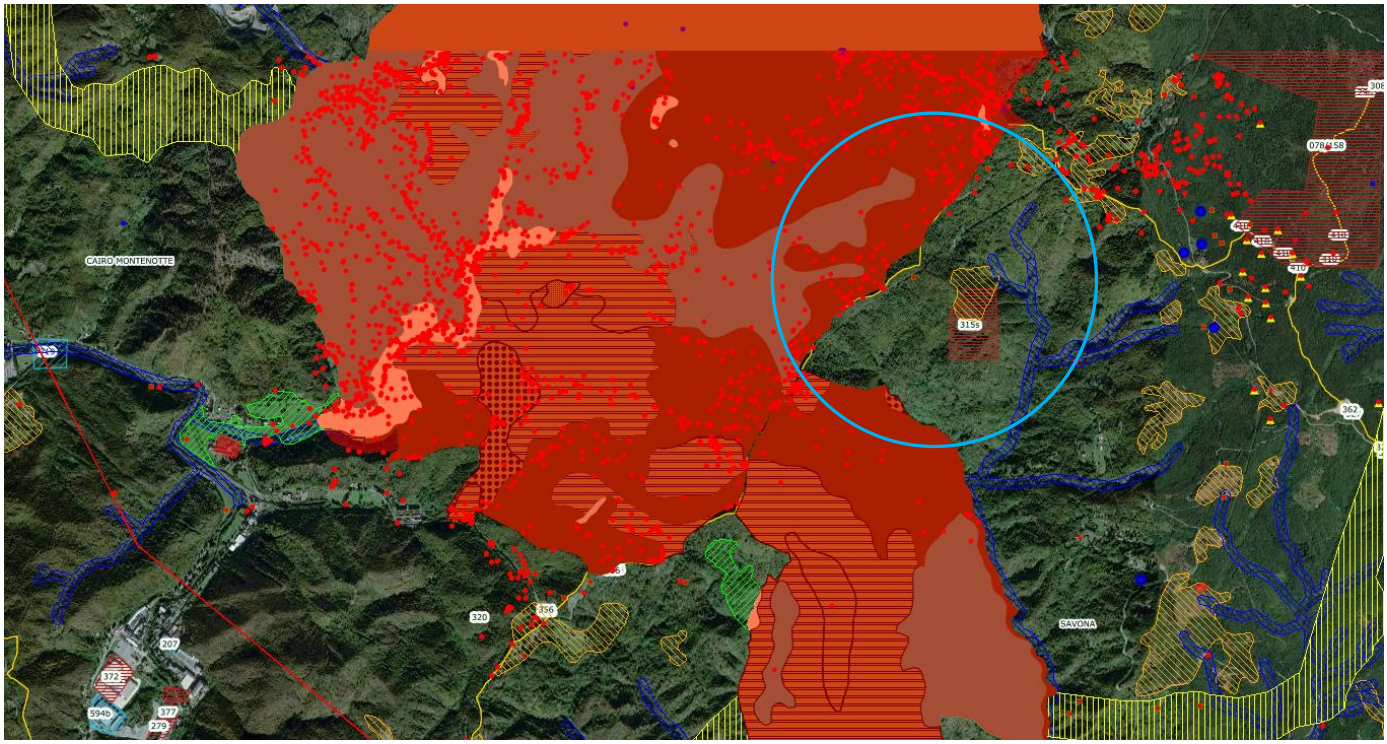
La procedura della Valutazione d'Incidenza prevede esplicitamente che la decisione di proseguire con un piano o un progetto è soggetta alle condizioni e ai requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 4 (Direttiva Habitat). In particolare occorre dimostrare che:

1. l'alternativa proposta per l'approvazione è la meno dannosa per gli habitat, le specie e l'integrità del sito Natura 2000 interessato, a prescindere dalle considerazioni economiche, e non ci sono altre alternative possibili che non presentino effetti pregiudizievoli per l'integrità del sito;

2. sussistono motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi «motivi di natura sociale o economica»;

3. sono previste tutte le misure compensative necessarie per garantire la tutela della coerenza generale di Natura 2000.

Il progetto presentato non fornisce un elemento indispensabile per la condivisione della scelta di un sito e il superamento dell'opzione zero: l'esame di alternative.



Fonte: https://srvcarto.regione.liguria.it/geoviewer2/pages/apps/geoportale/index.html
Presenza degli elementi della Rete Natura 2000 e delle aree non idonee.

ALTERAZIONE-SOTTRAZIONE DEGLI HABITAT E PERDITA DEI RIFUGI.

Osservazioni. 19)

Le problematiche relative alla frammentazione degli habitat e delle specie e alla perdita di qualità ambientale non possono essere anche solo in parte mitigate, con ripristini ambientali e/o la scelta strategica nell'individuazione di infrastrutture di collegamento all'attività già esistenti o parzialmente.

In ultimo si rammentano gli obblighi imposti dai Decreti ministeriali in relazione alle Misure Di Conservazione e dall'adottato piano di gestione nonché il regolamento della riserva naturale dell'Adelasia.

Non è sostenibile promuovere l'utilizzo di energie rinnovabili che vadano contro la salvaguardia della biodiversità. La diversità delle specie è un bene fondamentale e indispensabile per numerosi servizi ecosistemici.

La protezione della biodiversità è dunque prioritaria. Gli sfruttamenti della biodiversità, anche quelli in favore delle energie rinnovabili, devono quindi farsi senza nuocere alla biodiversità stessa.

In particolare:

- perdita dell'habitat a causa della costruzione delle turbine eoliche e relative infrastrutture di servizio sia in fase di cantiere che una volta ripristinate
- perdita diretta di siti di nidificazione, di parata, di alimentazione, di sosta o di dormitori
- utilizzo ridotto o abbandono dell'habitat da parte di alcune specie

- effetto di barriera delle turbine eoliche, per esempio tra il sito di nidificazione e il dormitorio o il sito di alimentazione, o tra i sottogruppi di una popolazione.

Perdita dell'habitat a causa delle infrastrutture d'accesso legate alle turbine eoliche

- perdita diretta di habitat utilizzabili

- frammentazione degli habitat
- maggiori disturbi antropici a causa di una migliore accessibilità
- sfruttamento agricolo o forestale più intensivo a causa di una migliore agibilità (vedi i numerosi tagli boschivi sia preliminari che post. .

Minacce per l'avifauna
Collisioni con le turbine eoliche
- collisioni degli uccelli nidificanti locali e dei migratori con i piloni di sostegno e i rotori delle turbine eoliche
- anche senza contatto diretto con i rotori, le specie di piccole dimensioni possono essere scaraventate al suolo dalle turbolenze o essere risucchiate nei vortici

- le luci sulle turbine eoliche o nelle vicinanze possono attrarre gli uccelli migratori durante le notti con poca visibilità e aumentare il numero di collisioni
- collisioni con le linee elettriche o con i tiranti dei piloni di sostegno di misura del vento.

Effetti cumulati vedi osservazioni specifiche
Siti particolarmente problematici per le turbine eoliche
Si trovano in particolare nei luoghi seguenti:

- nei siti di nidificazione di specie della Lista rossa o prioritarie a livello nazionale
- sulle sommità che ospitano dei siti di parata tradizionali o dei corridoi di migrazione
- attraverso corridoi di migrazione, in particolare sui passi (valichi)
- in o sopra a pendii che offrono una forte ascensione termica
- nel bosco, lungo i suoi margini o nelle valli strette i cui fianchi sono ricoperti da bosco
- attorno a riserve per gli uccelli d'acqua e per i migratori, in particolare tra i siti di alimentazione ubicati fuori dalle riserve e le riserve stesse
- nei pressi di dormitori di grandi raggruppamenti di uccelli.

Possibili violazioni e probabili interferenze con quanto contenuto nella Deliberazione della Giunta regionale n.1507/2009 Misure di salvaguardia per habitat di cui all'Allegato I della direttiva 92/43/CEE ai sensi della L.R. 28/2009…..:..:..

non sono consentiti a) ***gli interventi che comportano riduzione, frammentazione o alterazione dei suddetti habitat*** *se non nell'ambito di interventi di manutenzione idraulica conformi ai criteri e agli indirizzi emanati dalle Autorità di Bacino operanti sul territorio ligure, e comunque nel rispetto di criteri finalizzati al mantenimento* ***degli habitat in soddisfacente stato di conservazione****. In particolare le attività di manutenzione idraulica devono essere progettate e realizzate nel rispetto dei seguenti criteri generali, da applicare sulla base di uno studio conoscitivo di dettaglio redatto da professionista con documentata esperienza nel campo bionaturalistico ed ambientale: ♦ preservare e migliorare la continuità ecologica del corso d'acqua: • preservare gli habitat di interesse comunitario (allegato I dir 43/92/CE) ed habitat di specie (allegato II dir 43/92/CE e all. I della dir. 79/409/CEE) • preservare da disturbo le specie di interesse conservazionistico (allegato II e IV dir 92/43/CE, allegato I dir 79/409/CE e specie endemiche) •*
mantenere e migliorare lo stato di conservazione delle specie presenti • mantenere la diversificazione strutturale degli habitat e specie presenti (età, dimensioni, ecc.).

Osservazioni 20) IL PARERE DELLA PROVINCIA DI SAVONA ESPRESSO PER IL VICINO PROPOSTO IMPIANTO EOLICO PICCAPIETRA

Nel parere si evince che:

…..visti gli esiti istruttori da parte della Conferenza Interna dei Settori, limitatamente ai soli aspetti ambientali, si trasmette, in allegato, quanto espresso dal competente Servizio ATO e Servizi Ambientali del Settore Gestione della Viabilità, Edilizia e Ambiente, con nota a firma del Dirigente di Settore prot. n. 20023 del 24/04/2024.

……

COMPARTO BIODIVERSITA'

Vista la documentazione inerente il progetto relativo alla realizzazione di un impianto eolico composto da cinque aerogeneratori nel Comune di Cairo Montenotte (SV), oggetto di VIA regionale e di richiesta di Autorizzazione unica (nostro prot. 40 del 2/1/2024);

Considerati la Z.S.C. IT1322304 "Rocca dell'Adelasia" e la Riserva naturale regionale dell'Adelasia, aree interessate indirettamente dalla progettazione;

Considerato che la Provincia di Savona in qualità di Ente gestore del sito Natura 2000 e della Riserva ha provveduto all'Adozione del Piano di Gestione integrato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 37 del 28/09/2023 "Adozione del Piano di Gestione integrato della Z.S.C. IT1322304 "Rocca dell'Adelasia" e della Riserva naturale regionale dell'Adelasia";

In relazione alla verifica di assoggettabilità alla VIA, pur rilevando che il progetto è localizzato esternamente rispetto alla Z.S.C e alla Riserva, precedentemente citate, si sottolinea la potenziale interferenza dello stesso rispetto alle SPECIE TARGET DI CONSERVAZIONE definite nell'ambito del Piano di Gestione integrato dell'Adelasia (PDGI).

Si tratta nello specifico di 2 specie ornitiche (Biancone e Falco pecchiaiolo), codificate dal PDGI come TARGET, elencate nell'Allegato I della Direttiva Uccelli per le quali il Piano di Gestione integrato ha messo in evidenza la pressione esercitata dalla produzione di energia eolica di livello alto, nel caso del Biancone e di livello medio per il Falco pecchiaiolo.

Nell'ambito del PDGI (QC Relazione illustrativa – parte prima) sono state evidenziate le aree di possibile sorvolo delle specie e quelle di distribuzione che si pongono in prossimità della localizzazione degli impianti a progetto….

Analoga indicazione è stata formulata anche nei confronti del chirottero Rinolofo maggiore, SPECIE TARGET, elencata nell'Allegato II della Direttiva Habitat per cui il livello di pressione esercitata dalla produzione di energia eolica è stata giudicata alta.

Con la finalità di esplicitare quanto sopra richiamato, si riportano le indicazioni dal Piano di gestione integrato (PDGI) che indica espressamente quanto segue: "va totalmente scoraggiata qualsiasi iniziativa di nuove progettazioni di impianti eolici in un buffer di almeno 5 km dal perimetro dell'area oggetto del PDGI" per garantire la conservazione delle specie TARGET sopra menzionate.

Ne consegue che la localizzazione degli aerogeneratori in progetto non risulta compatibile rispetto alla tutela dei valori conservazionistici della Z.S.C. "Rocca dell'Adelasia" e della Riserva naturale regionale, evidenziati precedentemente.

COMPARTO INQUINAMENTO ACUSTICO

Dalla presa visione della valutazione previsionale di impatto acustico si è rilevato un mancato rispetto dei limiti di emissione previsti dalle zonizzazioni comunali vigenti (Altare e Cairo Montenotte); pertanto, come proposto peraltro dal tecnico che ha redatto la valutazione previsonale di impatto acustico, si è comunicato ai suddetti comuni di procedere alla richiesta di variante.

Pertanto si confermano e si condividono anche da parte nostra le criticità rilevate dalla Provincia di Savona.

Osservazioni.

21) Con il Decreto 10 settembre 2010, il Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali, ha emanato le Linee guida per il procedimento di cui all'art. 12 D.lgs. n. 387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi";

Le linee guida indicano i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili (allegato n.3 paragrafo n,17), tra cui spiccano in particolare:

"… *- le aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio, ricadenti all'interno di quelle di seguito elencate, in coerenza con gli strumenti di tutela e gestione previsti dalle normative vigenti e tenendo conto delle potenzialita' di sviluppo delle diverse tipologie di impianti*:

• *i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, le aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte Seconda del d.lgs 42 del 2004, nonche' gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 dello stesso decreto legislativo*;

• *zone all'interno di coni visuali la cui immagine e' storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorieta' internazionale di attrattivita' turistica;*

• *zone situate in prossimita' di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso;*

• *le aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale,locale) istituite ai sensi della Legge 394/91 ed inserite nell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b) della legge 394/91 ed equivalenti a livello regionale;*

• *le zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar;*

• ***le aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla Direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza Comunitaria) ed alla Direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale);***

• *le Important Bird Areas (I.B.A.);*

• ***le aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversita' (fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette; istituende aree naturali protette oggetto di proposta del Governo ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta;***

- aree di connessione e continuita' ecologico-funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali; aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette; aree in cui e' accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convenzioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (79/409/CEE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione;

• *le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottati dalle competenti Autorita' di Bacino ai sensi del D.L. 180/98 e s.m.i.;*

• *zone individuate ai sensi dell'art. 142 del d. lgs. 42 del 2004 valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano incompatibili con la realizzazione degli impianti. …".*

Quindi si osserva che l'area interessata presente diversi elementi di criticità indicati nel D.M. .

Osservazioni.
22) Estratto da
Linee Guida per la verifica di Assoggettabilita' a Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome (Allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006) (in giallo evidenziato i riferimenti relativi al progetto in questione)

1. Finalita' e ambito di applicazione.
Le presenti linee guida forniscono indirizzi e criteri per l'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilita' a VIA (art. 20 del decreto legislativo n. 152/2006) dei progetti, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, elencati nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006,

2 - Localizzazione dei progetti. Molte delle tipologie progettuali dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 risultano, per le loro intrinseche caratteristiche progettuali e funzionali, localizzate in specifici contesti ambientali e territoriali. Conseguentemente, i criteri localizzativi sono stati tenuti in considerazione nel fissare le soglie non in maniera generalizzata ma ove ritenuti pertinenti per la specifica tipologia progettuale e in funzione dell'effettivo rapporto tra le caratteristiche del progetto ed il relativo contesto localizzativo (es.: porti in «zone costiere», piste da sci in «zone montuose»).
Si rileva, inoltre, che per le aree naturali protette designate ai sensi della legge n. 394/1991 e' previsto un rigoroso regime di tutela che impone l'assoggettamento obbligatorio a VIA per i progetti ricadenti, anche parzialmente, in tali zone.

1. Caratteristiche dei progetti:
cumulo con altri progetti;
2. Localizzazione dei progetti: deve essere considerata la sensibilita' ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:
della capacita' di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:
a) zone umide;
b) zone costiere;
c) zone montuose o forestali;
d) riserve e parchi naturali;

e) zone classificate o protette ai sensi della normativa nazionale; zone protette speciali designate in base alle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
h) zone di importanza storica, culturale o archeologica.

4. Criteri specifici.
4.1. Cumulo con altri progetti.

Un singolo progetto deve essere considerato anche in riferimento ad altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale. Tale criterio consente di evitare:

la frammentazione artificiosa di un progetto, di fatto riconducibile ad un progetto unitario, eludendo l'assoggettamento obbligatorio a procedura di verifica attraverso una riduzione «ad hoc» della soglia stabilita nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006;

Il criterio del «cumulo con altri progetti» deve essere considerato in relazione a progetti relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione:

appartenenti alla stessa categoria progettuale indicata nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006;

ricadenti in un ambito territoriale entro il quale non possono essere esclusi impatti cumulati sulle diverse componenti ambientali;

4.3. Localizzazione dei progetti.

Per i progetti localizzati in aree considerate sensibili in relazione alla capacita' di carico dell'ambiente naturale, le soglie individuate nell'allegato IV della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 sono ridotte del 50%.

- la Direttiva 2009/147/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO **del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici** impone la conservazione degli habitat degli uccelli anche all'esterno delle aree protette (*mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli habitat situati all'interno e all'esterno delle zone di protezione*) .
E quindi, anche al di fuori della Rete Natura 2000, un impatto negativo su specie in allegato alle direttive comunitarie citate è configurato come danno ambientale.

La proposta se così approvata violerà le disposizioni di cui al D.M. 10/9/2010 ed in particolare quelle meglio evidenziate in rosso.

Altre osservazioni. 23)

L'industrializzazione di aree boschive in prossimità della riserva naturale regionale come quella della "Rocca dell'Adelasia" (coincidente in larga parte con le due ZSC e l'area protetta provinciale) non può esser accettato. In quanti tutte le aree costituiscono del corridoi ecologici di area vasta. Indubbiamente gli alti valori ambientali, paesaggistici, faunistici e relativi alla flora del comprensorio rendono evidente la totale inopportunità dello sviluppo del progetto. I danni ed il disturbo alla fauna ed in particolare alle specie avifaunistiche sono ormai conclamati in tutto il mondo da studi e ricerche autorevoli. (il comitato Permanente del Consiglio Europeo ha considerato dannosi gli impianti eolici per l'avifauna, recependo il rapporto tecnico "Windfarm and Birds: an analysis of the effects of windfarms on bird and guidancce on enviromental assessment criteria and sites selection issues, 2003".)

La creazione di larghi spazi aperti dove installare le colonne eoliche e le vaste vie di accesso creano squilibri nei microsistemi delle aree interessate incidendo in modo negativo sulla continuità di corridoi ecologici e determinando importanti perturbazioni, specie in fase di cantiere.

Inoltre l'intervento, vista l'esecuzione di scavi per le fondamenta delle torri eoliche, di scavi per la realizzazione/miglioramento della viabilità di accesso e di servizio, di riprofilature del suolo e di realizzazione di scarpate e opere per la regimazione delle acque, non può ASSOLUTAMENTE essere ritenuta ininfluente ai fini del VINCOLO IDROGEOLOGICO ex legge 4/1999; in fase di progetto devono essere fornite almeno le sezioni delle aree oggetto di movimento di terreno, rendering delle sistemazioni e attestazioni geologiche della stabilità delle aree interessate. Basti pensare che in taluni casi, la semplice rimozione di pochissimi esemplari arborei richiede pratiche autorizzative lunghe e complesse.

Tali considerazioni valgono anche per il vincolo paesaggistico ex D. Lgs 42/2004, ma non viene dettagliato nulla relativamente alle mitigazioni degli impatti previsti né in merito alla realizzazione dell'opera.

Inoltre non si hanno notizie circa il regime di salvaguardia e di destinazione d'uso imposto per le limitrofe aree boscate e quelle interessate dalla viabilità inerenti la pala T2, oggetto anni fa di finanziamenti per il miglioramento boschivo.

Come già in precedenza accennato, si rilevano impatti negativi sugli habitat, sull'assetto paesistico-vegetazionale non mitigabili.

Risulta carente la documentazione fornita al fine di *escludere che l'intervento possa nuocere alla conservazione delle specie oggetto dell'art. 300 del 152/2006.*

In base alle conoscenze condotte ed alle considerazioni esposte si osserva pertanto che:

anche in base all'effetto cumulativo degli impianti e delle infrastrutture di servizio sussisterebbero incidenze prolungate nel tempo tale da compromettere l'integrità ecologica dell'area vasta, ovvero dei fattori ecologici chiave che determinano gli obiettivi di conservazione della normativa ambientale vigente. La coerenza della struttura e della funzione ecologica di habitat, complessi di habitat e/o popolazioni di specie potrebbe essere alterata.

Osservazioni 24)

TRACCIATI E VIE DI ACCESSO. Elevate criticita' ed interferenze con gli habitat naturali in riferimento alla realizzazione degli aerogeneratori, delle piazzole di servizio e della nuova viabilita'.

Un impatto non rilevante come si evince dal progetto, non può corrispondere al vero in quanto come da sopralluoghi effettuati nelle aree interessate dal progetto, in particolare i previsti percorsi che interessano le pale, **saranno per forza interessati da enormi sbancamenti per consentire sia un livello di pendenza adeguato, sia una dimensione accettabile al trasporto ed installazione delle pale eoliche**.

Altre Osservazioni su VIABILITA'

- *Collocazione in fregio a viabilità esistente e con caratteristiche adeguate al trasporto delle componenti dell'impianto*.

L'impianto contrasta con interventi mitigabili in quanto i percorsi (strade e sentieri o tracciati) che verrebbero realizzati, stravolgerebbero oltre il paesaggio, soprattutto gli habitat.

Nella relazione progettuale vengono mostrate solamente fotografie che ritraggono solamente tratti di viabilità esistente che comporterebbero scavi ed alterazione della stessa viabilità minimali.

Ma non sono presenti gli impatti sulle reali previsioni di nuovi scavi relativi alla prevista nuova viabilità ed alla realizzazione delle enormi piazzole .

Nuova apertura di strade e impermeabilizzazione del suolo Sebbene il progetto tenti in ogni modo di dissimulare il dato reale, volendo far credere trattarsi di "adeguamento di viabilità esistente", la realizzazione delle infrastrutture necessarie al trasporto e all'installazione degli aerogeneratori comporterebbe la vera e propria apertura di nuove strade, con grandi sbancamenti e consistenti movimentazioni di terreno. I percorsi esistenti sono, infatti, mulattiere, sentieri pedonali, come già osservato, con sezioni mediamente di poco superiori al metro. Le strade di progetto hanno, invece, sezioni arrivando fino a 8,5 / 10 metri nei tornanti con raggi di curvatura di 50 metri, necessari al transito dei convogli speciali.

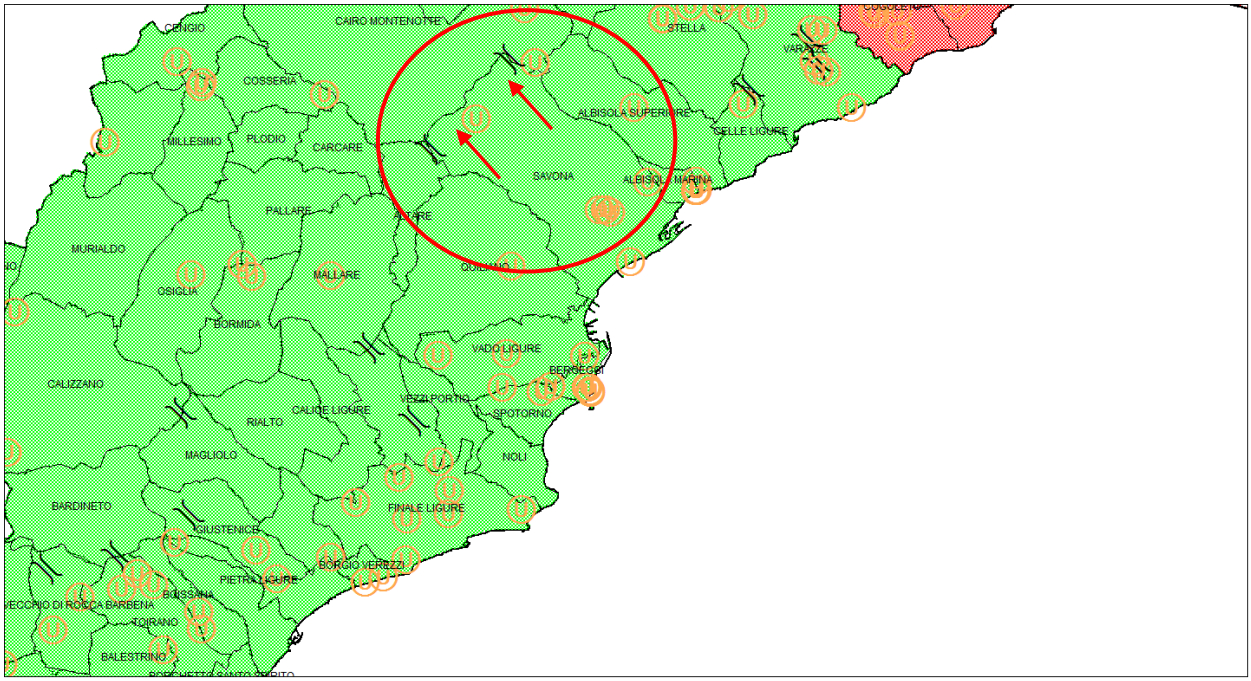
Osservazioni 25)

IMPATTI SULLA BIODIVERSITA' NON MITIGABILI
CARENZE NEGLI STUDI SULLA VEGETAZIONE PRESENTE.

Nei sopralluoghi effettuati si evince la presenza di alcune delle specie vegetali presente sul LIBIOSS come Ilex aquifolium (agrifoglio), Luzula pedemontana (lucciola pedemontana) , Ruscus aculeatus (pungitopo).
Per quanto riguarda specie come ILEX e RUSCUS difatti e norme vigenti come la L.R. 30 gennaio 1984, n. 9. "Norme per la protezione della flora spontanea" modificato con l'art.15 delle L.R. 28/2009, prevede all'articolo 1 che La Regione con la presente legge, tutela il patrimonio floristico spontaneo per quanto riguarda sia le singole specie sia le comunità vegetali, con particolare riferimento alle entità in pericolo di estinzione sul territorio regionale.
All'articolo 4 recita che è vietato estirpare o danneggiare gli organi sotterranei delle specie di piante elencate nelle tabelle A e B allegate alla presente legge, salvo si tratti di attività colturali.

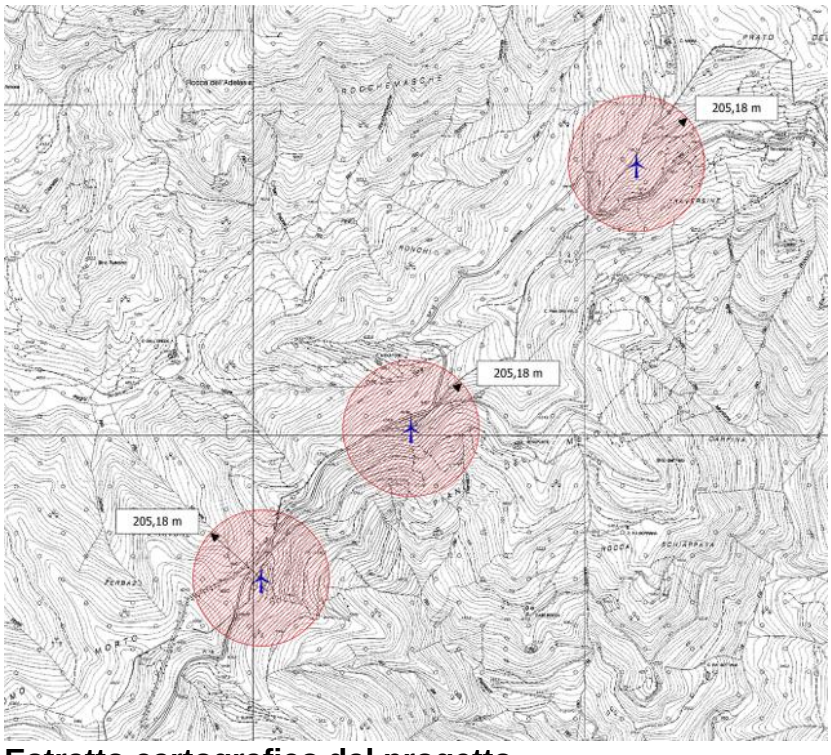
Habitat e specie
Lo studio di impatto non include esplicitamente, fra gli aspetti legislativi riguardanti gli impatti ambientali, gli obblighi derivanti dalle normative sui danni ambientali (art. 2 della direttiva 35/2004; art. 300 del Dlgs 152/2006), le quali si applicano a qualunque opera, compresi gli impianti eolici. Ciò ha portato a carenze nelle indagini naturalistiche soprattutto per quanto concerne l'analisi degli habitat (su base fitosociologia come richiesto dal dlgs 152), nonché degli habitat necessari alle esigenze ecologiche delle specie oggetto dell'art. 300 di tale decreto ("habitat di specie").

CONSIDERATO e VALUTATO che andrebbero effettuate delle specifiche indagini floristiche per osservare l'eventuale presenza di orchidee, sulle aree di installazione degli aerogeneratori e lungo la viabilità di cantiere nel periodo fenologicamente più idoneo in cui si concentrano le fioriture (marzo/maggio) e riportare le eventuali misure di mitigazione da intraprendere per la loro salvaguardia.



Area di passo di avifauna in riferimento alle specie di interesse conservazionistico e di particolare sensibilità a questo tipo di impianti, la cui presenza è accertata in siti ad alto valore naturalistico nelle immediate vicinanze.

ANCHE PER QUANTO RIGURDA LA PRESENZA E L'IMPORTANZA DELL'AVIFAUNA MIGRATORIA si rammenta che l'area è interessata da passaggi di avifauna prenuziale nei mesi di Novembre e Gennaio-Febbraio.



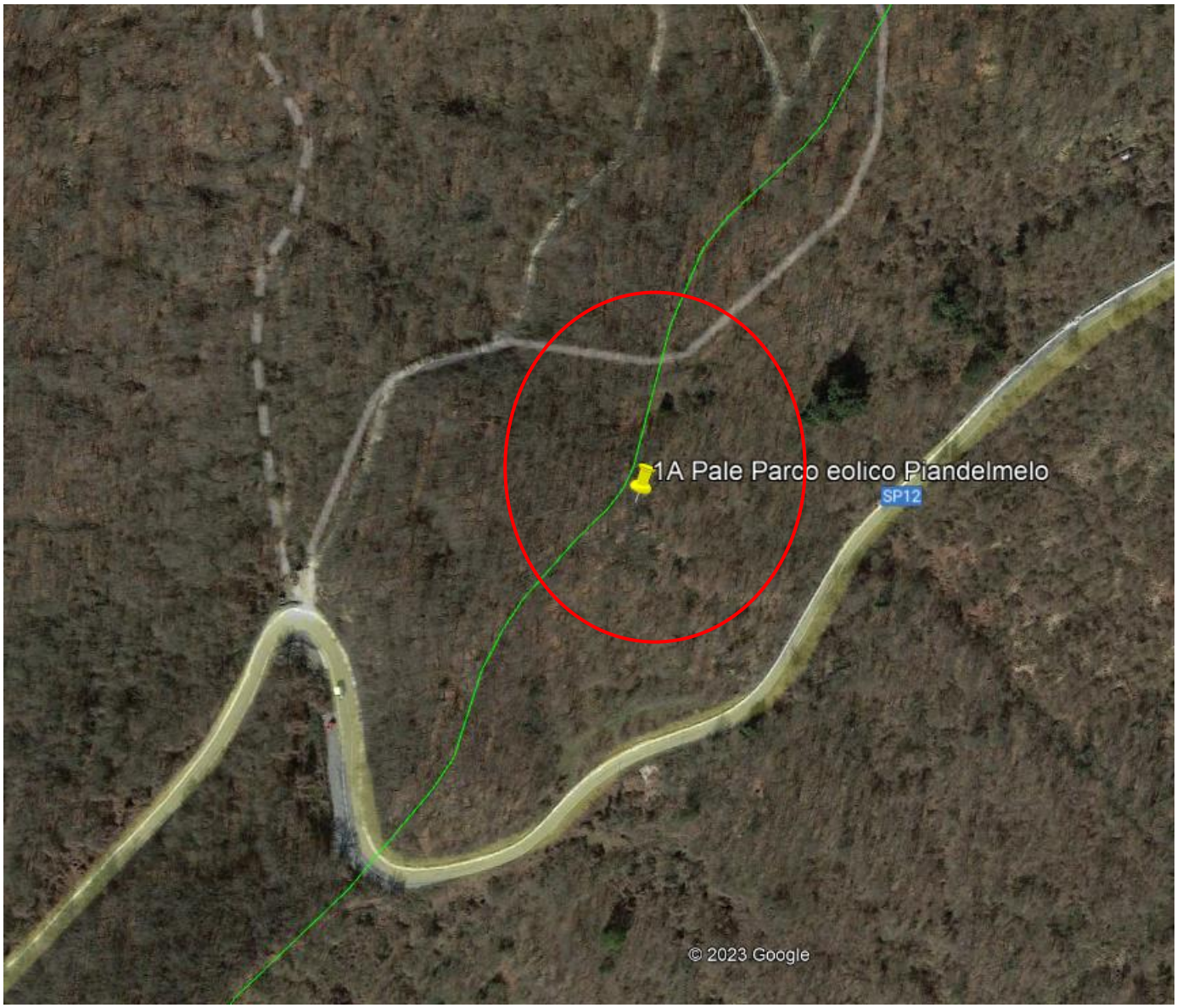
Estratto cartografico dal progetto.

Osservazioni.26)
La piazzola e la viabilità prevista cancellerebbe parte dell'area in fase di rinaturalizzazione (vedere allegato fotografico ed ortofotografico), con presenza di diversi esemplari sparsi di Ilex aguifolium.



Individuazione dele 3 pale su ortofoto google earth

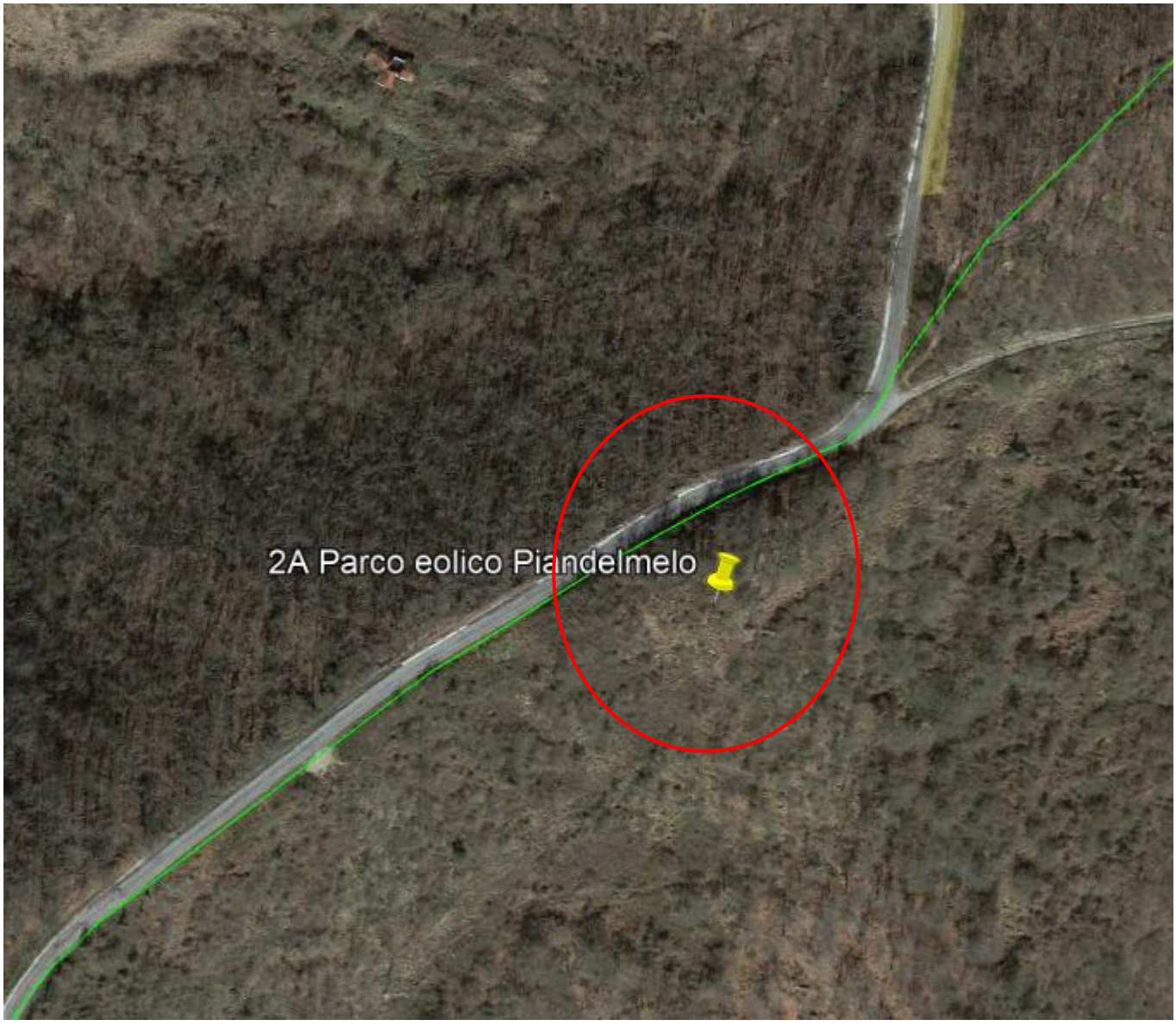
Confronto puntuale WTG1



Nell'area interessata sia dalla nuova viabilità e dalla prevista piazzola rilevata la presenza di esemplari di specie vegetali quali, **Ilex aquifolium (agrifoglio),** oggetto di tutela ai sensi della **L.R. 09/84, L.R. 28/09** e **Spiranthes spiralis.**
(vedi allegato foto).

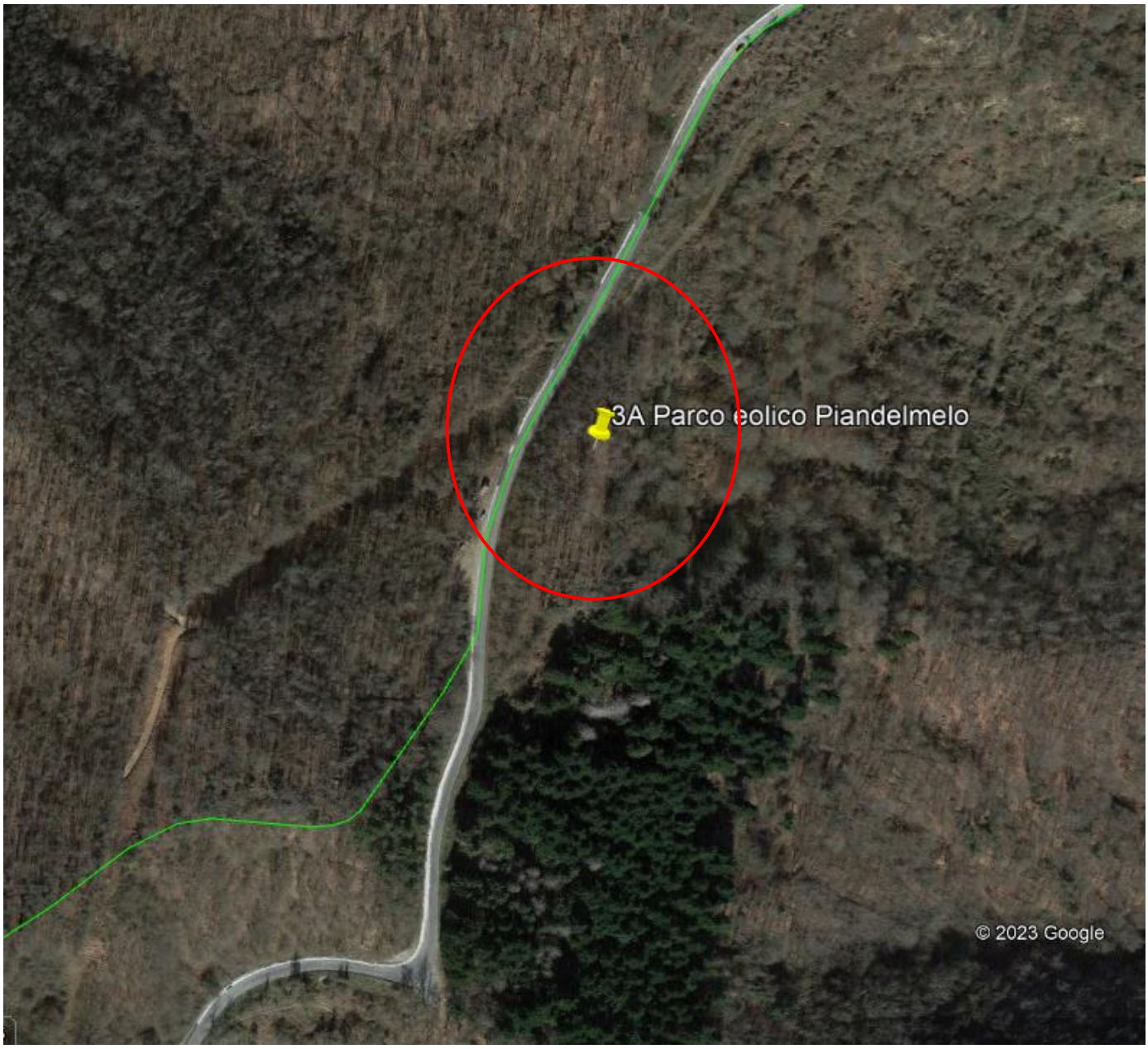
Si staglia all'interno del corridoio ecologico per specie di ambienti boschivi (avifauna) e la rispettiva area spazzata dalle pale vi accede estensivamente, vanificandone irrimediabilmente la funzione di connessione faunistica.

Confronto puntuale WTG2



Nel proporre tale area, si evince che verrebbero eliminate porzioni di area boscata con presenza di specie animali e vegetali connesse all'area tutelata della Riserva naturale dell'Adelasia.

Confronto puntuale WTG3



Anche in questo caso nel proporre tale area, si evince che verrebbero eliminate porzioni di area boscata con presenza di specie animali e vegetali connesse all'area tutelata della Riserva naturale dell'Adelasia e la Foresta Demaniale del Cadibona.

Non vengono riportati nello studio altri sopraluoghi che devono essere svolti obbligatoriamente al fine di verificare durante le varie fasi dell'anno, la presenza di altre specie floristiche oggetto di tutela. I sopralluoghi comunque dovranno essere svolti non solo nell'area della piazzola interessata dagli scavi, ma bensì lungo tutta la rete infrastrutturale di servizio anche limitrofa.

Osservazioni 27).
Quindi ***Gli approfondimenti naturalistici sugli habitat e sugli "habitat di specie " appaiono inadeguati e rapportati esclusivamente alle disposizioni della direttiva 92/43 ignorando che la direttiva 35/2004 e l'ari. 300 del d.lgs. n. 152/2006, considerano danno ambientale qualsiasi danno causato a un ampio numero di specie /habitat/ anche esternamente alle ZSC e che la*** Direttiva 2009/174/CE] ***impone la conservazione degli habitat degli uccelli anche all'esterno delle aree protette*** *(ari. 3 punto 2b; art. 4 punto 1; art. 4.4).*
In virtù di tale collocazione mediana tra i predetti Siti di Interesse Comunitario, **l'area oggetto di installazione del contestato impianto eolico è attraversata da corridoi ecologici essenziali sia per specie di ambienti boschivi, sia per specie di ambienti acquatici** che consentono, com'è noto, la funzionalità delle menzionate aree ZSC e aree riserva naturale, **rientrando nella rete di tutela Natura 2000.**

CONCLUSIONI

Si ritiene di dover evidenziare diverse criticità, per contrasto con indicazioni normative.

Osservazioni.28)
Interferenze con linee elettriche di media tensione presenti e le infrastrutture viarie di carattere provinciale.

Il Decreto Ministeriale 10/09/2010, all'Allegato 4, punto 7.2 Misure di mitigazione, prevede che

a) la distanza di ogni turbina eolica da una strada provinciale o nazionale deve essere superiore all'altezza massima dell'elica comprensiva del rotore e comunque non inferiore a 150 m dalla base della torre.

Per quanto riguarda la gittata si osserva che gli impianti eolici , ai fini della sicurezza pubblica, debbono essere installati ad una distanza inferiore alla massima gittata in caso di rottura degli elementi rotanti.

- **VIOLAZIONI AL Decreto Ministeriale 10/09/2010**

Da sopralluoghi si è accertato che la dimensione delle pale 2 e 3 ricadrebbero a distanze non consentite dalla strada provinciale, in violazione del Decreto Ministeriale 10/09/2010, all'Allegato 4, punto 7.2 Misure di mitigazione, il quale prevede che :….

a) **la distanza di ogni turbina eolica da una strada provinciale o nazionale deve essere superiore all'altezza massima dell'elica comprensiva del rotore e comunque non inferiore a 150 m dalla base della torre**.

Per quanto riguarda la gittata si osserva che gli impianti eolici , ai fini della sicurezza pubblica, debbono essere installati ad una distanza inferiore alla massima gittata in caso di rottura degli elementi rotanti, in quanto debbano essere in sicurezza in caso di rottura di un loro frammento.

La stessa Corte Costituzionale con sentenza n.106 del 2020 nel dichiarare l'illegittimità costituzionale di una legge regionale della Basilicata, ha stabilito nella parte in cui prevedono, fra i requisiti di sicurezza inderogabili per l'avvio dell'iter di autorizzazione alla realizzazione di un impianto eolico; il rispetto di distanze minime fra tali impianti, **le abitazioni e le strade comunali, senza una previa istruttoria, quindi senza un'adeguata concreta valutazione dei molteplici e rilevanti interessi coinvolti, ponendosi così in contrasto con i principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale e, in specie, con il principio di derivazione europea della massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili.**

Quindi eventuali sviluppi interpretativi contenuti nel D.M. 2010 emersi dalla frase <"dovrebbe rispettare" vengono superare dalle sentenze della Corte Costituzionale ed ulteriore giurisprudenza in merito. (vedi nota *)

Sempre in riferimento al D.M. 10-9-2010 *"Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"*, allegato 4, punto 7.1 - "*Analisi dei possibili incidenti"* - riporta testualmente: "***E' opportuno prendere in esame l'idoneità delle caratteristiche delle macchine, in relazione alle condizioni meteorologiche estreme del sito****. In tal senso:* ***- andrebbe valutata la gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentate****"*.

La presente dunque, in ottemperanza al D.M. su citato deve riguardare nella fase autorizzativa da parte degli enti competenti in primis la PROVINCIA di SAVONA, il calcolo della gittata in caso di rottura di un frammento degli elementi rotanti nell'ipotesi che la rottura avvenga in modo fragile e che i sistemi di controllo quali freno aerodinamico e sistema parafulmine siano completamente fuori servizio.

E quindi era d'obbligo una verifica delle distanze del D.M. 10-9-2010 rispetto alle strade statali e provinciali e le valutazioni del rischio della gittata massima rispetto a ricettori e strade secondarie, di cui si elencano nell'ordine:

A. **la verifica** del rispetto del D.M. 10-9-2010 che con l'allegato 4, punto 7.2 impone: "*la distanza di ogni turbina eolica da una strada provinciale o nazionale deve essere superiore all'altezza massima dell'elica comprensiva del rotore e comunque non inferiore a 150 m dalla base della torre*";
B. la **valutazione** della gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale rispetto alle strade nazionale e provinciali;
C. la **valutazione** della gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale rispetto ai recettori;
D. la **valutazione** della gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale rispetto alle strade di livello inferiore alle strade provinciali – **NON è richiesta dal D.M. 10-9-2010 -** poiché il rischio dovuto alla concomitanza degli eventi, rottura del frammento di pala a 5 metri dalla punta e la probabilità di caduta dello stesso su un recettore o un veicolo in transito su una strada secondaria è estremamente basso;
E. eventuale **valutazione del rischio** rispetto ad una rottura accidentale degli elementi rotanti e la probabilità di intercettare un recettore o un veicolo su una strada.

Nel seguito trattandosi di sicurezza e, dunque, di un bersaglio non stabile ma mobile quale deve considerarsi una autovettura in transito su una strada provinciale, si deve procedere ad una valutazione del rischio di collisione, verificando la sua percentuale di probabilità, in ottemperanza al D.M. su citato riguardante il calcolo della gittata in caso di rottura di un

frammento degli elementi rotanti nell'ipotesi che la rottura avvenga in modo fragile e che i sistemi di controllo quali freno aerodinamico e sistema parafulmine siano fuori servizio.

Solitamente come si evince dai vari progetti di parchi eolici situati nei pressi di strade nazionali o provinciali presentati presso la V.I.A del MASE, si evince che

La valutazione riguarda un frammento cioè un pezzo della pala con rottura a m.5 dalla punta della pala, condizione di calcolo che produce la massima gittata nell'ipotesi cautelativa di previsione.

Per la quantificazione della gittata massima solitamente si utilizza il modello della "***rotazione complessa del corpo rigido***" basandosi sulle seguenti ipotesi:

1. Il distacco del frammento, e quindi la gittata, è funzione dell'angolo di distacco che l'asse della pala forma con l'orizzontale;
2. Si ipotizza che la sezione di distacco della pala dal resto della struttura sia netta, ovvero che la rottura avvenga in modo fragile senza considerare l'effettiva struttura fibrosa e filamentosa del corpo della pala, immersa in una matrice di resina epossidica.
3. Si tiene conto della resistenza indotta dall'attrito del frammento con l'aria.
4. Si tiene conto della rotazione del pezzo durante il volo.

(*) Rispetto delle distanze previste dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10/09/2010

Preliminarmente è necessario fare un inciso normativo relativamente all'autorizzazione dei progetti per la costruzione degli impianti eolici su cui la Corte Costituzionale e la magistratura amministrativa è dovuta più volte intervenire per dissipare contenziosi che a causa di ciò si generavano.

In primo luogo bisogna riportare quanto deciso dalla Corte Costituzionale che con le sentenze nn. 275 del 2011, 11 del 2014, 275/2012, § 5; 307/2013, § 2.2.1; 11/2014, § 6.1; 13/2014, § 3.1. ha riconosciuto ed affermato che il Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, contiene norme finalizzate a disciplinare il procedimento di autorizzazione alla installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, alle quali sono vincolati tutti i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nell'attività ravvisando in **quegli indici sostanziali che la costante giurisprudenza costituzionale assume a base della qualificazione degli atti come regolamenti.**

Da ciò discende che le norme contenute nel D.M. 10/09/2010 sono a tutti gli effetti **"legge quali norme vincolanti nei confronti delle Regioni, in quanto integrative delle previsioni di cui all'art. 12 d.lgs. n. 387 del 2003"** e che disposizioni diverse emanate sia dalle delle Regioni a statuto ordinario sia Regioni e Provincie a statuto speciale non possono legiferare in contrasto con il disposto del D.M. 10/09/2010 che per questo sono inefficaci ed annullate.

E' da evidenziare, inoltre, che **relativamente al mancato rispetto delle distanze previste dal D.M. 10/09/2010** vari Tribunali Amministrativi **si sono espressi ritemendo "nulle" le autorizzazioni rilasciate in violazione del D.M. 10/09/2010 ed in violazione delle Sentenze della Corte Costituzionale.**

Sulla questione specifica delle distanze da rispettare sono intervenuti sia il TAR Calabria che il TAR Campania sez. Salerno.

Tar Calabria sez. Catanzaro:

Impianti eolici: invalidità dei titoli Abilitativi per mancato rispetto delle distanze minime e rimedi a tutela dei terzi.

TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, sentenza 16 giugno 2021, n. 1243 ha chiarito che, nel caso di impiantieolici, il mancato rispetto della distanza minima prescritta dalle Linee Guida

TAR Campania, sez. Salerno

Il T.A.R. Campagna - Salerno, Sez. II con sentenza del 17 luglio 2017, n. 1212 “Ambiente - Realizzazione di un impianto eolico - Procedura abilitativa semplificata (PAS) - Inibizione dei lavori per interferenza con altri impianti.” È stata chiamata in causa per il mancato rispetto delle distanze tra impianti di due società diverse.

Considerato che più volte, nell’esaminare vari progetti d parchi eolici in Provincia di Savona, specie situati in prossimità di strade provinciali (**vedi quelli ad esempio proposti, approvati e/o realizzati lungo le strade provinciali del Melogno),** ci siamo trovati di fronte ad “elaborazioni progettuali strumentali” da parte delle società eoliche che interpretano la legge a proprio uso e consumo e per tale motivo ci si è preoccupati di ricercare la giusta definizione alle disposizioni di legge.
Inoltre è emerso che spesso, quando le società proponenti, nel presentare il progetto se prendono in considerazione il rispetto di tali distanze tra gli aerogeneratori, queste vengono calcolate dalla base dei sostegni e non , come prevede il D.M. 10/09/2010, rilevando la “distanza tra le macchine”.
Quindi riportiamo la definizione di “macchina” di cui alla Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/05/2006 che modifica la direttiva 95/16/CE e recepita dall’Italia con il Decreto Legislativo n.17/2010:

Da Wikipedia

Articolo 2 – Definizioni
Ai fini della presente direttiva il termine «macchina» indica uno dei prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a f).
Si applicano le definizioni seguenti:
a) «macchina»:
- insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento

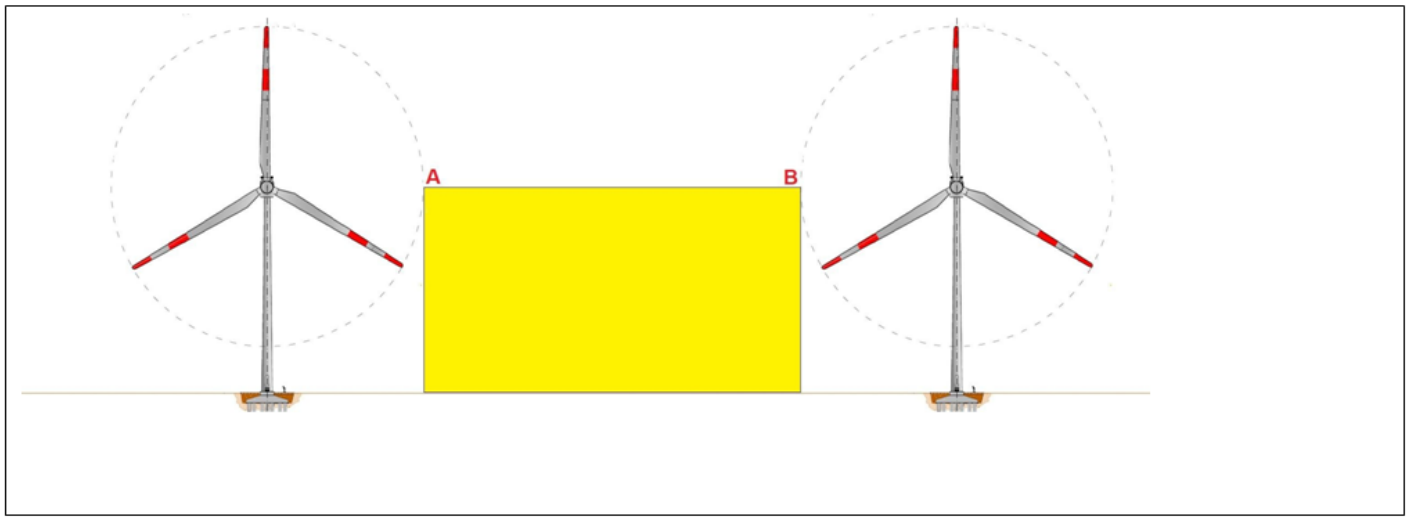
Il termine macchina indica un dispositivo meccanico e/o elettrico in grado di convertire energia da una forma all'altra (tecnicamente: lavoro in energia, energia in lavoro, lavoro in lavoro).
Una macchina è tipicamente strutturata in un insieme di componenti, collegati tra loro, dotati di azionatori, circuiti di comando e connessi solidalmente allo scopo di adempiere un'azione ben determinata, capace di compiere lavoro attraverso una forza di natura diversa da quella degli animali, determinando o potenziando le capacità umane (ad eccezione delle macchine semplici). (Wikipedia: https://it.wikipedia.org/wiki/Macchina)

Se nella definizione di “macchina”, del suo dimensionamento e del suo “ingombro spaziale” sorgesse ancora qualche dubbio, la prova la troviamo nei piani di esproprio, di asservimento e di sorvolo che le società eoliche devono allegare ai progetti dove le società devono “indennizzare” i sorvoli degli organi rotanti proprio perché l’insieme del sostegno, navicella e rotore costituiscono la “macchina” che si estende ben oltre il suo sostegno dove l’organo rotante deve essere calcolato come punto massimo di espansione da cui misurare le distanze.
Non si può, quindi, prescindere dall’”ingombro spaziale” della macchina rispetto alle dimensioni fisiche e
alla disposizione degli elementi che compongono la macchina stessa (sostegno, navicella, organo rotante), e alla quantità di spazio occupato da essa in relazione agli altri oggetti circostanti.

In pratica, si tratta di valutare quanto spazio la macchina occupa in una determinata area, considerando fattori come altezza, larghezza, profondità e eventuali componenti esterne che fuoriescono dalla sagoma principale.
La determinazione precisa dell'ingombro spaziale è importante anche per garantire che la macchina stessa possa essere utilizzata in modo sicuro e efficiente senza interferire con altri oggetti o persone presenti nello stesso ambiente.

Quindi quando il D.M. 10/09/2010 definisce **la "distanza tra le macchine" deve essere quella che intercorre tra le parti più estreme di esse** e non come interpretano strumentalmente le società che misurano le distanze tra i sostegni come se l'organo rotante collegato alla navicella ed al sostegno non esistesse e non incidesse nella volumetria complessiva dell'aerogeneratore con l'intento di eludere le disposizioni di legge.

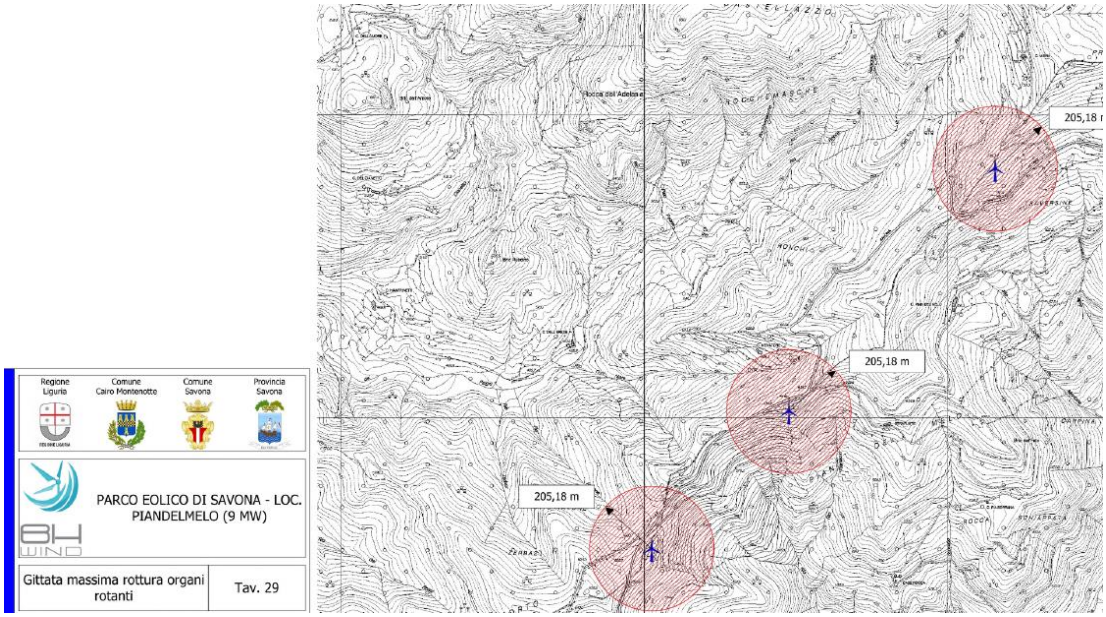
Esposizione grafica per la corretta determinazione delle distanze tra macchine eoliche secondo quando disposto dal Decreto Ministeriale 10/02/2010 - Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili



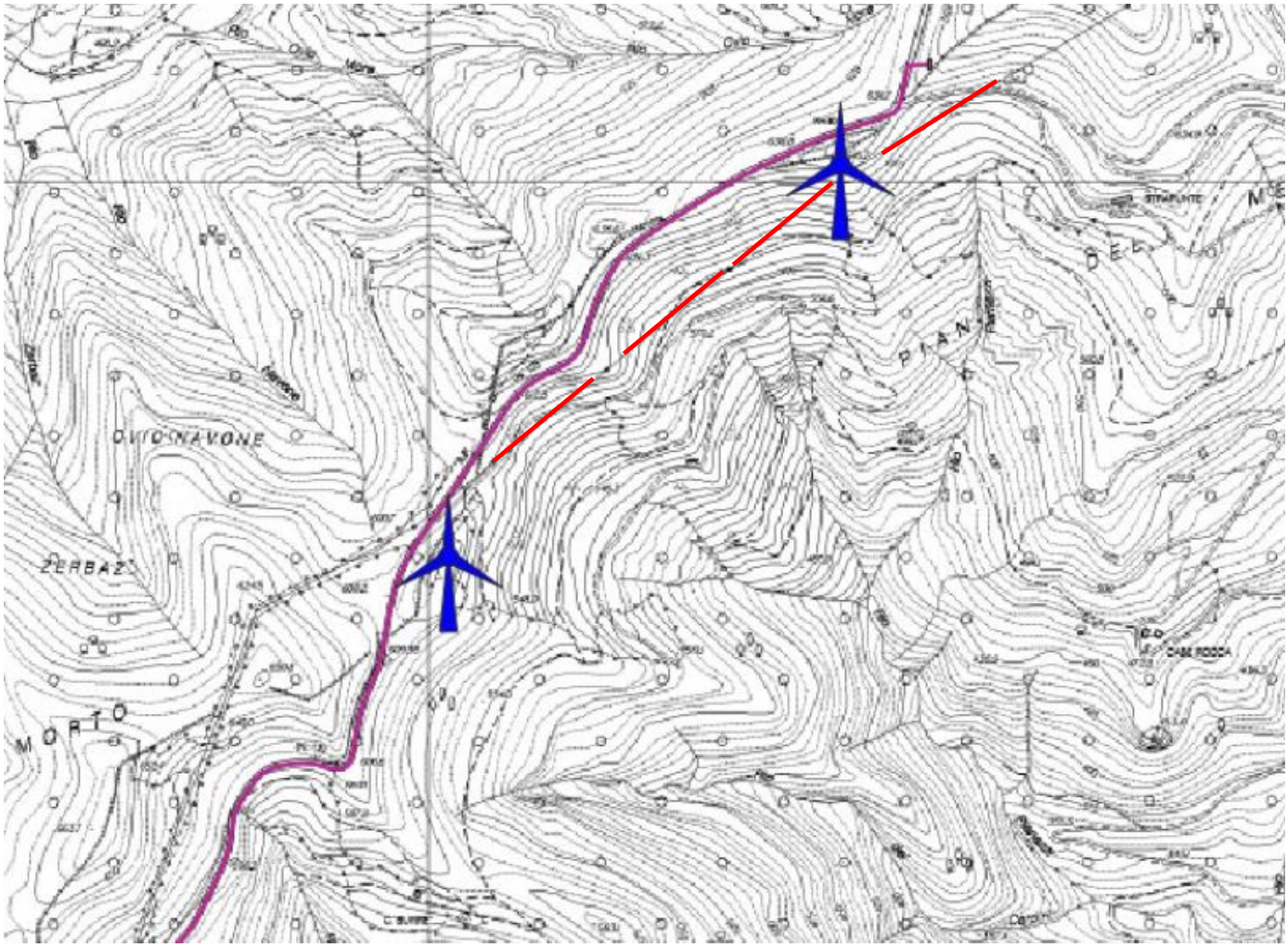
Punto 7.2. Misure di mitigazione
a) la distanza di ogni turbina eolica da una strada provinciale o nazionale deve essere superiore all'altezza massima dell'elica comprensiva del rotore e comunque non inferiore a 150 m dalla base della torre.

Dunque, gli aerogeneratori devono rispettare la distanza minima dalle strade provinciali, regionali e nazionali.

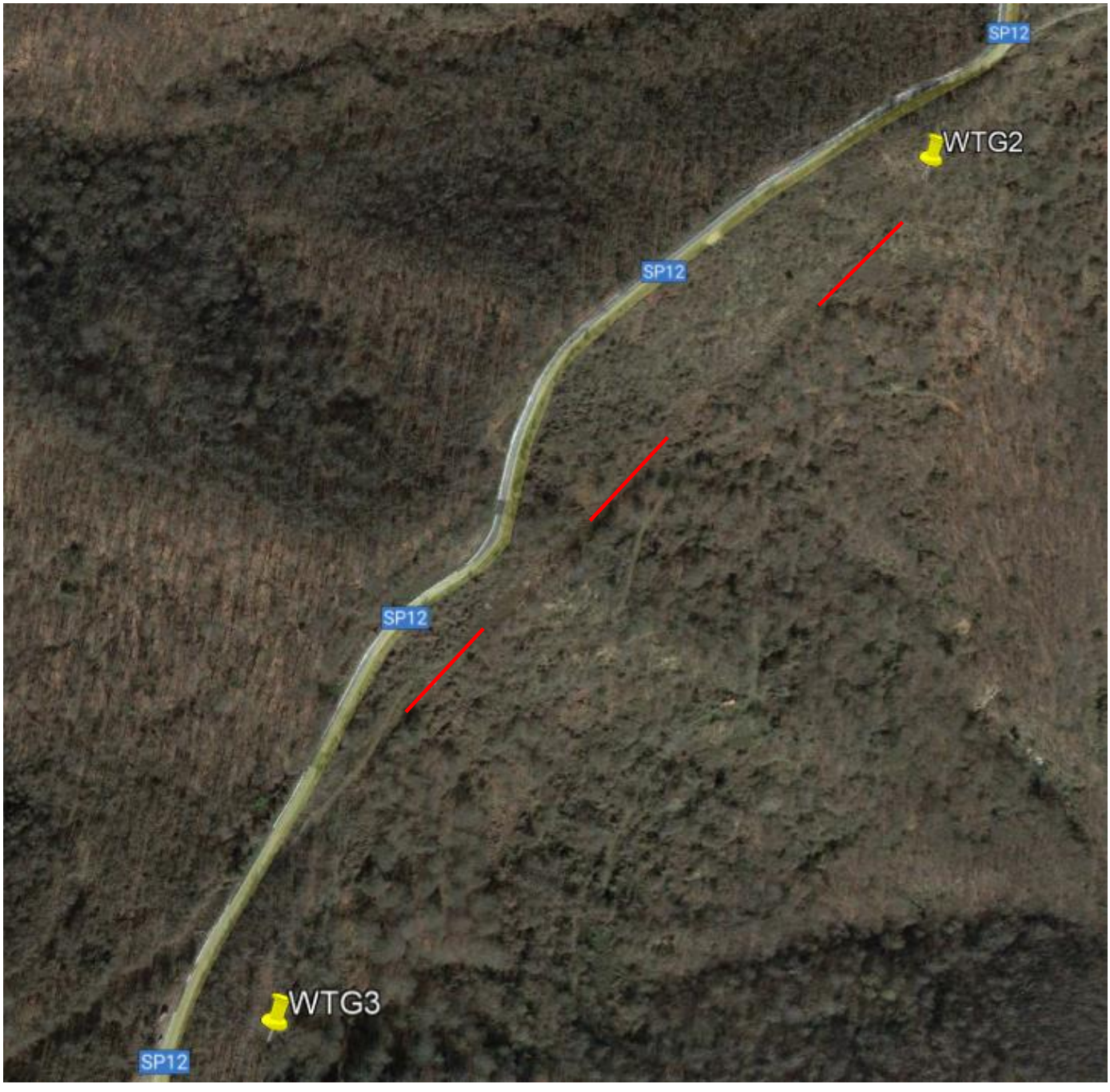
Come è visibile dai sottostanti estratti cartografici, la gittata massima di ogni singola pala risulta essere 205 metri circa . Si osserva che le distanze delle pale rispetto alla strada provinciale n. 12 sono : per la WTG1 di circa 90 metri, per la WTG2 di circa 30 metri, idem per la WTG3 anch'essa di circa 28 metri.

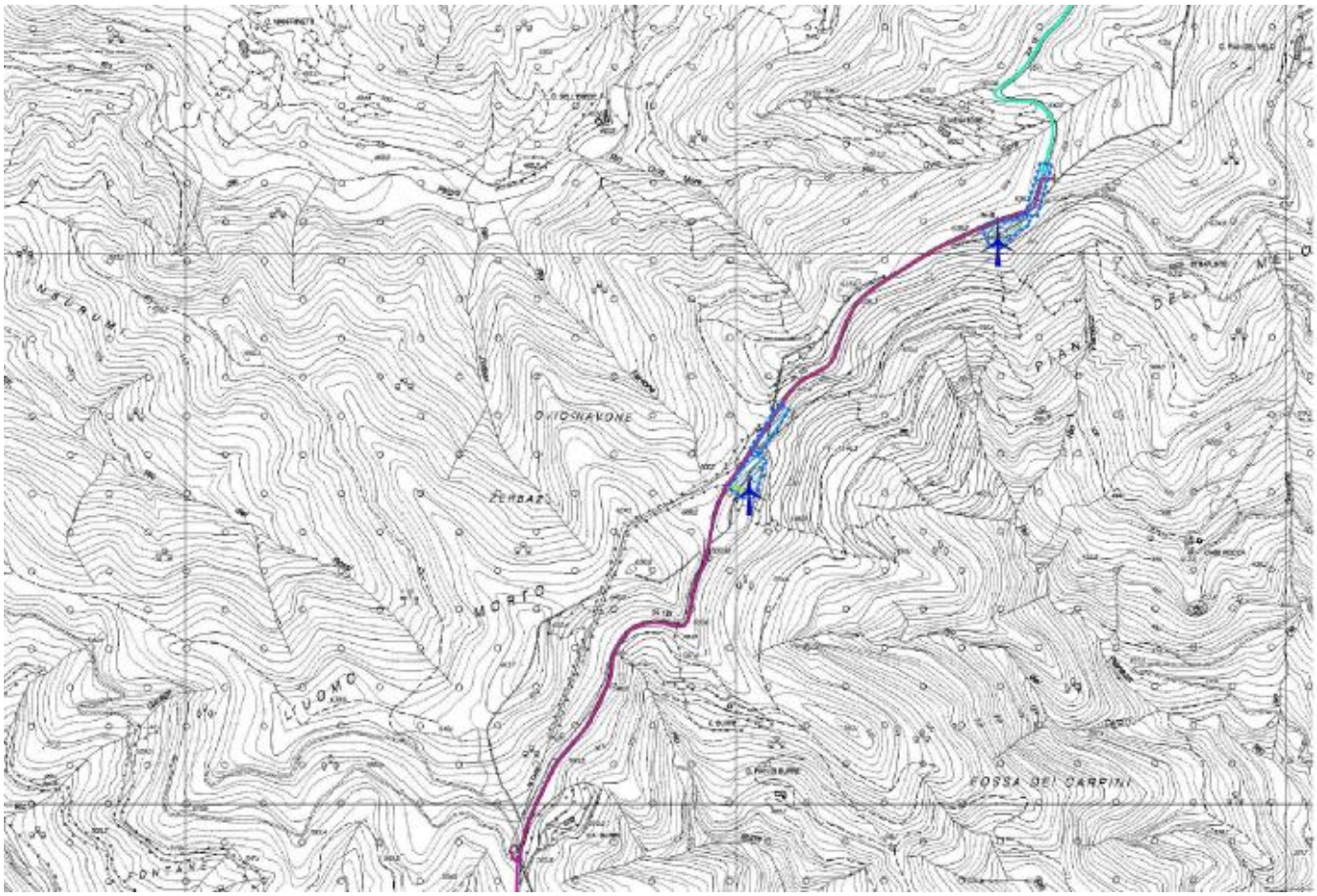


Estratto cartografico progettuale tavola .29



Osservazioni . 29)
Estratto cartografico che riporta il posizionamento delle pale WTG2 e WTG3 nei confronti della linea elettrica aerea di media tensione riportata in carta tecnica regionale.


SP12
WTG2
SP12
SP12
WTG3
SP12

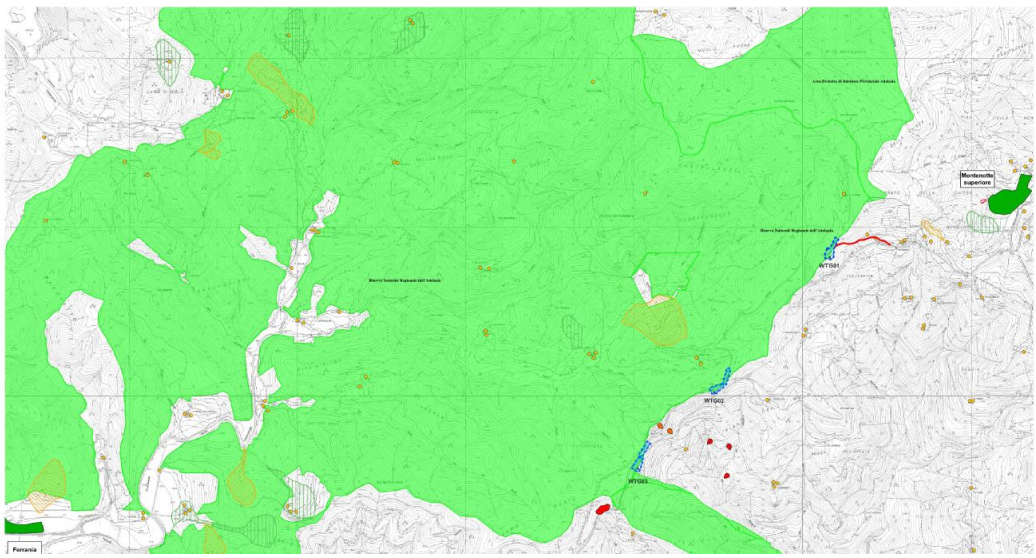


Legenda

- Aree protette
- Palazzo Cappa
- Aree insediate diffuse/ sature
- Case sparse
- Frane attive
- Frane quiescenti
- Frane stabilizzate
- Pericolosità P4
- Pericolosità P5
- Delimitazione area di cantiere
- Piazzola di montaggio
- Nuova pista di accesso alla WTG01
- Area di stoccaggio materiale temporaneo
- Cabina di consegna
- Fondazione WTG

	Foresta Cadibona [m]	Riserva Forestale regionale Adelasia [m]	Area a rischio idrogeologico [m]	Palazzo Cappa [m]	Nuclei abitati 1 [m] Montenotte Superiore	Nuclei abitati 2 [m] Prasottano	Nuclei abitati 3 [m] Ferrania
Piazzola WTG01 e Nuova pista di accesso	1620	0	540	4440	990	4290	4940
Piazzola WTG02	640	0	270	3390	1950	3320	4060
Piazzola WTG03	65	0	150	2750	2600	2730	3540
Area di stoccaggio materiale temporaneo	1860	760	120	370	4970	930	2100

Regione Liguria | Comune Cairo Montenotte | Comune Savona | Provincia Savona




© 2021 Google
Google Ear


SP12
Esci da St

Osservazioni 30).

PRODUZIONE REALE DEGLI IMPIANTI EOLICI GIA' OPERANTI

Chiediamo che nella procedura di V.I.A. per centrali eoliche prioritariamente al fine di qualsiasi rilascio autorizzativo, sia analizzata la produzione reale messa in rete (dati Terna) dell'impianto già esistente. Questo vale per qualsiasi progetto di ampliamento o di nuovo impianto.

In relazione alla procedura in oggetto, si chiede che nell'esame svolto dalla Regione e dalla Provincia, sia analizzato anche il risultato produttivo consuntivo conseguito dagli impianti già esistenti nella zona.

Considerati i pesanti effetti negativi su paesaggio, fauna e, in generale, stabilità dei terreni, riteniamo necessario che siano certi i risultati produttivi reali (non quelli cartacei), certificati dall'ente che ritira la produzione, di questi impianti.

Osserviamo che la richiesta di esaminare la produzione degli impianti esistenti prima di **procedere all'ampliamento è una procedura normalissima in qualsiasi impianto industriale produttivo.**

Osservazioni 31).

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PAESISTICO (PTCP)

Visto che il nuovo impianto comporterà la realizzazione di nuova viabilità in aree naturali e forte ed invasivo adeguamento e permanenza dell'esistente reticolo viabile, si rileva :

Come indicato nel progetto, la zona in oggetto ricade:

P.T.C.P.

In considerazione della bellezza e delicatezza del contesto paesistico, la zona è stata sottoposta al regime insediativo di mantenimento ANI.MA dal P.T.C.P. regionale.

Considerato che la procedura sarà, se positiva, sottoposta al rilascio della deroga al PTCP regionale ai sensi della L.R. 16/2008, si ritiene osservare :

Assetto insediativo:

- regime ANI-MA (Area Non Insediata – Mantenimento) disciplinato dall'art 52 delle norme di attuazione del PTCP.

Benché l'art. 29, comma 11 della L.R. **6 giugno 2008, n. 16.** (Disciplina dell'attività edilizia) **reciti: ("***Laddove gli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili siano soggetti a VIA ai sensi della vigente legislazione e interessino aree ricadenti nel regime ANI-MA del PTCP, la conclusione della conferenza di servizi di cui al comma 5, mediante rilascio dell'autorizzazione unica, comporta il rilascio da parte della Regione del provvedimento di deroga al PTCP, comprensivo dell'autorizzazione paesistico-ambientale, ove necessaria)";*

nel caso di deroga si rileverebbe una non corretta applicazione dell'art. 52 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale della Liguria n. 6 del 26 febbraio 1990. nonché degli artt. 142, 146 e 159 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Il previsto intervento ricade **in zona qualificata dal P.T.C.P. regionale come ANI.MA,** che in considerazione della bellezza e delicatezza del contesto paesistico **è sottoposta al regime insediativo di mantenimento**.

*Secondo quanto stabilito dall'art. 52, comma 2, del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, "*l'obiettivo della disciplina è quello di mantenere sostanzialmente **inalterati** quei caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico e di assicurare nel contempo, in termini non pregiudizievoli della qualità dell'ambiente e con particolare riguardo alle esigenze dell'agricoltura, una più ampia fruizione collettiva dei territorio,

un più efficace sfruttamento delle risorse produttive e una più razionale utilizzazione degli impianti e delle attrezzature eventualmente esistenti*".*

*Al comma 3, "***non è pertanto consentito** aprire nuove strade di urbanizzazione, né **costruire nuovi edifici, attrezzature ed impianti** ad eccezione degli interventi specificamente volti al

conseguimento degli obiettivi sopra indicati, **purché non alterino in misura paesisticamente percepibile lo stato dei luoghi"***.*

Il tenore della suesposta disposizione rivela l'assoluta incompatibilità tra l'opera in questione e la disciplina di tutela prevista per zone quali l'area su cui l'impianto eolico andrebbe ad incidere.

Le fattorie eoliche risultano estremamente incidenti dal punto di vista paesistico (tanto più in zona, come quella in oggetto, sottoposta al relativo vincolo) in quanto normalmente collocate in zone molto esposte ed essendo di notevoli dimensioni.

La realizzazione di tali interventi, modifica pertanto alla scala del paesaggio lo stato dei luoghi e sono percepibili anche da grande distanza, introducendo un elemento anomalo che deve essere valutato con estrema attenzione. Inoltre, il progetto in esame richiederebbe la realizzazione di nuove piste stradali e quelli esistenti, opere che contrasterebbe apertamente con quanto previsto al comma 3, della norma rubricata che non consente l'apertura di nuove strade di urbanizzazione e di una così sostanziale modifica dello stato dei luoghi !..

Tutto questo sembrerebbe in palese ed insanabile conflitto con l'obbiettivo di mantenere inalterati i caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico.

Si ritiene opportuno inoltre osservare quanto le disposizioni dettate dal PTCP evidenziano come la normativa di zona imponga l'obiettivo primario di mantenere **sostanzialmente inalterati i caratteri della zona…(: *ciò significa non alterare in misura percepibile le connotazioni paesaggistiche dei luoghi quali la morfologia, la copertura vegetazionale, le visuali panoramiche, le linee di crinale*)** (documento redatto tra le Strutture regionali del Dipartimento Pianificazione Territoriale e Urbanistica e la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici **"CRITERI PER LA CORRETTA INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELLE NORME DEL PTCP").**

Osservazioni 32).
IMPATTO DELL'OPERA CON I VINCOLI PAESAGGISTICI
Esaminando il Geoportale della Regione Liguria e della Provincia di Savona.
Si evince che
L'Area di Impatto Potenziale del progetto non è stata calcolata in modo accurato in funzione alle emergenze paesaggistiche e le mappe di intervisibilità risultano poco chiare.

Aree Vincolate DM 24/4/85(Galassini)

@	gid	data_decreto	id	cod_regione	motivazione	pubbl	rif_leg_at	cor
	19	24/04/1985	20	070506	ha notevole interesse ambientale per la sua vastita' e bellezza naturale. In esso si trovano sparsi un po' ovunque ambienti di bosco ceduo tipico (castagneto, lecceto) ricchi di sorgenti	G.U. 143 del 19/06/1985	D.L. 42/2004	

Il documento del Ministero per i Beni e le Attività culturali " Gli Impianti Eolici: suggerimenti per la progettazione e la valutazione paesaggistica", a cura di Anna Di Bene e Lionella Scazzosi,

suggerisce, a pag 32 che *" **in presenza di paesaggi sensibili** (ovvero di paesaggi con evidenti caratteristiche di storicità, unicità, naturalità o vocazione turistica) le linee guida danesi suggeriscono di **collocare le macchine in gruppi di non più di otto turbine** con una distanza relativamente ampia tra gli stessi.*

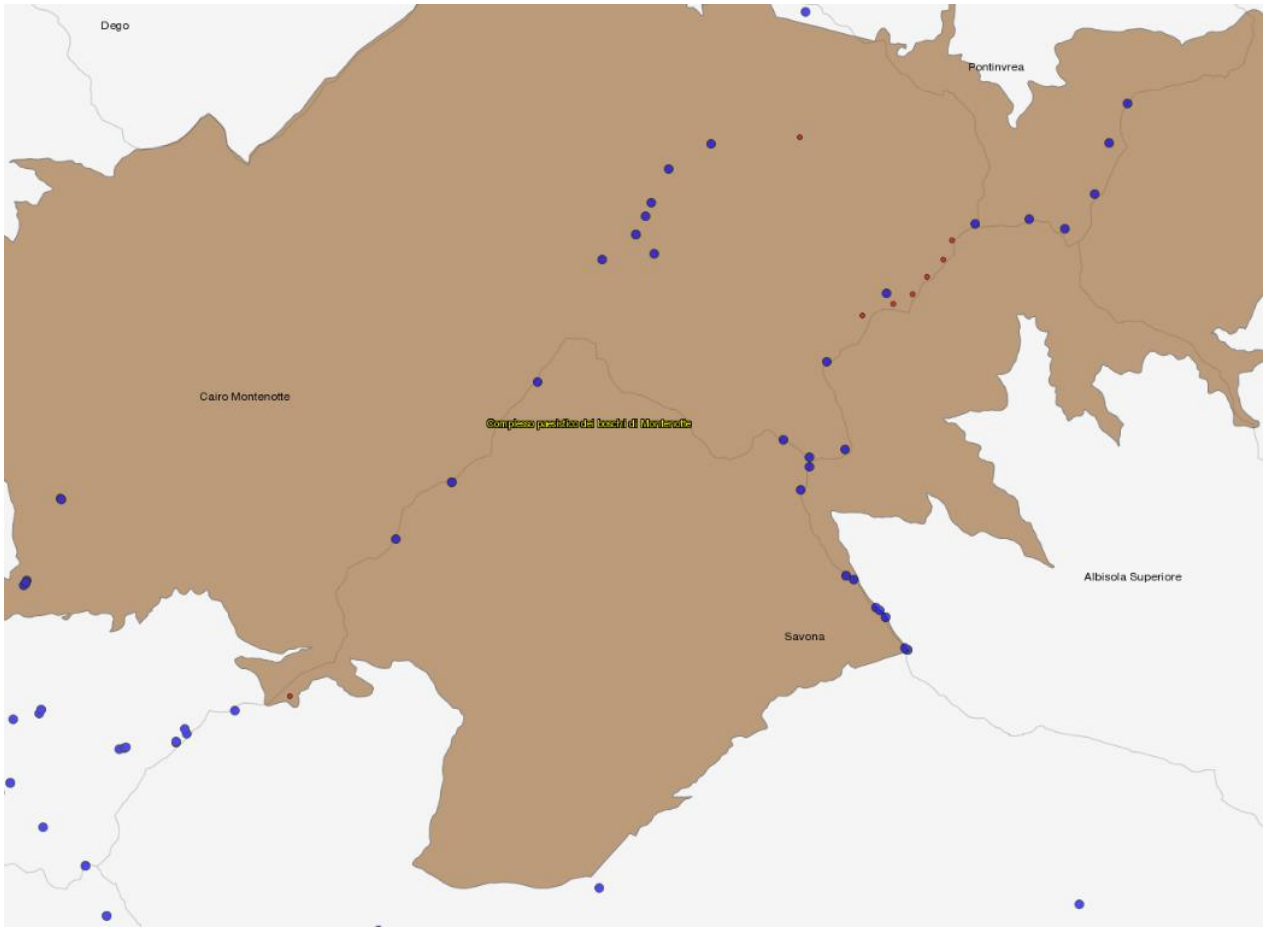


Risultato della Selezione	
Codice vincolo	070506
Oggetto del vincolo	IL COMPLESSO PAESISTICO DEI BOSCHI DI MONTENOTTE HA NOTEVOLE INTERESSE AMBIENTALE PER LA SUA VASTITA' E BELLEZZA NATURALE NEI COMUNI DI CAIRO MONTENOTTE PONTINVREA STELLA SAVONA ALBISOLA SUPERIORE
Tipo decreto	Decreto Ministeriale
Data del decreto	24/04/1985
Tipo di pubblicazione	Gazzetta Ufficiale
Numero di pubblicazione	143
Data pubblicazione	19/06/1985
Visualizza il Decreto (PDF)	
Visualizza lo Stralcio Cartografico(PDF)	
Visualizza la Norma(PDF)	

https://srvcarto.regione.liguria.it/geoservices/apps/viewer/pages/apps/piano-paesaggistico-regionale/

La normativa vigente Dlgs 199/2021, e s.m.i., D.L. del 21/04/2023 n.21, **impone una fascia di rispetto di 3 km dai beni culturali sottoposti a tutela, ESCLUDENDO comunque che le aree**

ricomprese in quella fascia siano da considerare IDONEE per l'installazione di impianti eolici



GEOportale della Provincia di Savona
I puntini rossi blu indicano gli impianti eolici presenti o in progetto.

Per quanto riguarda gli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale , il DM 10 settembre 2010 lettera e) dell'Allegato 3, recita: *"nell'individuazione delle aree e dei siti non idonei le Regioni potranno tenere conto sia di elevate concentrazioni di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella medesima area vasta prescelta per la localizzazione, sia delle interazioni con altri progetti, piani e programmi posti in essere o in progetto nell'ambito della medesima area".*

Qui riscontriamo un proliferare di progetti singoli che stanno contribuendo a formare nell'areale del Cadibona e rilievi montuosi limitrofi, il cosiddetto **effetto selva, cioè l'addensamento di numerosi aerogeneratori in aree relativamente ridotte.**
Si rilevano quindi CRITICITA' con impatti conseguenti alle importanti alterazioni morfologiche, sottrazione di copertura boscata, perdita prevedibilmente irreversibile della naturalità dei luoghi e agli effetti cumulativi dovuti alla presenza di molti impianti all'intorno.

Considerato che :
- le zone di particolare tutela paesaggistica come il sistema agricolo-forestale e boschivo,

se oggetto di trasformazione ad uso produttivo, provocano un impatto ambientale incompatibile con l'obiettivo di tutela individuato (perdita di aree naturali e boscate);
- In queste aree sottoposte al regime di tutela ai sensi del DLgs 42/04 , nonché dalle normative di carattere forestale (L.R. 04/99 , Regio Decreto Legge del 30 dicembre 1923, n°3267, Decreto Legislativo in materia di foreste , testo unico), dovrebbe essere vietato costruire nuove opere edilizie, eseguire opere di trasformazione del territorio che non siano specificamente rivolte alla tutela dell'ambiente e del paesaggio.

Osservazioni 33).

Premesso che
il Decreto legislativo numero 199 dell'8/11/2021, ed in particolare l'articolo 20 del medesimo, stabilisca che un decreto o più decreti interministeriali indicheranno principi criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee. Il comma 3 stabilisce quali siano i criteri per definire le aree idonee ***che tengono conto dell'esigenza di tutela***

- ***del patrimonio culturale,***
- ***del paesaggio,***
- ***delle aree agricole forestali,***

della qualità dell'aria dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi.
La disposizione che impone il vincolo sul patrimonio ambientale e sui beni culturali in funzione di "*misure di salvaguardia*" in attesa dei decreti ministeriali di cui sopra è fornita dall'articolo 8 c quater del D.lgs n.199 del 2021 che stabilisce la compatibilità degli impianti purché essi rispettino un determinato *buffer*..."***aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 numero 42 e non ricadano nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo...ai soli fini della presente lettera la fascia di rispetto è determinata considerando la distanza dal perimetro di beni sottoposto a tutela di 3 km per impianti eolici e 500 m per impianti fotovoltaici".***
Alla luce della "vincolo" sul patrimonio culturale si evince che ad oggi le aree in cui è previsto l'impianto di n.3 aereogeneratori non sono idonee perché ricadono tutte all'interno della fascia di rispetto della distanza di 3 km dai beni culturali tutelati dalla parte seconda del codice 42/2004. Nello specifico dei Beni Culturali tutelati in quanto compresi nella fascia di rispetto dei 3 km.
Cfr. ex pluribus da ultimo **Tar Puglia Lecce 5 febbraio 2024 numero 165** ove leggiamo che "*alla funzione di tutela del paesaggio è estranea ogni forma di attenuazione della tutela paesaggistica determinata dal bilanciamento o dalla comparazione con altri interessi, ancorché pubblici, che di volta in volta possono venire in considerazione" con la conseguenza che "l'atto del MIBAC in ordine alla compatibilità paesaggistica non può che essere un atto strettamente espressivo di discrezionalità tecnica, dove l'intervento progettato va messo in relazione con i valori protetti ai fini della valutazione tecnica della compatibilità tra l'intervento medesimo e il tutelato interesse pubblico paesaggistico: valutazione che è istituzionalmente finalizzata ad evitare che sopravvengono alterazioni inaccettabili del preesistente valore protetto)" cfr.* ***Consiglio di Stato, sezione quarta, 23 luglio 2015, numero 365.***

Il Consiglio di Stato ha evidenziato: **"l'obiettivo di tutela che, pertanto si prefigge legislatore, europeo e nazionale, è quello massimo di conservazione dei siti, sia in via diretta (per piani e progetti da ubicarsi all'interno dei siti protetti) sia in via indiretta (per piani e progetti da ubicarsi al di fuori del perimetro delle dette aree, ma idonei comunque ad**

incidere, per le caratteristiche tecniche del progetto o la collocazione degli impianti o la conformazione del territorio, sulle caratteristiche oggetto di protezione), con attenzione sia all'impatto singolo del progetto specificatamente sottoposto a valutazione, sia all'impatto cumulativo che potrebbe prodursi in connessione con altro e diverso piano progetto (Consiglio di Stato sentenza 14 ottobre 2014 numero 5092".

Cfr Ancora in termini da ultimo da ultimo ***Consiglio di Stato 5/2/2024 n.1174****"...La questione prospettata impinge anche un altro profilo che riguarda la tutela del paesaggio; nello specifico si tratta di un atto strettamente espressivo di discrezionalità tecnica, attraverso il quale, similmente a quanto avviene nell'espressione del parere di cui all'art. 146, D.Lgs. n. 42 del 2004, l'intervento progettato viene messo in relazione con i valori protetti ai fini della valutazione tecnica della sua compatibilità con il tutelato interesse pubblico paesaggistico "**valutazione che è istituzionalmente finalizzata a evitare che sopravvengano alterazioni inaccettabili del preesistente valore protetto**"* (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 23 luglio 2015, n. 3652; id., 10 giugno 2013, n. 3205).

Nello specifico

Qui sotto nell'elenco presente nella relazione paesaggistica sarebbero riportati i manufatti e sistemi di manufatti emergenti più prossimi all'area di intervento.

CAIRO MONTENOTTE	306	A	FERRIERE	Piccolo nucleo sviluppatosi attorno a opifici preindustriali	P	12
	307	S	SAN FRANCESCO	Chiesa e convento tardomedievali	P	12
	308	S	SAN ROCCO	Cappella votiva del XVI secolo sulla vecchia strada	P	12
	309	S	SANTA MARIA MADDALENA	Cappella del XVII secolo sull'antica strada delle Langhe	P	12
	310	F	CASTELLO DI CARRETTO	Ruderi di castello signorile medievale e di borgo arroccato abbandonato; resta un cimitero con cappella della famiglia del Carretto	A	12
	311	F	CASTELLO	Ruderi del castello signorile medievale sovrastante il borgo, distrutto nel secolo XVII.	A	22
	312	F	CASTELLARO DI ROCCHETTA	Ruderi di castello signorile medievale e di borgo arroccato abbandonato, dominanti la strada.	P	12
	313	I	PONTE DEGLI ANETI	Ruderi di ponte di Età Moderna	P	12
	314	I	PONTE DEGLI ALEMANNI	Struttura del XVII secolo con cappelletta	P	12
	315	I	PONTE DELLA VOLTA	Ponte a due archi di Età Moderna, ristrutturato nel XVIII secolo	P	22
	316	S	SAN PIETRO DI FERRANIA	Chiesa e convento medievali convertiti in azienda agricola	A	22
	317	S	SAN MARTINO	Chiesetta stradale con affresco del secolo XVI	P	12

<u>In realtà l'elenco dei manufatti risultano non completi, in quanto non vengono riportati quelli ricadenti entro il raggio</u> di 3 km dai beni culturali tutelati dalla parte seconda del codice 42/2004. Nello specifico dei Beni Culturali tutelati in quanto compresi nella fascia di rispetto dei 3 km.

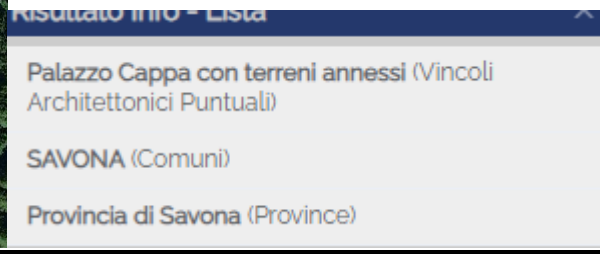
<u>Comune di Savona</u>











Comune di Cairo montenotte



Risultato della Selezione	
Codice PAASAL	PR9
Comune	Cairo Montenotte
Provincia	Savona
Località	Montenotte Superiore
Categoria Bene	archeologico
Descrizione	Recupero di frammenti di materiale refrattario invetriato] relativi all'attivita di una vetreria
Stato Uso	caratterizzante
Uso Bene	vetreria
Fase Caratterizzante	moderno

Tratto da

https://www.regione.liguria.it/component/publiccompetitions/document/1278:provincia-di-savona.html?Itemid=13884

http://www.liguriavincoli.it/dati_tab.asp?VINCOLO=VINC_V_STO_ART_P&COMUNE=009056&OGGETTO=&cerca=cerca

Pertanto si conferma l'alto grado di vulnerabilità paesaggistica.

Osservazioni 34), :

ASPETTI DI COMPENSAZIONE FORESTALE

Nel progetto di evince che le opere di mitigazione non prevedono il rimboschimento delle aree utilizzate per il montaggio delle piazzole oggetto di ripristino, bensì la ricostituzione del primo strato di suolo mediante la stesura del materiale umido.

Si rileva che non è prevista nessuna proposta compensativa relativa alle opere di rimboschimento nei siti derivanti dalle opere che prevedono il disboscamento.

Si rammenta quanto previsto dal comma 3 dell'art. 8 " Disciplina della trasformazione del bosco e opere compensative" del D.lgs. 3 aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali",

comma 1: *Ogni intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione arborea e arbustiva esistente, finalizzato ad attività diverse dalla gestione forestale come definita all'articolo 7, comma 1, costituisce trasformazione del bosco (vedasi osservazioni precedenti inerenti l'applicazione dei vincoli di cui alla legge 353/00*).

comma 2: *E' vietato ogni intervento di trasformazione del bosco che determini un danno o un danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE e della relativa normativa interna di recepimento e che non sia stato preventivamente autorizzato, ove previsto, ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle disposizioni dei piani paesaggistici regionali ovvero ai fini del ripristino delle attività agricole tradizionali e della realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico e di viabilità forestale connessa alle attività selvicolturali e alla protezione dei boschi dagli incendi, sempre che la trasformazione del bosco risulti compatibile con le esigenze di difesa idrogeologica, di stabilità dei terreni, di regime delle acque, di difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, di conservazione della biodiversità e di tutela della pubblica incolumità. (vedasi osservazioni precedenti inerenti l'applicazione dei vincoli di cui alla legge 353/00*).

Osservazioni 35).
AREA DI STOCCAGGIO TEMPORANEO MATERIALE

Premesso che

Nelle more dell'avvio del procedimento di V.I.A regionale in relazione al PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE EOLICA Richiedente BH WIND s.r.l., loc. Surite del Cuculo, e relative opere di connessione alla rete elettrica, ricadenti nei Comuni di Cairo Montenotte e Savona, progetto composto da n. 3 aerogeneratori; si segnala quanto segue :

nel procedimento di richiesta di integrazioni da parte degli enti competenti, si è rilevato che la REGIONE LIGURIA, Settore Politiche della Natura e delle Aree interne, Protette e Marine, Parchi e Biodiversità, con nota Prot. 2024/0185528 del 19/02/2024, rilevava che

"...

Si segnala che l'area individuata quale "area di stoccaggio materiale temporaneo", indicata nella tav. 34 della documentazione allegata, è vincolata da una prescrizione di precedente procedimento VIA che ne prevede il ripristino allo stato iniziale, e pertanto non risulta fruibile.

.."

Quanto segnalato dal settore competente veniva confermato da parte della DIREZIONE GENERALE AMBIENTE Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile della Regione Liguria che con nota prot. 2024- 0308478 del 20/03/2024, nel richiedere integrazioni/chiarimenti al progetto in questione rilevava che:
"Si segnala infine che l'area individuata quale "area di stoccaggio materiale temporaneo" indicata nella tav. 34 della documentazione è vincolata da una prescrizione di precedente procedimento VIA che ne prevede il ripristino allo stato iniziale, e pertanto non risulta fruibile. "

La nuova proposta riguarda lo stoccaggio dei materiali all'interno della piazzola della pala in esercizio di loc. Surite.

Nella nuova proposta viene indicata in questo punto





Estratti del fotomontaggio.

Osservazioni

Si rileva come la proposta non sia compatibile con l'area di piazzola in quanto ricadente nel raggio di azione della pala che deve essere libera anche per ragioni di sicurezza, inoltre l'area proposta è stata oggetto di **prescrizioni di ripristino dello stato dei luoghi nel procedimento autorizzativo.**



Come si può notare dall'ortofoto e dalle foto, l'area non è idonea ad ospitare il deposito temporaneo in quanto non vi sono gli spazi sufficienti e non modificabili come superficie in quanto l'area è stata oggetto di prescrizioni relative al ripristino ambientale !.

Osservazioni. 36)
IMPATTO SULLE AREE CARSICHE

La Regione Liguria Settore ecosistema costiero e acque evidenzia che:..

Si segnala che nella documentazione visionata, in particolare nello Studio Preliminare Ambientale (prg. 5.5) è stata evidenziata la localizzazione degli aerogeneratori rispetto alle aree carsiche, utilizzando ***la perimetrazione dell'area carsica ex L.R. 14/1990; occorre, invece, verificare l'eventuale interferenza con il perimetro dell'acquifero carsico, come corretto ai sensi dell'art.6 della L.R. n.39/2009. Si precisa per chiarezza, infatti, che la L.R. 14/1990 è stata abrogata con L.R. 39/2009 e con quanto contenuto nel vigente Piano di Tutela delle Acque.*** *Pertanto il corretto riferimento è la cartografia riportata su geoportale regionale relativa agli acquiferi carsici*

Osservazioni.

Si rammenta quanto disposto dalla vigente L.R. 6 ottobre 2009, n. 39.

Norme per la valorizzazione della geodiversità, dei geositi e delle aree carsiche in Liguria:

4. Nelle aree carsiche come definite dall'articolo 2 comma 1 lettera c) ed individuate ai sensi del comma 2, ricadenti all'interno di aree parco ***o riserva naturale*** *o di aree protette istituite ovvero all'interno di aree sottoposte dal vigente piano territoriale di coordinamento paesistico al regime normativo di "Conservazione" (CE) relativamente all'assetto geomorfologico o all'assetto insediativo,* ***non sono consentiti interventi che alterino l'assetto idro-geomorfologico dei luoghi, ancorché ricompresi tra le "Indicazioni di tipo propositivo" del Piano stesso****.*



Come si può notare l'area della pala WT1 ricadrebbe a breve distanza da un geosito.

Fonte geoportale regione Liguria.
https://srvcarto.regione.liguria.it/geoservices/temp/info_49e7e846-11c8-48fc-902c-c027db225887.html

Grotte

Risultato della Selezione	
Provincia	SAVONA
Comune	ALBISOLA
Località	ELLERA-CA' DI SERCIA- ROCCHE DO CROETTO
Codice Identificativo	0141
Denominazione	FAIE, ARMA DE
Sinonimi	
Iscrizione a Censimenti Speciali	
Sviluppo Reale [m]	20
Sviluppo Planimetrico [m]	14
Estensione [m]	
Dislivello Positivo [m]	0
Dislivello Negativo [m]	0

Dislivello Totale [m]	0
Quota [m]	550
Codice Area Carsica	
Data del rilievo	1987-12-31
Gruppo Speleologico	S.C.RIBALDONE
Rilevatori	CODDE' E.(ISSEL) - S.C.RIBALDONE (2007)
Data di aggiornamento	2007-10-20
Consulta la Bibliografia della Grotta	

CONCLUSIONI

Per quanto osservato e per le numerose criticità elencate, in particolare per lo stato dei luoghi, le interferenze con avifauna e rotte migratorie, frammentazioni ed impatti su habitat non mitigabili, distanze non a norma con le linee guida sulle rinnovabili, impatti cumulativi, si chiede un parere negativo del progetto.